

ALLEGATO C.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

DECISIONE E RELAZIONE SUI RENDICONTI GENERALI DELLA REGIONE SICILIANA

PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1962-63 - 1963-64 e 1964 (secondo semestre)
E SULL'ATTIVITA DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
NELL'ESERCIZIO 1967

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Raffaele ROSSANO — *Presidente di sezione - Presidente*
dott. Antonio MAURO — *Consigliere*
dott. Beniamino ALIFFI — *Consigliere*
dott. Giuseppe BONACCI — *Consigliere*
dott. Alfredo CERRETI — *Consigliere*
dott. Sedulio AMARI — *Primo referendario*
dott. Giuseppe LAUDANI — *Primo referendario*
dott. Roberto TUCCIARELLI — *Primo referendario*
dott. Gaetano LO MONTE — *Primo referendario - Relatore*

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione siciliana, e degli annessi conti consuntivi della Azienda per le foreste demaniali della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale, per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964 (1° luglio-31 dicembre).

Visti i rendiconti generali oggetto del presente giudizio ai fini della pronuncia di parificazione;

visti gli atti relativi e le scritture della Corte;

visti l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto della Regione siciliana, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655 e il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

viste le leggi regionali 8 gennaio 1963, n. 1; 6 dicembre 1963, n. 33 e 17 settembre 1964, n. 17 approvative dei bilanci di previsione della Regione siciliana rispettivamente degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964 - 2° semestre;

viste le conclusioni scritte del Procuratore Generale depositate nella Segreteria della Corte in data 28 giugno 1968;

uditi nella pubblica udienza del 9 luglio 1968 il Magistrato relatore, Primo Referendario dottor Gaetano Lo Monte ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, dottor Rosario Occhipinti.

FATTO

I rendiconti generali della Regione siciliana per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964, 2° semestre, con gli annessi conti consuntivi dell'Azienda regionale per le foreste demaniali e del Fondo di solidarietà nazionale, sono stati presentati alla Corte dal Presidente della Regione siciliana rispettivamente in data 30 agosto, 12 settembre e 21 dicembre 1967.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il rendiconto generale per l'esercizio 1965 è stato presentato il 6 aprile 1968, mentre non risultano presentati alla Corte i rendiconti generali riguardanti gli esercizi finanziari successivi fino al 1967, per il quale ultimo con il 30 giugno 1968 è già scaduto il termine massimo previsto dalle norme vigenti.

Le risultanze dei rendiconti in giudizio sono le seguenti:

RENDICONTI GENERALI DELLA REGIONE

ESERCIZIO 1962-63.

CATEGORIA I — *Entrate e spese effettive:*

Entrate	L.	120.682.415.910
Spese	»	161.139.366.685
		<hr/>
Disavanzo	L.	40.456.950.775
		<hr/> <hr/>

CATEGORIA II — *Movimento di capitali:*

Entrate	L.	83.176.870
Spese	»	—
		<hr/>
Avanzo	L.	83.176.870
		<hr/> <hr/>

CATEGORIA III — *Partite di giro:*

Entrate	L.	32.473.187.180
Spese	»	31.940.247.691
		<hr/>
Avanzo	L.	532.939.489
		<hr/> <hr/>

RIEPILOGO:

Entrate accertate	L.	153.238.779.960
Spese accertate	»	193.079.614.376
		<hr/>
Disavanzo	L.	39.840.834.416
		<hr/> <hr/>

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1962-63	L.	35.608.832.638
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	42.552.068.259
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1962-63	»	40.308.819.939
		<hr/>
Totale residui attivi al 30 giugno 1963	L.	118.469.720.836
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1962-63	L.	101.487.569.694
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	125.369.692.543
		<hr/>
Totale residui passivi al 30 giugno 1963	L.	226.857.262.237
		<hr/> <hr/>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESERCIZIO 1963-64.

CATEGORIA I — *Entrate e spese effettive:*

Entrate	L.	120.945.596.761
Spese	»	138.682.717.204
Disavanzo	L.	17.737.120.437

CATEGORIA II — *Movimento di capitali:*

Entrate	L.	77.510.400
Spese	»	—
Avanzo	L.	77.510.400

CATEGORIA III — *Partite di giro:*

Entrate	L.	35.159.507.803
Spese	»	35.106.141.483
Avanzo	L.	53.366.320

RIEPILOGO:

Entrate accertate	L.	156.182.614.970
Spese accertate	»	173.788.858.687
Disavanzo	L.	17.606.243.717

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1963-64	L.	39.264.192.510
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	46.674.500.123
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1963-64	»	45.747.585.539
Totale residui attivi al 30 giugno 1964	L.	131.686.278.172

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1963-64	L.	78.656.105.219
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	163.713.794.263
Totale residui passivi al 30 giugno 1964	L.	242.369.899.482

ESERCIZIO 1964 (2° semestre).

CATEGORIA I — *Entrate e spese effettive:*

Entrate	L.	63.241.948.622
Spese	»	51.451.485.362
Avanzo	L.	11.790.463.260

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CATEGORIA II — *Movimento di capitali:*

Entrate	L.	2.899.140
Spese	»	—
Avanzo		L. 2.899.140

CATEGORIA III — *Partite di giro:*

Entrate	L.	32.673.177.412
Spese	»	32.373.100.862
Avanzo		L. 300.076.550

RIEPILOGO:

Entrate accertate	L.	95.918.025.174
Spese accertate	»	83.824.586.224
Avanzo		L. 12.093.438.950

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1964 (2° semestre)	L.	35.204.554.121
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	71.687.344.191
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 31 dicembre 1964	»	51.914.607.842
Totale residui attivi al 31 dicembre 1964		L. 158.806.506.154

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1964 (2° semestre)	L.	32.236.182.167
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	216.859.084.940
Totale residui passivi al 31 dicembre 1964		L. 249.095.267.107

CONTI CONSUNTIVI DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA

ESERCIZIO 1962-63.

CATEGORIA I — *Entrate e spese effettive:*

Entrate	L.	1.758.997.510
Spese	»	1.778.477.765
Disavanzo		L. 19.480.255

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CATEGORIA II — *Movimento di capitali:*

Entrate	L.	—
Spese	»	—
Avanzo	L.	—

RIEPILOGO:

Entrate accertate	L.	1.758.997.510
Spese accertate	»	1.778.477.765
Disavanzo finale	L.	19.480.255

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1962-63	L.	467.883.000
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	850.016.050
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1962-63	»	—
Totale residui attivi al 30 giugno 1963	L.	1.317.899.050

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1962-63	L.	679.514.028
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	2.304.673.934
Totale residui passivi al 30 giugno 1963	L.	2.984.187.962

ESERCIZIO 1963-64.

CATEGORIA I — *Entrate e spese effettive:*

Entrate	L.	1.382.475.513
Spese	»	1.390.580.656
Disavanzo	L.	8.105.143

CATEGORIA II — *Movimento di capitali:*

Entrate	L.	—
Spese	»	—
	L.	—

RIEPILOGO:

Entrate accertate	L.	1.382.475.513
Spese accertate	»	1.390.580.656
Disavanzo finale	L.	8.105.143

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1963-64	L.	90.729.269
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	1.010.806.050
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1963-64	»	—
Totale residui attivi al 30 giugno 1964		L. 1.101.535.319

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1963-64	L.	477.105.457
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	2.466.180.095
Totale residui passivi al 30 giugno 1964		L. 2.943.285.552

ESERCIZIO 1964 (2° semestre).

CATEGORIA I — *Entrate e spese effettive:*

Entrate	L.	674.565.201
Spese	»	679.563.610
Disavanzo		L. 4.998.409

CATEGORIA II — *Movimento di capitali:*

Entrate	L.	—
Spese	»	—
		L. —

RIEPILOGO:

Entrate accertate	L.	674.565.201
Spese accertate	»	679.563.610
Disavanzo finale		L. 4.998.409

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1964 (2° semestre)	L.	39.562.247
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	1.012.485.544
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1964 (2° semestre)	»	—
Totale residui attivi al 31 dicembre 1964		L. 1.052.047.791

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1964 (2° semestre)	L.	235.893.017
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	2.553.735.754
Totale residui passivi al 31 dicembre 1964		L. 2.789.628.771

CONTI CONSUNTIVI DEL FONDO DI SOLIDARIETA NAZIONALE

ESERCIZIO 1962-63.

CATEGORIA I — *Entrate e spese effettive:*

Entrate	L.	34.870.242.133
Spese	»	9.629.999.999
		<hr/>
Avanzo	L.	25.240.242.134
		<hr/> <hr/>

CATEGORIA II — *Movimento di capitali:*

Spese	L.	—
Entrate	»	—
		<hr/>
	L.	—
		<hr/> <hr/>

RIEPILOGO:

Entrate accertate	L.	34.870.242.133
Spese accertate	»	9.629.999.999
		<hr/>
Avanzo finale	L.	25.240.242.134
		<hr/> <hr/>

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1962-63	L.	32.846.731.000
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	37.835.247.959
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1962-1963	»	—
		<hr/>
Totale residui attivi al 30 giugno 1963	L.	70.681.978.959
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1962-1963	L.	7.964.242.869
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	35.968.599.763
		<hr/>
Totale residui passivi al 30 giugno 1963	L.	43.932.842.632
		<hr/> <hr/>

ESERCIZIO 1963-64.

CATEGORIA I — *Entrate e spese effettive:*

Entrate	L.	39.999.656.982
Spese	»	3.000.000.000
		<hr/>
Avanzo	L.	36.999.656.982
		<hr/> <hr/>

CATEGORIA II — *Movimento di capitali:*

Entrate	L.	—
Spese	»	—
	L.	—

RIEPILOGO:

Entrate accertate	L.	39.999.656.982
Spese accertate	»	3.000.000.000
Avanzo finale	L.	36.999.656.982

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1963-64	L.	36.802.518.843
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	36.828.169.559
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1963-64	»	—
Totale residui attivi al 30 giugno 1964	L.	73.630.688.402

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1963-64	L.	2.287.695.005
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	37.052.191.238
Totale residui passivi al 30 giugno 1964	L.	39.339.886.243

ESERCIZIO 1964 (secondo semestre).

CATEGORIA I — *Entrate e spese effettive:*

Entrate	L.	25.883.856.597
Spese	»	—
Avanzo	L.	25.883.856.597

CATEGORIA II — *Movimento di capitali:*

Entrate	L.	—
Spese	»	—
	L.	—

RIEPILOGO:

Entrate accertate	L.	25.883.856.597
Spese accertate	»	—
Avanzo finale	L.	25.883.856.597

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1964 (2° semestre)	L.	23.971.447.021
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	59.302.518.843
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1964 (2° semestre)	»	—
Totale residui attivi al 31 dicembre 1964	L.	83.273.965.864

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1964 (2° semestre)	L.	—
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	36.331.766.305
Totale residui passivi al 31 dicembre 1964	L.	36.331.766.305

Sul punto si rileva:

1) Non risultano convalidati dall'Assemblea regionale, *in violazione* a quanto previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, i decreti del Presidente della Regione di variazioni di bilancio per prelevamenti dal « Fondo di riserva per spese impreviste »; detti decreti vengono in appresso specificati, distintamente per ciascuno degli esercizi oggetto del presente giudizio:

Esercizio finanziario 1962-63.

Decreto del Presidente della Regione 12 marzo 1963, n. 41037	L.	600.000
Decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1963, n. 41131	»	1.200.000
Decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1963, n. 41718	»	160.000
Decreto del Presidente della Regione 22 maggio 1963, n. 41639	»	10.000.000
Decreto del Presidente della Regione 3 giugno 1963, n. 41678	»	6.000.000
Decreto del Presidente della Regione 3 giugno 1963, n. 41674	»	10.000.000
Decreto del Presidente della Regione 3 giugno 1963, n. 41681	»	16.000.000
Decreto del Presidente della Regione 17 giugno 1963, n. 41787	»	2.400.000
Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 1963, n. 41897	»	1.000.000
Decreto del Presidente della Regione 27 giugno 1963, n. 41973	»	1.000.000
Decreto del Presidente della Regione 27 giugno 1963, n. 41972	»	4.500.000

Esercizio finanziario 1963-64.

Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 1963, n. 51022	L.	17.750.000
Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 1963, n. 51023	»	5.250.000
Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1964, n. 51471	»	2.550.000
Decreto del Presidente della Regione 4 maggio 1964, n. 51738	»	20.000.000
Decreto del Presidente della Regione 22 maggio 1964, n. 51927	»	12.000.000
Decreto del Presidente della Regione 22 maggio 1964, n. 51886	»	1.000.000
Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 1964, n. 51913	»	2.000.000
Decreto del Presidente della Regione 25 giugno 1964, n. 51914	»	34.000.000
Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 1964, n. 52289	»	2.000.000
Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 1964, n. 52203	»	50.000

Esercizio finanziario 1964 (2° semestre).

Decreto del Presidente della Regione 1 agosto 1964, n. 50201	L.	3.000.000
Decreto del Presidente della Regione 13 novembre 1964, n. 50919	»	70.000.000
Decreto del Presidente della Regione 27 novembre 1964, n. 50862	»	1.500.000
Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 1964, n. 51105	»	500.000
Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 1964, n. 51110	»	4.500.000
Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 1964, n. 51131	»	600.000
Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 1964, n. 51252	»	2.100.000
Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 1964, n. 51180	»	1.200.000

2) Nei rendiconti in esame non risultano contabilizzate le partite assunte in entrata nei bilanci preventivi in lire 46.300.000.000 per l'esercizio 1962-63, e in lire 18.800.000.000 per l'esercizio 1963-64, a titolo di contrazione di prestiti per assicurare la copertura finanziaria delle corrispondenti spese indicate negli stati di previsione, come pure non risultano contabilizzate le partite assunte in entrata in corrispondenza dei prestiti stabiliti dal legislatore regionale a copertura delle nuove spese autorizzate (legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2 - lire 6 miliardi - Ente minerario siciliano; legge regionale 15 novembre 1962, n. 24 - 1 miliardo - Aeroporto civile - Palermo; legge regionale 13 marzo 1963, n. 17 - lire 1 miliardo 700 milioni - Assegno vecchi lavoratori; legge regionale 29 marzo 1963, n. 27 - lire 2 miliardi 500 milioni - Comuni siciliani; legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14 - lire 20 miliardi - Credito agrario);

3) Negli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 risulta accertato un disavanzo finanziario rispettivamente di lire 39 miliardi 840.834.416 e di lire 17.606.243.717, ridotto rispettivamente a lire 28.374.536.557 e a lire 767.663.924 per effetto di miglioramenti nel conto dei residui; mentre nell'esercizio 1964 (2° semestre) risulta un avanzo accertato di lire 12.093.438.950 che, per effetto di miglioramenti sui residui, aumenta a lire 16.133.733.187;

4) In relazione ai precedenti punti n. 2 e n. 3 e con riferimento alla legge regionale 13 aprile 1966, n. 3, recante provvedimenti di carattere finanziario per il miglioramento dei disavanzi finanziari fino al 31 dicembre 1965, l'Amministrazione regionale ha elaborato e sottoposto alla Corte un piano (lettera 11 maggio 1967), secondo cui, per effetto di avanzi verificatisi negli esercizi 1964 (2° semestre) e 1965, il disavanzo complessivo al 31 dicembre 1965 verrebbe a ridursi a lire 44.874.200.000 e a questa cifra dovrebbe essere ancorato il limite dei prestiti autorizzati dal legislatore regionale, restando salva l'utilizzazione, agli stessi fini, delle entrate derivanti dalle operazioni di conguaglio per i pregressi rapporti finanziari tra Stato e Regione.

5) Salvo il rilievo di cui al punto n. 2, le risultanze esposte nel conto del bilancio della Regione, per le entrate riscosse e versate e per le entrate rimaste da riscuotere e da versare, concordano con quelle contenute nel riassunto generale trasmesso dalla Ragioneria generale, corredato, per quanto attiene ai versamenti, dalle attestazioni di benessere del competente servizio del tesoro;

6) Per quanto concerne gli altri dati esposti nel conto del bilancio degli esercizi assunti in giudizio, le spese ordinate e pagate durante gli esercizi concordano, nelle singole partite e nelle risultanze finali, con le scritture della Corte;

7) Le somme rimaste da pagare in conto della competenza degli esercizi 1962-63, 1963-1964 e 1964 (2° semestre) sono state accertate, alla chiusura degli esercizi stessi, con appositi decreti assessoriali registrati dalla Corte;

8) Fra i residui attivi alla chiusura degli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964 (2° semestre) è inclusa, sotto la voce « somme riscosse dallo Stato e non versate alla Cassa regionale » la somma rispettivamente di lire 26.764.336.440, di lire 32.256.130.737 e di lire 35.929.369.500 per un ammontare complessivo di lire 94.949.836.677, la cui pertinenza di diritto è però contestata dalla Regione (prospetto n. 7 conto entrata);

9) Rispetto alle previsioni di competenza si sono verificate le seguenti eccedenze di spesa:

Esercizio 1963-64.

Capitolo 546/ Competenza lire 1.392.594;
Capitolo 395/ Residuo lire 561.980.

Esercizio 1964 (2° semestre).

Capitolo 547/ Competenza lire 4.940.197

eccedenze dovute a contributi a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali (copertura disavanzo di gestione), mentre l'eccedenza di cui al Capitolo 395/Residuo è dovuta ad erronea imputazione.

Circa le anzidette eccedenze, una espressa avvertenza contenuta in calce ai rendiconti generali precisa che sarà richiesta sanatoria legislativa in sede di approvazione dei rendiconti generali stessi;

10) I dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del conto patrimoniale;

11) Nel corso degli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964 (2° semestre), a seguito di richiesta della Giunta regionale di governo le Sezioni riunite della Corte hanno ammesso al visto e alla registrazione con riserva rispettivamente n. 263, n. 66 e n. 10 provvedimenti dell'Amministrazione regionale, in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 6, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 maggio 1948, n. 655, norme queste dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza 19 dicembre 1966, n. 121, con riflessi conseguenti sulle risultanze degli esercizi in parificazione;

12) I dati esposti nei conti consuntivi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964 (2° semestre) corrispondono, quanto alla entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dall'Azienda stessa e, riguardo alle spese, alle scritture della Corte; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura degli esercizi medesimi, mediante decreti registrati dalla Corte; i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria dei relativi conti patrimoniali;

13) I dati esposti nei conti consuntivi del Fondo di solidarietà nazionale per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964 (2° semestre) corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dal Fondo stesso; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura degli esercizi medesimi, mediante decreti registrati dalla Corte; i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria dei relativi conti patrimoniali.

Nella pubblica udienza del 9 luglio 1968, il Pubblico Ministero, illustrando le conclusioni scritte, dopo aver fatto preliminarmente alcune precisazioni sull'aspetto formale e sul contenuto sostanziale dell'attività di parificazione della Corte dei conti, ha messo in evidenza che persiste il più volte denunciato ritardo nella presentazione dei rendiconti e che tuttora non sono stati trasmessi i rendiconti generali relativi agli esercizi 1966 e 1967.

È quindi passato ad esaminare diffusamente i vari aspetti della gestione in esame, soffermandosi particolarmente sui ricorrenti ritardi nell'approvazione dei bilanci; sugli stanziamenti non sorretti da norme sostanziali; sui sistemi di pagamento; sulle anticipazioni ai Comuni ed alle Amministrazioni provinciali; sui contributi concessi in aderenza alla politica di sostegno e di incentivazione svolta dalla Regione; sulle fidejussioni e sulle garanzie sussidiarie che costituiscono una parte non indifferente nei bilanci in esame; sulle eccedenze di spesa e sui riflessi che, in ordine alle risultanze contabili, spiegano sia gli atti ammessi al visto e alla registrazione con riserva dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 19 dicembre 1966, sia i provvedimenti di variazione di bilancio per prelevamenti dal fondo spese impreviste, non convalidati dall'Assemblea; sul problema della copertura dei disavanzi, soprattutto in relazione alla legge regionale 13 aprile 1966, n. 3. Nel quadro dell'attività dell'Amministrazione regionale, il Pubblico Ministero si è quindi soffermato sugli atti del Presidente della Regione, sul problema delle opere pubbliche, sull'attività dei Comitati, Commissioni, Collegi

operanti nella Regione, ed ha trattato diffusamente del personale regionale sotto il triplice aspetto del reclutamento, del trattamento economico e del trattamento di quiescenza, mettendo in risalto le notevoli differenziazioni tra personale regionale e personale statale a tutto vantaggio del primo.

Il Pubblico Ministero si è, infine, occupato della gestione dell'Assemblea regionale, del demanio regionale, degli Enti pubblici regionali, ed ha concluso chiedendo:

1) che venga sospeso il giudizio sulla effettiva copertura finanziaria dei disavanzi risultanti dai rendiconti per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64;

2) che venga accertata la mancata presentazione, da parte della Giunta regionale di governo, dei rendiconti generali relativi agli esercizi 1966 e 1967;

3) che - richiamati gli adempimenti di spettanza dell'Assemblea regionale - vengano dichiarati regolari, in conformità alle proprie scritture, i rendiconti generali della Regione siciliana per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964 (2° semestre), ad eccezione delle risultanze contabili connesse ai provvedimenti sottoposti al visto e alla registrazione con riserva e ai provvedimenti di variazione di bilancio non convalidati dall'Assemblea.

DIRITTO

Preliminarmente la Corte concorda con quanto il pubblico ministero ha affermato, nelle conclusioni scritte e alla pubblica udienza, sul carattere giurisdizionale del giudizio di parificazione, carattere implicitamente riconosciuto dalla Corte costituzionale in sede di esame della eccezione di incostituzionalità delle norme concernenti l'istituto della registrazione con riserva degli atti emessi dalla Regione siciliana, di cui alla citata sentenza del 12-19 dicembre 1966, n. 121. Per tal motivo la decisione 7 luglio 1967 sui rendiconti generali della Regione per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62 è stata adottata con la formula prevista dall'articolo 101 della Costituzione ed, in coerenza, per gli esercizi finanziari oggetto del presente giudizio di parificazione, la Procura generale ha provveduto a depositare nella Segreteria delle Sezioni riunite della Corte le proprie conclusioni scritte e di tale deposito è stata data notizia all'onorevole Presidente della Regione e all'onorevole Assessore al bilancio.

Ciò premesso, la Corte rileva che i rendiconti generali in giudizio riflettono gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964 (secondo semestre), presentati dal Presidente della Regione rispettivamente in data 30 agosto, 12 settembre e 21 dicembre 1967, e cioè oltre i termini previsti dalle vigenti norme.

Il rendiconto generale per l'esercizio 1965 è stato presentato il 6 aprile 1968, mentre non risultano presentati i rendiconti generali successivi fino al 1967.

Mentre per i rendiconti generali in parificazione debesi far salva l'espressa sanatoria legislativa in relazione al ritardo con cui i rendiconti stessi sono stati presentati alla Corte, per i rendiconti generali non ancora presentati debesi fare constare l'inadempimento della Giunta regionale di governo.

L'accertamento di siffatta situazione di inadempienza e la conseguente necessità di limitare il giudizio di parificazione dei rendiconti generali degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964 (secondo semestre) non esimono però la Corte dal riferire all'Assemblea regionale sulla attività degli organi regionali di governo anche con riferimento alla gestione del bilancio dell'esercizio 1967.

Per quanto riguarda i rendiconti generali in giudizio la Corte osserva:

1) Per i decreti presidenziali di variazione di bilancio per prelevamenti dal « Fondo di riserva per spese imprevedute », sulla cui convalidazione, giusta l'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, l'Assemblea regionale non ha ancora provveduto, debesi emettere pronuncia di irregolarità.

2) La mancata contrazione dei prestiti, previsti sia dalla legge di bilancio sia da successive leggi regionali a copertura delle spese indicate negli stati di previsione e degli altri

oneri introdotti dalla legislazione sostanziale intervenuta nel corso degli esercizi in esame, ha in parte determinato i disavanzi finanziari risultanti dai rendiconti generali, disavanzi che, come già affermato nel precedente giudizio di parificazione, sono incompatibili con il requisito del pareggio proprio dei bilanci regionali.

Tale situazione, se da un lato porta a ritenere irregolari, per effetto della mancata contabilizzazione in entrata delle somme relative ai prestiti anzidetti, le risultanze della gestione dei bilanci degli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964 (secondo semestre) non può, tuttavia, non essere considerata che sotto la più ampia prospettiva assunta dalla legge regionale 13 aprile 1966, n. 3, recante provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei disavanzi finanziari della Regione sino al 31 dicembre 1965. Se si tiene conto, ora, che con detta norma il legislatore regionale ha considerato globalmente la situazione dei disavanzi finanziari fino al 31 dicembre 1965, evidente appare che nessuna pronuncia definitiva può essere emessa dalla Corte in ordine ai *deficit* risultanti dai rendiconti generali in giudizio e alla loro effettiva copertura finanziaria, fintanto che non sia data dal Governo regionale la dimostrazione della assunta riduzione dei disavanzi, mediante l'utilizzazione degli avanzi verificatisi negli esercizi 1964 (secondo semestre) e successivi, nonché la dimostrazione dell'avvenuta contrazione dei prestiti a copertura della rimanente parte deficitaria; salvo che i disavanzi stessi non risultino nel frattempo colmati per effetto della regolamentazione dei progressi rapporti finanziari tra Stato e Regione.

La sospensione di ogni pronuncia definitiva sul punto non esclude, ad eccezione di quanto dedotto ai numeri 1 e 4, la dichiarazione di regolarità per quanto di ragione delle altre poste contenute nei rendiconti generali degli esercizi oggetto del presente giudizio nonché degli allegati conti consuntivi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale.

3) Le eccedenze di spesa verificatesi, rispetto alle previsioni di competenza, in lire 1.392.594 e in lire 561.980 rispettivamente sul capitolo 546-competenza e sul capitolo 395-residui dell'esercizio 1963-64 nonché in lire 4.940.137 sul capitolo 547 dell'esercizio 1964 (secondo semestre) debbono essere sanate con idonei interventi legislativi.

4) Con riferimento alla sentenza 19 dicembre 1966, n. 121, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme concernenti il visto e la registrazione con riserva degli atti regionali ritenuti illegittimi in sede di controllo (articolo 2, secondo comma e articolo 6, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655) deve essere rilevare l'irregolarità delle risultanze contabili connesse al visto e alla registrazione con riserva di n. 263, n. 66 e n. 10 provvedimenti emessi rispettivamente negli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964 secondo semestre.

P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite per la Regione siciliana;
sulle conformi requisitorie del pubblico ministero:

1°) sospende ogni pronuncia definitiva, secondo quanto indicato in motivazione, sulla effettiva copertura finanziaria dei disavanzi risultanti dai rendiconti generali per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64;

2°) accerta la mancata presentazione, da parte della Giunta regionale di governo, dei rendiconti generali degli esercizi finanziari 1966 e 1967;

3°) dichiara, richiamati gli adempimenti di cui in parte motiva di spettanza dell'Assemblea, regolari, in conformità alle proprie scritture, i rendiconti generali della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964 (secondo semestre), con i dati esposti in narrativa, ad eccezione delle risultanze contabili connesse ai provvedimenti ammessi al visto e alla registrazione con riserva e ai provvedimenti di variazione di bilancio non convalidati dall'Assemblea;

4°) dispone di riferire all'Assemblea regionale, con la relazione che segue, in ordine ai risultati del controllo eseguito sugli atti degli organi regionali e sulla gestione del bilancio regionale per gli esercizi in parificazione nonché per l'esercizio 1967;

5°) dispone che i conti consuntivi, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione siciliana per la successiva presentazione all'Assemblea regionale e che, a cura della Segreteria, la presente decisione, con l'annessa relazione, sia trasmessa al Presidente della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1946, n. 655.

Così deciso nella Camera di Consiglio delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana il 9 luglio 1968 con l'intervento dei suindicati magistrati.

IL RELATORE ED ESTENSORE

F.to: Lo Monte

IL PRESIDENTE

F.to: ROSSANO

PARTE I.

**IL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1962-63, 1963-64 e 1964 (2° semestre)**

PAGINA BIANCA

IL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1962-63 - 1963-64 - 1964 (secondo semestre)

ESERCIZIO 1962-63

CONTO DEL BILANCIO

PAGINA BIANCA

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1962-63.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962-63 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 160.133.737.500.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1962-63 risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Entrate	L.	217.545.113.985
Spese	»	220.613.275.151

Con un disavanzo finanziario previsto in via definitiva in . . . L. 3.068.161.166

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	153.238.779.960
Spese	»	193.079.614.376

Con un disavanzo finanziario accertato in . . . » 39.840.834.416

Risultava, pertanto, a chiusura di esercizio, un peggioramento, rispetto alla previsione definitiva, di lire 36.772.673.250.

I dati della gestione di competenza sopra esposti riguardano il bilancio nel suo complesso. Qui di seguito sono esaminate le risultanze del bilancio stesso distintamente per categoria.

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive:*

Per quanto si riferisce alla detta categoria di bilancio, la gestione di competenza dell'esercizio 1962-63 presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	120.682.415.910
Spese	»	161.139.366.685

Con un disavanzo di L. 40.456.950.775

Poiché la previsione definitiva dell'esercizio presentava un disavanzo di lire 46.084.827.166, il disavanzo accertato come sopra, in lire 40.456.950.775, indica un miglioramento di lire 5.627.876.391.

Tale miglioramento risulta determinato da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da:

Maggiori entrate accertate per	L.	9.178.481.404
Minori spese accertate (economie) per	»	4.119.447.981
	L.	13.297.929.385

e gli altri da:

Minori entrate accertate per	L.	7.670.052.994
Con un supero dei primi sui secondi per l'appunto di	L.	5.627.876.391

Fra le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive, sono da segnalare:

nelle imposte dirette: lire 1.913.532.082 per l'imposta di ricchezza mobile comprese le quote di imposta sui redditi di ricchezza mobile sui prodotti negli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione (capitolo 23), lire 403.431.131 per l'imposta sui fabbricati (capitolo 22) e lire 201.032.289 per l'imposta sui terreni (capitolo 20);

nelle tasse ed imposte indirette sugli affari: lire 1.526.378.572 per l'imposta di congruaggio sui prodotti industriali (capitolo 31), lire 1.281.639.538 per l'imposta di registro (capitolo 29) e lire 479.652.883 per l'imposta generale sull'entrata (capitolo 30);

nelle dogane ed imposte indirette sui consumi: lire 748.434.390 per diritti dello 0,50 per cento per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate dall'estero (capitolo 57) e lire 155.602.700 per diritti doganali ed imposte indirette sui consumi di qualsiasi natura non specificatamente elencati (capitolo 204).

Per quanto concerne, invece, le minori entrate sono degne di menzione quelle relative ai seguenti cespiti:

proventi derivanti dalla coltivazione di miniere di idrocarburi liquidi e gassosi - capitolo 7 - lire 1.747.263.766;

proventi derivanti dall'aumento dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni - capitolo 85 - lire 1.709.988.321;

dogane e diritti marittimi - capitolo 54 - lire 695.122.485;

tasse sulle concessioni governative - capitolo 41 - lire 645.735.730;

imposte sul consumo del caffè - capitolo 52 - lire 640.480.415;

imposta complementare progressiva sul reddito complessivo - capitolo 24 - lire 417.510.970;

imposta ipotecaria - capitolo 35 - lire 349.153.918;

imposte di surrogazione del registro e del bollo - capitolo 33 - lire 331.696.442.

Per ciò che si riferisce alle economie accertate in confronto alle previsioni definitive di spesa, è da notare che nella sopraindicata cifra di lire 4.119.447.981 sono comprese, per un importo complessivo di lire 468.850.000, eliminazione di fondi inerenti a capitoli vari, il cui stanziamento risultava, a chiusura di esercizio, interamente non utilizzato.

Sempre fra le economie sono degne di menzione le seguenti: lire 1.776.154.500 nel fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative (capitolo 65), lire 170.887.849 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori ed al personale destinato alle Commissioni provinciali di controllo (capitolo 43), lire 146.045.402 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale direttivo, insegnante e non insegnante (capitolo 403), lire 122.448.635 nel rimborso ai comuni ed ai liberi consorzi degli oneri per i servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione (capitolo 103).

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Per ciò che riguarda detta categoria di bilancio, le previsioni definitive risultavano stabilite in via definitiva come appresso:

Entrate	L.	46.300.000.000
Spese	»	3.283.334.000
		<hr/>
Con un avanzo di	L.	43.016.666.000
		<hr/> <hr/>

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	83.176.870
Spese	»	—
		<hr/>
Con un avanzo di	L.	83.176.870
		<hr/> <hr/>

che dimostra un peggioramento sotto il profilo contabile-finanziario di lire 42.933.489.130 rispetto all'avanzo previsto in via definitiva ammontante a lire 43.016.666.000.

L'indicato peggioramento, peraltro di natura contabile finanziaria, corrisponde alla differenza fra l'ammontare delle minori entrate accertate per certuni cespiti e quello delle maggiori entrate e da economie accertate per altri cespiti (1).

Poiché dalle inadempienze delle disposizioni di leggi, che predisponavano ai fini del pareggio, la contrazione dei prestiti per lire 46.300.000.000, è derivato un disavanzo finanziario accertato di lire 39.840.834.416, occorrerà che venga proposta sanatoria legislativa, da inserire nel disegno di legge di approvazione del rendiconto, con la quale si stabilisca anche il modo di copertura del predetto disavanzo.

In tal senso dovrà farsi pertanto espressa riserva.

CATEGORIA III. — *Partite di giro.*

Al 30 giugno 1963 le entrate e le spese previste, da questa categoria, figuravano in bilancio per un importo di lire 52.071.126.485, a pareggio.

In sede consuntiva risultarono i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	32.473.187.180
Spese	»	31.940.247.691

Maggiore accertamento di entrata	L.	532.939.489

e pertanto la competenza di detta categoria, per l'esercizio 1962-63, si chiude con un maggiore accertamento di entrata per lire 532.939.489.

Il predetto maggiore accertamento di entrata si è verificato nei seguenti capitoli delle partite di giro vere e proprie e nella gestione dell'Azienda speciale per la celebrazione del centenario dell'unità d'Italia:

n. 168 - Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti all'Ente autonomo portuale di Messina per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Messina	L.	83.894.070
n. 171 - Ricupero delle quote anticipate sull'annualità dei contributi concessi all'Ente fiera del Mediterraneo	L.	25.000.000
n. 172 - Ricupero delle quote anticipate sulle annualità dei contributi concessi all'Ente fiera di Messina	L.	25.000.000
n. 175 - Somme da versarsi al Ministero della difesa per la partecipazione alla spesa per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo	L.	301.026.532
n. 178 - Ricupero delle somme versate alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia per la costituzione del Fondo di rotazione per industrie turistiche alberghiere a termine della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3 e di entrate derivanti dall'imposta di soggiorno riscosse dalla Regione destinate ad alimentare il Fondo di rotazione medesimo	L.	97.798.887
n. 219 - Entrate per la gestione dell'Azienda speciale per la celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia	L.	220.000

(1) Rispetto alle previsioni definitive si sono avute infatti:

Minori entrate accertate	L.	46.300.000.000
Maggiori entrate accertate	L.	83.176.870
Economie	»	3.283.334.000

Peggioramento	L.	42.933.489.130

Al sopra indicato maggiore accertamento di entrata in conto competenza dell'esercizio corrisponde, come si evince dalle note segnate nel rendiconto medesimo, una minore entrata accertata, di pari importo, sul conto dei residui dei rispettivi capitoli.

È da notare, infine, che rispetto allo stanziamento del capitolo 816 - Spese per conto di terzi; del capitolo 817 - Spese per la gestione dell'Azienda speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Regione e del capitolo 825 - Spese per la gestione dell'Azienda speciale della zona industriale di Messina - si sono verificati maggiori accertamenti di spese rispettivamente per lire 5.570.468, lire 38.378.396 e lire 13.414.115.

Giusta quanto si avverte con le note in calce al consuntivo, tali eccedenze trovano compenso nei maggiori accertamenti dei corrispondenti capitoli di entrata (capitolo 180, capitolo 181 e capitolo 189).

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio, le risultanze complessive riguardanti la gestione dei residui dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori, erano le seguenti:

Residui passivi	L.	179.303.028.587
Residui attivi	»	108.807.329.842
		70.495.698.745
Con una eccedenza passiva di	L.	70.495.698.745

Le cifre relative a ciascun capitolo sono state riportate esattamente, nell'apposita sezione, ai capitoli corrispondenti del conto del bilancio per l'esercizio 1962-63.

Durante l'esercizio da ultimo citato, a seguito di più esatti accertamenti, sono state registrate variazioni alle consistenze al 1° luglio 1962 per i seguenti importi complessivi:

Nei residui attivi:

Aumenti	L.	1.763.649.349
Diminuzioni	»	1.150.609.704
		613.039.645
Aumento netto nei residui attivi	L.	613.039.645

Nei residui passivi:

Diminuzioni	L.	10.855.455.194
Aumenti	»	2.196.980
		10.853.258.214
Diminuzione netta nei residui passivi	»	10.853.258.214

Pertanto, rispetto all'eccedenza passiva accertata alla fine del precedente anno finanziario, la gestione dei residui degli esercizi anteriori si è chiusa con un miglioramento di L. 11.466.297.859

Fra le variazioni, verificatesi durante l'esercizio in rapporto alla consistenza dei residui attivi al 1° luglio 1962, sono da segnalare:

Aumenti:

nelle tasse ed imposte indirette sugli affari: lire 816.753.376 per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari (capitolo 39), lire 455.529.355 per imposta di registro (capitolo 29), lire 53.089.155 per diritti erariali sugli ingressi agli spettacoli cinematografici (capitolo 43) e lire 48.762.705 per imposta di bollo (capitolo 32);

nelle entrate diverse: lire 128.584.625 per entrate eventuali diverse (capitolo 150).

Diminuzioni:

tasse automobilistiche - capitolo 42 - lire 399.919.687;
imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - capitolo 117 - lire 79.469.101;
multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative - capitolo 63 - lire 29.419.406;
imposta sulle successioni e sulle donazioni - capitolo 27 - lire 28.634.241.

Rispetto alla ripresa al 1° luglio 1962 dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori si è verificata una eccedenza di spesa sul capitolo 816 - Spese per conto terzi - per lire 2.196.980.

Secondo quanto è dichiarato nel rendiconto, tale eccedenza trova compenso nel maggiore accertamento di pari importo del corrispondente capitolo di entrata (capitolo 180).

Le variazioni effettive in diminuzione verificatesi nei residui passivi durante l'esercizio, in rapporto alla consistenza iniziale, ammontano a lire 10.855.455.194. Tale somma comprende l'importo totale della eliminazione dei residui passivi della parte ordinaria del bilancio non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono per lire 504.373.294, la eliminazione della somma di lire 3 miliardi disposta in forza dell'articolo 12 della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11 (capitolo 703 lire 500.000.000 - capitolo 705 lire 1.500.000.000 - capitolo 719 lire 500.000.000 - capitolo 964 lire 500.000.000 destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla legge sopra citata concernenti il conglobamento e l'adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale, e comprende altresì l'importo delle economie appurate a chiusura di esercizio per lire 7.351.081.900.

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione di bilancio 1962-63 si concretarono, per quanto concerne l'entrata, in un ammontare di versamenti di lire 144.189.428.611 e, per quanto si riferisce alla spesa, in un totale di pagamenti di lire 134.672.122.512 con una eccedenza attiva di lire 9.517.306.099.

Le operazioni medesime, in relazione agli esercizi ai quali si riferivano, furono imputate al bilancio come segue:

Versamenti:

in conto competenza	L.	106.211.910.835
in conto residui	»	37.977.517.776
	L.	<u>144.189.428.611</u>

Pagamenti:

in conto competenza	L.	91.592.044.682
in conto residui	»	43.080.077.830
		<u>134.672.122.512</u>
Eccedenza attiva come sopra	L.	<u>9.517.306.099</u>

Per quanto riguarda i versamenti si osserva che il loro importo complessivo rappresenta il 54,89 per cento dell'ammontare totale degli accertamenti in entrata (1).

(1) Competenza	L.	153.238.779.960
Residui	»	109.420.369.487
		<u>262.659.149.447</u>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per ciò che si riferisce, invece, ai pagamenti si nota che la sopraindicata cifra corrisponde al 37,25 per cento dell'ammontare complessivo degli impegni (1).

Sempre in materia di pagamenti è da notare che per quelli riguardanti la competenza dell'esercizio il loro importo è stato di lire 91.592.044.682 su un totale di impegni di lire 193.079.614.376 (47,43 per cento); per ciò che attiene, invece, ai residui, i pagamenti in conto dei medesimi ammontano a lire 43.080.077.837 su un ammontare di impegni di lire 168 miliardi 449.770.373 (25,57 per cento).

IV. — RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1962-63.

Alla chiusura dell'esercizio 1962-63, i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui passivi	L.	226.857.262.237
Residui attivi	»	118.469.720.836
Con una eccedenza passiva di	L.	108.387.541.401
che, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in »		70.495.698.745
indica un peggioramento nella situazione dei residui di	L.	37.891.842.656

Fra la chiusura dell'esercizio 1961-62 e 1962-63 si registrò, infatti, un incremento nei residui passivi di lire 47.554.233.650, corrispondente al 26,52 per cento ed uno nei residui attivi di lire 9.662.390.994 pari all'8,88 per cento.

I residui attivi sono costituiti da somme riscosse e non versate per L. 40.308.819.939 da somme rimaste da riscuotere per » 78.160.900.897

Riguardo alle somme riscosse e non versate va messo in evidenza che l'importo predetto comprende la somma di lire 26.764.336.440 relativa ad entrate acquisite di fatto, nel corso dei vari anni alla cassa dello Stato, ma la cui pertinenza di diritto è tuttora contestata dalla Regione e sulla cui definitiva attribuzione, secondo chiarimenti forniti dall'Amministrazione del bilancio, dovrà vertere il regolamento dei progressi rapporti finanziari tra Stato e Regione giusta l'articolo 2 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 aprile 1948, n. 507 e ribadito di recente dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1965, n. 1074.

Rispetto alle somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1963, sono da segnalare quelle relative ai seguenti capitoli:

- capitolo 166 - entrate per ricupero di anticipazioni diverse, lire 46.542.313.742;
- capitolo 27 - imposta sulle successioni e donazioni, lire 4.590.011.074;
- capitolo 29 - imposta di registro, lire 4.026.421.553;
- capitolo 168 - ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti all'Ente autonomo portuale di Messina per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Messina, lire 3.152.105.930.

Sono da menzionare, in considerazione del loro elevato importo, i residui passivi, riguardanti i seguenti capitoli di bilancio:

- n. 59 - somme da versare allo Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1948, n. 507 e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, lire 22.500.000.000;
- n. 576-bis - somma destinata alla costituzione del fondo per il credito agrario di esercizio istituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14, lire 20.000.000.000;
- n. 984 - fondo destinato per la costruzione di case a tipo popolare, lire 11.063.694.479.

(1) Competenza	L.	193.079.614.376
Residui	»	168.449.770.373
Totale accertamenti spese	L.	361.529.384.749

CONTO DEL PATRIMONIO

PAGINA BIANCA

I. — SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 il conto generale del patrimonio della Regione presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	221.817.826.616
Passività	»	233.105.419.860
Con una eccedenza passiva di		L. 11.287.593.244

che, rispetto all'eccedenza attiva esistente alla chiusura dell'esercizio 1961-1962, in » 13.870.328.981

Segna un peggioramento di L. 25.157.922.225

II. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE.

Le attività e passività finanziarie della Regione alla chiusura dell'esercizio 1962-63 ammontavano rispettivamente a lire 149.114.168.782 e a lire 230.479.577.172, con una eccedenza passiva di lire 81.365.408.390. Ponendo a raffronto tale eccedenza passiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1961-62 in lire 52.990.871.833, risulta che la situazione finanziaria nell'esercizio 1962-63 ha registrato un peggioramento di lire 28.374.536.557.

I dati inerenti alla situazione finanziaria alla chiusura degli esercizi 1961-62 e 1962-63 sono qui di seguito riportati con la indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi finanziari durante l'esercizio 1962-63.

	Alla chiusura dell'esercizio 1961-62	Alla chiusura dell'esercizio 1962-63	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1962-63
<i>Attività finanziarie:</i>			
Fondo di cassa	20.873.066.944	30.414.805.946	+ 9.541.739.002
Crediti di tesoreria	211.906.250	229.642.000	+ 17.735.750
Residui attivi di bilancio	108.807.329.842	118.469.720.836	+ 9.662.390.994
Insieme delle attività finanziarie	129.892.303.036	149.114.168.782	+ 19.221.865.746
<i>Passività finanziarie:</i>			
Debiti di tesoreria	3.580.146.282	3.622.314.935	+ 42.168.653
Residui passivi di bilancio	179.303.028.587	226.857.262.237	+ 47.554.233.650
Insieme delle passività finanziarie	182.883.174.869	230.479.577.172	- 47.596.402.303
Differenza fra le attività e passività finanziarie	52.990.871.833	81.365.408.390	- 28.374.536.557

III. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON FINANZIARIE.

Alla chiusura dell'esercizio 1962-63, le attività e passività non finanziarie della Regione ammontavano rispettivamente a lire 72.703.657.834 e a lire 2.625.842.688 con una eccedenza attiva di lire 70.077.815.146. Confrontando tale eccedenza con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1961-62, in lire 66.861.200.814, si rileva che durante l'esercizio 1962-63, in questo settore del patrimonio regionale, si è avuto un miglioramento di lire 3.216.614.332.

IV. — RISULTATO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1962-63.

Come innanzi rilevato il conto del patrimonio della Regione per l'esercizio 1962-63 si è chiuso con un peggioramento di lire 25.157.922.255 rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente.

Occorre esaminare, in questa sede, le componenti nette del detto peggioramento riportato nel conto delle rendite e delle spese (Sezione III del conto generale del patrimonio).

LA GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

Come può rilevarsi dalla « Dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza e il conto patrimoniale » (Sezione II del conto patrimoniale) le entrate accertate nell'esercizio 1962-63 in lire 153.238.779.960, comportarono nel settore del patrimonio non finanziario una diminuzione di attività di lire 190.316.923 per cui le entrate, depurate dal totale di dette variazioni, ammontano a lire 153.048.463.037.

A loro volta le spese accertate nell'esercizio in lire 193.079.614.376 comportarono nel detto settore un aumento di attività di lire 3.431.918.188, onde le spese medesime, depurate del detto aumento, ammontarono a lire 189.647.696.188.

Oltre i dati sopra riportati, relativi alla gestione del bilancio per la competenza dell'esercizio 1962-63, sono compresi nel conto economico quelli concernenti:

La gestione dei residui degli esercizi precedenti.

Nella parte attiva del conto:

Aumento nei residui attivi	L.	613.039.645
Diminuzione nei residui passivi per rettificazione e più esatti accertamenti in	»	10.348.884.920
cui vanno aggiunte le spese imputate ai residui per acquisti di beni e per estinzioni di passività in	»	488.418.302
	L.	<u>11.450.342.867</u>

Nella parte passiva del conto:

Entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazione di crediti ed accensioni di passività	L.	9.031.941
	L.	<u>9.031.941</u>

I dati esposti possono essere riepilogati come segue:

Rendite ed altri aumenti patrimoniali:

Entrate di competenza dell'esercizio 1962-63 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario	L.	153.048.463.037
Aumento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti	»	11.450.342.867
	L.	<u>164.498.805.904</u>

Spese ed altre diminuzioni patrimoniali:

Spese di competenza dell'esercizio 1962-63 depu- rate dalle variazioni verificatesi nel settore patrimo- niale non finanziario	L.	189.647.696.188	
Entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazione di crediti ed accensioni di passività »		9.031.941	» 189.656.728.129
			<hr/>
Peggioramento patrimoniale come sopra indicato	L.		25.157.922.225
			<hr/> <hr/>

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE
SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1962-63.

Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1962-63 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 1.580.200.000.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1962-63 risultarono stabilite in via definitiva e sempre in pareggio nella somma complessiva di lire 1.745.910.700.

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	1.758.997.510
Spese (1)	»	1.705.703.315
		<hr/>
Con un avanzo accertato in	L.	53.294.195
		<hr/> <hr/>

I dati della gestione di competenza sopra riportati riguardano il bilancio nel suo complesso. Le risultanze della gestione relativa a ciascuna categoria del bilancio sono esaminate qui di seguito.

CATEGORIA I. — *Entrate e Spese effettive:*

Per ciò che concerne detta categoria di bilancio, la gestione di competenza presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	1.758.997.510
Spese (1)	»	1.705.703.315
		<hr/>
Avanzo accertato in	L.	53.294.195
		<hr/> <hr/>

che rappresenta un miglioramento accertato nei confronti delle previsioni definitive risultate a pareggio.

Il sopraindicato miglioramento risulta determinato da componenti positive e negative, le une rappresentate da:

Maggiori entrate accertate per	L.	38.257.197
Minori spese accertate per	»	40.207.385
		<hr/>

e le altre:

	L.	78.464.582
da minori entrate accertate per	»	25.170.387
		<hr/>

Con un supero delle prime sulle seconde per l'appunto di . . .	L.	53.294.195
		<hr/> <hr/>

(1) Escluso l'avanzo di gestione in lire 72.774.450.

Le maggiori entrate accertate, rispetto alle previsioni definitive, sono quelle che si riferiscono ai seguenti articoli di bilancio:

- n. 2 - Fitti attivi, lire 4.917.616;
- n. 3 - Entrate ordinarie diverse, lire 7.886.327;
- n. 4 - Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa dell'Azienda, lire 19.652.556;
- n. 9 - Entrate straordinarie diverse ed eventuali, lire 5.800.698.

Per quanto concerne, invece, i minori accertamenti di entrata, rispetto alle previsioni definitive, è da rilevare che detti minori accertamenti si sono verificati sul seguente articolo di bilancio:

- n. 1 - Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti, lire 25.170.387.

Per ciò che si riferisce poi alle economie accertate in confronto alle previsioni definitive delle spese, sono da menzionare per il loro elevato importo le seguenti:

lire 29.868.999 nei compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 4), lire 2 milioni 720.150 nelle imposte, sovrainposte, canoni e censi (articolo 16), lire 1.718.975 nelle spese postali, telegrafiche e telefoniche (articolo 13), lire 1.556.453 nelle paghe ed altri assegni fissi al personale salariato addetto alla pulizia dei locali degli Uffici. Indennità di licenziamento articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 19. Assegno mensile di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1962, n. 9 (articolo 12), lire 1.151.360 negli assegni mensili al personale previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 9 marzo 1962, n. 9 (articolo 2), 772.000 nel fitto di locali e canoni di acqua (articolo 14), lire 695.400 nelle spese per il funzionamento degli uffici, riscaldamento ed illuminazione, materiale di cancelleria e rilegature, forniture di materiali speciali, di stampati, di carta, di stampa e di carta bianca e per lettere; materiali per la pulizia dei locali (articolo 11), lire 568.000 nella apicoltura, potature; ripuliture e diradamenti; prevenzione incendi ed apertura e manutenzione di viali di sicurezza; distruzione di insetti e parassiti vegetali; mantenimento di scorte vive per il servizio delle foreste; amministrazione dei poderi; rilievi topografici, tassatori e confinazioni; spalatura neve, piscicoltura (articolo 26).

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Il consuntivo non presenta alcun accertamento riguardo a tale categoria, i cui articoli, nel bilancio di previsione, figuravano per memoria.

CATEGORIA III. — *Operazioni per conto terzi:*

Per ciò che riguarda detta categoria, i cui articoli, nel bilancio di previsione, figuravano per memoria, la gestione di competenza dell'esercizio non presenta alcun accertamento.

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio, le risultanze complessive riguardanti la gestione dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori erano le seguenti:

Residui attivi	L.	978.687.085
Residui passivi	»	2.740.468.925

Con una eccedenza passiva di	L.	1.761.781.900

Durante l'esercizio 1962-63 si sono verificate nei residui passivi rispetto alle consistenze al 1° luglio 1962 delle diminuzioni, per economie accertate, per un importo di lire 19.480.255.

Pertanto, rispetto all'eccedenza passiva accertata alla fine del precedente anno finanziario, la gestione dei residui degli esercizi precedenti si è chiusa con un miglioramento di lire 19.480.255.

Fra le economie appurate alla chiusura dell'esercizio, sono da segnalare le seguenti:

articolo 1 - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale inquadrato nei ruoli transitori, lire 8.685.790;

articolo 34 - Lavori destinati a migliorare la resa dei pascoli dei terreni di proprietà dell'Azienda o dell'ampliamento degli stessi. Lavori di rimboschimento, rinsaldamento e sistemazione dei terreni e dei boschi di proprietà dell'Azienda ed impianto ed ampliamento di vivai forestali occorrenti ai lavori stessi, lire 4.940.869;

articolo 25 - Manutenzione ordinaria di fabbricati demaniali, opifici, linee telefoniche ed elettriche; strade, ponti e fossi; siepi, chiudende e cartelli indicatori, sorgive ed acquedotti; bandite di caccia; esercizio e manutenzione dei vivai, lire 3.014.472;

articolo 32 - Costruzione e riparazione di strade e di fabbricati; impianti di linee telegrafiche, elettriche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi; condutture ed allacciamenti idrici; impianti opifici; acquisto di scorte vive e morte per i poderi dell'Azienda; costruzione di muri, siepi e chiudende, lire 1.184.601;

articolo 26 - Apicoltura; potature; ripuliture e diradamenti; prevenzione incendi ed apertura e manutenzione di viali di sicurezza; distruzione insetti e parassiti vegetali; mantenimento di scorte vive per il servizio della foresta; amministrazione dei poderi; rilievi topografici, tassatori e confinazioni; spalatura neve; piscicoltura, lire 785.398.

III. — L'AVANZO DI GESTIONE.

L'avanzo di gestione, da versare al bilancio della Regione, si determina come segue:

Avanzo accertato nella gestione di competenza dell'esercizio	L.	53.294.195
Più il miglioramento accertato nella gestione dei residui degli esercizi precedenti	»	19.480.255
	L.	<u>72.774.450 (1)</u>

La cifra da ultimo citata è registrata all'articolo 31 (Spesa) del bilancio dell'Azienda e al capitolo 3 dell'Entrata del bilancio della Regione.

IV. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1962-63 presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

in conto competenza	L.	1.291.114.510
in conto residui	»	128.670.975
	L.	<u>1.419.785.485</u>

Pagamenti:

in conto competenza	L.	1.098.963.737
in conto residui	»	416.314.736
		<u>1.515.278.473</u>
Con una eccedenza passiva di	L.	<u>95.492.988</u>

(1) È da tener presente che fra le entrate effettive vi è un contributo straordinario a pareggio, a carico della Regione per lire 972.410.700 (art. 12).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

V. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1962-63.

Alla chiusura dell'esercizio 1962-63, i residui da riportare all'esercizio 1963-64 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	1.317.899.050
Residui passivi	»	2.984.187.962
Con una eccedenza passiva di		
	L.	1.666.288.912
che, rispetto a quella esistente alla chiusura del precedente esercizio in	»	1.761.781.900
pone in luce un miglioramento di	L.	95.492.988

VI. — LA SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 il conto generale del patrimonio della Azienda presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	4.834.827.664
Passività	»	2.984.237.197
Con una eccedenza attiva di		
	L.	1.850.590.467
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1961-62 in	»	1.846.029.942
segna un miglioramento di	L.	4.560.525

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate verificatesi dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, nella consistenza patrimoniale accertata al 30 giugno 1962.

Per le attività

Aumenti:

nelle finanziarie	L.	1.887.668.485
nei crediti e titoli vari di credito	»	—
negli immobili, mobili e oggetti diversi	»	49.081.440
nel materiale scientifico ed artistico	»	500.000
	L.	1.937.249.925

Diminuzioni:

nelle passività finanziarie	L.	1.643.949.448
nei crediti e titoli vari di credito	»	45.020.915
Aumento netto nelle attività		
	L.	248.279.562

Per le passività

Aumenti:

nelle sole passività finanziarie	L.	679.514.028
--	----	-------------

Diminuzioni:

nelle sole passività finanziarie	»	435.794.991
--	---	-------------

Aumento netto nelle passività		
	»	243.719.037

Torna così il miglioramento patrimoniale come sopra indicato	L.	4.560.525
--	----	-----------

FONDO DI SOLIDARIETA NAZIONALE DELL'ESERCIZIO 1962-63

CONTO DEL BILANCIO

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1962-63.

Nel bilancio di previsione del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1962-63 le entrate e le spese erano stabilite rispettivamente in lire 46.700.000.000 e lire 52.700.000.000 con un disavanzo finanziario di lire 6.000.000.000.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1962-63 risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Entrate	L.	46.700.000.000
Spese	»	54.630.000.000

Con un disavanzo finanziario previsto in via definitiva di . . .	L.	7.930.000.000
--	----	---------------

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	34.870.242.133
Spese	»	9.629.999.999

Con un avanzo finanziario accertato in . . .	L.	25.240.242.134
--	----	----------------

Risultava, pertanto, a chiusura di esercizio un miglioramento rispetto alla previsione definitiva di lire 33.170.242.134.

Tale miglioramento risulta determinato da soli elementi positivi rappresentati da maggiori accertamenti di entrata sui seguenti capitoli:

Cap. 1 - Fondo di solidarietà nazionale da versarsi dallo Stato di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 . . .	L.	2.846.731.000
Cap. 2 - Somme da introitare in relazione ai recuperi affluiti al bilancio della Regione da utilizzare per far fronte a maggiori oneri relativi all'attuazione delle spese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5	»	203.056.133
Cap. 4 - Interessi attivi sul conto di cassa	»	120.455.000
	L.	3.170.242.133

e da economie sui seguenti capitoli:

Cap. 1 - Fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana	L.	30.000.000.000
Cap. 14 - Spese per la viabilità esterna con particolare riguardo a quella di interesse economico-regionale	1 »	30.000.000.001

Torna così il miglioramento di	L.	33.170.242.134
--	----	----------------

È da rilevare, infine, che tanto nell'entrata che nella spesa della III categoria - Partite di giro - è stata operata l'eliminazione dello stanziamento di lire 15.000.000.000 (capitolo 5 dell'entrata e capitolo 28 della spesa).

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

I residui degli esercizi anteriori, risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, sono stati ripresi esattamente nel 1962-63 per gli importi qui di seguito indicati:

Residui attivi	L.	57.354.179.457
Residui passivi	»	44.410.371.375
Con una eccedenza attiva di	L.	12.943.808.082

Dal consuntivo in esame si rileva che il sopraindicato importo dei residui passivi ha subito, durante l'esercizio 1962-63, delle variazioni in diminuzione per lire 13.356.

Di conseguenza, le risultanze complessive della gestione in oggetto, alla chiusura dell'esercizio 1962-63, risultarono così stabilite:

Residui attivi	L.	57.354.179.457
Residui passivi	»	44.410.358.019
Con una eccedenza attiva di	L.	12.943.821.438

Il sopraindicato importo di lire 13.356 rappresenta un miglioramento nei residui passivi rispetto al carico iniziale.

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1962-63 presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

in conto competenza	L.	2.023.511.133
in conto residui	»	19.518.931.498
	L.	21.542.442.631

Pagamenti:

in conto competenza	L.	1.665.757.130
in conto residui	»	8.441.758.256
Con una eccedenza attiva di	L.	11.434.927.245

IV. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1962-63.

Alla chiusura dell'esercizio 1962-63 i residui da riportare all'esercizio 1963-64 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	70.681.978.959
Residui passivi	»	43.932.842.632
Con una eccedenza attiva di	L.	26.749.136.327

la quale rispetto a quella attiva esistente alla chiusura dell'esercizio 1961-62 in » 12.943.808.082

pone in luce un miglioramento di L. 13.805.328.245

FONDO DI CASSA - RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI

Le attività e le passività patrimoniali del Fondo alla chiusura dell'esercizio 1962-63 ammontavano rispettivamente a lire 122.819.675.637 e a lire 43.932.842.632 con una eccedenza attiva di lire 78.886.833.005.

Ponendo a raffronto tale eccedenza attiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1961-62 in lire 53.646.577.515, risulta che la situazione patrimoniale dell'esercizio 1962-63 ha avuto un miglioramento di lire 25.240.255.490 corrispondente all'importo complessivo degli accertamenti attivi nel conto della competenza e delle economie registrate in conto resti:

Accertamenti attivi nel conto della competenza	L.	25.240.242.134
Economie appurate in conto resti	»	13.356

Miglioramento come sopra indicato . . . L. 25.240.255.490

I dati inerenti alla situazione patrimoniale alla chiusura dell'esercizio 1961-62 e 1962-63 vengono qui di seguito riportati con la indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi patrimoniali nell'esercizio 1962-63.

	Alla chiusura dell'esercizio 1961-62	Alla chiusura dell'esercizio 1962-63	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1962-63
<i>Attività:</i>			
Fondo di cassa	40.702.769.433	52.137.696.678	+ 11.434.927.245
Residui attivi	57.354.179.457	70.681.978.959	+ 13.327.799.502
Insieme delle attività	98.056.948.890	122.819.675.637	+ 24.762.726.747
<i>Passività:</i>			
Residui passivi	44.410.371.375	43.932.842.632	- 477.528.743
Differenza	53.646.577.515	78.886.833.005	+ 25.240.255.490

PAGINA BIANCA

ESERCIZIO 1963-64

CONTO DEL BILANCIO

PAGINA BIANCA

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1963-64.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1963-64 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 168.914.257.783.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1963-64 risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Entrate	L.	188.657.116.315
Spese	»	199.575.116.315
Con un disavanzo finanziario previsto in via definitiva in		
	L.	10.918.000.000

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	156.182.614.970
Spese	»	173.788.858.687
Con un disavanzo finanziario accertato in L.		
		17.606.243.717

Risultava, pertanto, a chiusura di esercizio, un peggioramento rispetto alla previsione definitiva di lire 6.688.243.717.

I dati della gestione di competenza sopra esposti riguardano il bilancio nel suo complesso. Qui di seguito sono esaminate le risultanze del bilancio stesso distintamente per categorie.

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive:*

Per quanto si riferisce alla detta categoria di bilancio, la gestione di competenza dell'esercizio 1963-64 presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	120.945.596.767
Spese	»	138.682.717.204
Con un disavanzo di		
	L.	17.737.120.437

Poiché la previsione definitiva dell'esercizio presentava un disavanzo di lire 26.434.666.000, si rileva un miglioramento di lire 8.697.545.563.

Tale miglioramento risulta determinato da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da:

Maggiori entrate accertate per	L.	10.127.019.060
Minori spese accertate (economie) per	»	7.522.649.173
	L.	17.649.668.233

e gli altri da:

Minori entrate accertate per	L.	8.950.730.076
Eccedenza di spesa per	»	1.392.594
		8.952.122.670
Con un supero dei primi sui secondi per l'appunto di		
	L.	8.697.545.563

La eccedenza di spesa, di cui sopra è cenno, si riferisce al seguente capitolo:

n. 546 - Contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana - lire 1.392.594.

Della suddetta eccedenza dev'essere proposta sanatoria dal Governo regionale mediante inserzione di apposita disposizione nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale.

Fra le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive, sono da segnalare:

Nelle tasse ed imposte indirette sugli affari: lire 2.030.521.855 per l'imposta di registro (capitolo 31), lire 1.741.616.022 per l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (capitolo 33), lire 835.792.168 per l'imposta sull'entrata (capitolo 32) e lire 203.894.560 per i diritti erariali sugli ingressi agli spettacoli ordinari (capitolo 46);

Nei proventi e contributi speciali: lire 917.491.824 per l'addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, imposta di successione, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrainposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli (capitolo 86);

Nelle dogane ed imposte indirette sui consumi: lire 846.085.775 per diritti dello 0,50 per cento per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate dall'estero (capitolo 59), lire 66.039.810 per diritti doganali ed imposte indirette sui consumi di qualsiasi natura, non specificatamente elencati (capitolo 209) e lire 49.579.380 nella sovrainposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (capitolo 58).

Per quanto concerne, invece, le minori entrate accertate sono degne di menzione quelle relative ai seguenti cespiti:

Imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta sui redditi di ricchezza mobile sui prodotti degli stabilimenti ed impianti in Sicilia delle imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori del territorio della Regione (capitolo 25) lire 1 miliardo 995.621.176;

Proventi derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (capitolo 6) lire 1.890.914.748;

Tasse sulle concessioni governative (capitolo 43) lire 834.584.156.

Per ciò che si riferisce alle economie accertate in confronto alle previsioni definitive di spesa è da notare che nella sopraindicata cifra di lire 7.522.649.179, sono comprese, per un importo complessivo di lire 5.846.300.000, eliminazione di fondi inerenti a capitoli vari il cui stanziamento risultava, a chiusura di esercizio, interamente non utilizzato.

Sempre fra le economie sono degne di menzione le seguenti: lire 504.187.452 nel fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine (capitolo 64), lire 405.393.715 nell'indennità e premi a maestri delle scuole sussidiarie (capitolo 342), lire 160.108.360 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale del ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale. Indennità di cessazione dal servizio (capitolo 29), lire 140.582.003 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori (capitolo 48), lire 131.611.021 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori (capitolo 291).

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali:*

Per ciò che riguarda detta categoria di bilancio le previsioni definitive risultavano stabilite in via definitiva come appresso:

Entrate	L.	18.800.000.000
Spese	»	3.283.334.000
		15.516.666.000
Con un avanzo di	L.	15.516.666.000

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	77.510.400
Spese	»	—
Con un avanzo di		L. 77.510.400

che dimostra un peggioramento sotto il profilo contabile finanziario di lire 15.439.155.600 rispetto all'avanzo previsto in via definitiva e ammontante a lire 15.516.666.000.

L'indicato peggioramento, peraltro di natura contabile finanziaria, corrisponde alla differenza fra l'ammontare delle minori entrate accertate per certuni cespiti e quello delle maggiori entrate e da economie accertate per altri cespiti (1).

Poiché dalle inadempienze delle disposizioni di legge che predisponavano ai fini del pareggio la contrazione del prestito per lire 18.800.000.000, è derivato un disavanzo finanziario accertato in lire 17.606.243.717, occorrerà che venga proposta sanatoria legislativa, da inserire nel disegno di legge di approvazione del rendiconto, con la quale si stabilisca anche il modo di copertura del predetto disavanzo. In tal senso dovrà farsi pertanto espressa riserva.

CATEGORIA III. — *Partire di giro:*

Al 3 giugno 1694 le entrate e le spese previste da questa categoria, figuravano in bilancio per un importo di lire 50.087.808.532, a pareggio.

In sede consuntiva risultarono i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	35.159.507.803
Spese	»	35.106.141.483
Maggiore accertamento di entrate		L. 53.366.320

e pertanto la competenza di detta categoria, per l'esercizio 1963-64 si chiude con un maggiore accertamento di entrata per lire 53.366.320.

Il predetto maggiore accertamento di entrata si è verificato nei seguenti capitoli delle partite di giro vere e proprie e nella gestione dell'Azienda speciale per la celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia.

n. 174 — Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti alla Società Bacini siciliani	L.	5.801.480
n. 174 — Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti all'Ente autonomo portuale di Messina per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Messina	»	45.118.605
n. 179 — Ricupero delle somme versate alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia per la costituzione del fondo di rotazione per industrie turistiche alberghiere a termini della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3 ed entrate derivanti dall'imposta di soggiorno riscosse dalla Regione destinate ad alimentare il fondo di rotazione medesimo a termini dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174	»	2.410.120
n. 224 — Entrate per la gestione dell'Azienda speciale per la celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia	»	36.115
Torna così il maggiore accertamento di		L. 53.366.320

(1) Rispetto alle previsioni definitive si sono avute infatti:

Minori entrate accertate	L.	18.800.000.000
Maggiori entrate accertate	L.	77.510.400
Economie	»	3.283.334.000
Peggioramento		L. 15.439.155.600

Al sopraindicato maggiore accertamento di entrata in conto competenza dell'esercizio corrisponde, come si evince dalle note segnate nel rendiconto medesimo, una minore entrata accertata, di pari importo, sul conto dei residui dei rispettivi capitoli.

E da notare, infine, che rispetto allo stanziamento del capitolo 799 - Fondo di solidarietà alberghiera - destinato ad agevolare le iniziative per i nuovi impianti di piccoli alberghi, rifugi e posti di ristoro, nonché per l'ampliamento, rimodernamento e arredamento di quelli esistenti, del capitolo 803 - Spese per conto di terzi, del capitolo 805 - Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Gazzetta Ufficiale della Regione e del capitolo 810 - Spese per la gestione dell'Azienda speciale della zona industriale di Messina, si sono verificati maggiori accertamenti di spese, rispettivamente per lire 181.907, lire 4.755.665, lire 15.924.246 e lire 5.000.000.

Giusta quanto si avverte con le note in calce al consuntivo, tali eccedenze trovano compenso nei maggiori accertamenti dei corrispondenti capitoli di entrata (capitolo 178, capitolo 183, capitolo 185 e capitolo 190).

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio, le risultanze complessive riguardanti la gestione dei residui dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori, erano le seguenti:

Residui passivi	L.	226.857.262.237
Residui attivi	»	118.469.720.836
		<hr/>
Con una eccedenza passiva di	L.	108.387.541.401
		<hr/> <hr/>

Le cifre relative a ciascun capitolo sono state riportate esattamente, nell'apposita sezione, ai capitoli corrispondenti del conto del bilancio per l'esercizio 1963-64.

Durante l'esercizio da ultimo citato, a seguito di più esatti accertamenti, sono state registrate variazioni alle consistenze al 1° luglio 1963 per i seguenti importi complessivi:

Nei residui passivi:

Diminuzioni	L.	16.885.790.949
Aumenti	»	561.980
		<hr/>
Diminuzione netta nei residui passivi	L.	16.885.228.969

Nei residui attivi:

Diminuzioni	L.	1.175.756.885
Aumenti	»	1.129.107.709
		<hr/>
Diminuzione netta nei residui attivi	»	46.649.176

Pertanto, rispetto all'eccedenza passiva accertata alla fine del precedente anno finanziario, la gestione dei residui degli esercizi anteriori si è chiusa con un miglioramento di L. 16.838.579.793

Fra le variazioni verificatesi durante l'esercizio in rapporto alla consistenza dei residui attivi al 1° luglio 1963, sono da segnalare le seguenti:

Aumenti:

Nelle tasse ed imposte indirette sugli affari: lire 796.780.088 per canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari (capitolo 41), lire 136.418.277 per l'imposta generale sull'entrata (capitolo 32) e lire 57.813.795 per diritti erariali sugli ingressi agli spettacoli cinematografici (capitolo 45);

Nei rimborsi e concorsi nelle spese: lire 60.384.902 per entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte straordinaria del bilancio (capitolo 132).

Diminuzioni:

Imposta di registro (capitolo 31) lire 377.706.143;

Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (capitolo 65) lire 205.525.967;

Imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta sui redditi di ricchezza mobile sui prodotti degli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione (capitolo 25) lire 134.452.526;

Imposta sulle successioni e donazioni (capitolo 29) lire 118.592.247.

Rispetto alla ripresa al 1° luglio 1963 dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori si è verificata un'eccedenza sul capitolo 395 - Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - per lire 561.980.

Per tale eccedenza dovrà essere proposta sanatoria legislativa mediante inserzione di apposito articolo nel disegno di legge concernente l'approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1963-64.

Le variazioni effettive in diminuzione verificatesi nei residui passivi durante l'esercizio, in rapporto alla consistenza iniziale, ammontano a lire 16.885.790.949. Tale somma comprende l'importo totale della eliminazione dei residui passivi della parte ordinaria del bilancio non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono per lire 408.129.113, l'eliminazione della somma di lire 708.000.000 disposta in forza dell'articolo della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10 (capitolo 634, lire 400.000.000, capitolo 636, lire 308.000.000) relative alle spese concernenti il decentramento di attribuzioni regionali in materia di trasporti e provvidenze per favorire la municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea, comprende ancora l'eliminazione della somma di lire 9 miliardi disposta in forza dell'articolo 11 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 11 (capitolo 505, lire 1.400.000.000, capitolo 506, lire 1 miliardo 100.000.000, capitolo 610, lire 200.000.000, capitolo 613, lire 200.000.000, capitolo 614, lire 900 milioni, capitolo 622, lire 200.000.000, capitolo 627, lire 500.000.000, capitolo 632, lire 500 milioni, capitolo 662, lire 2 miliardi, capitolo 701, lire 1 miliardo, capitolo 912, lire 400 milioni, capitolo 913, lire 600.000.000) per l'estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti ed alle categorie assimilate, comprende altresì l'eliminazione della somma di lire 1.210.000.000 disposta in forza dell'articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 12 (capitolo 509, lire 420.000.000, capitolo 859, lire 500.000.000, capitolo 861, lire 100.000.000, capitolo 871, lire 140.000.000, capitolo 873, lire 50.000.000) per far fronte alle provvidenze in favore delle zone viticole colpite da peronospora, e comprende infine l'importo delle economie appurate a chiusura di esercizio per lire 5.559.661.836.

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1963-64 si concretarono, per quanto concerne le entrate, con un ammontare di versamento di lire 142.919.408.458, e, per quanto si riferisce alla spesa, in un totale di pagamento di lire 141.390.992.473 con una eccedenza attiva di lire 1.528.415.985.

Le operazioni medesime in relazione agli esercizi ai quali si riferivano, furono imputate al bilancio come segue:

<i>Versamenti:</i>	
in conto competenza	L. 104.584.764.185
in conto residui	» 38.334.644.273
	L. 142.919.408.458

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Pagamenti:

in conto competenza	L.	95.132.753.468	
in conto residui	»	46.258.239.005	L. 141.390.992.473
		<hr/>	
eccedenza attiva come sopra	L.		<u>1.528.415.985</u>

Per quanto riguarda i versamenti si osserva che il loro importo complessivo rappresenta il 52,04 per cento dell'ammontare totale degli accertamenti di entrata (1).

Per ciò che si riferisce, invece, ai pagamenti si nota che la sopraindicata cifra corrisponde al 36,84 per cento dell'ammontare complessivo degli impegni (2).

Sempre in materia di pagamenti è da notare che per quelli riguardanti la competenza dell'esercizio il loro ammontare è stato di lire 95.132.753.468 su un totale di impegni di lire 173.788.858.687 (54,74 per cento); per ciò che attiene, invece, ai residui, i pagamenti in conto dei medesimi ammontano a lire 46.258.239.005 su un ammontare di impegni di lire 209.972.033.268 (22,03 per cento).

IV. — RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1963-64.

Alla chiusura dell'esercizio 1963-64 i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui passivi	L.	242.369.899.482
Residui attivi	»	131.686.278.172
		<hr/>
Con una eccedenza passiva di	L.	110.683.621.310
che rispetto a quella accertata alla chiusura del precedente esercizio in »		108.387.541.401
		<hr/>
indica un peggioramento nella situazione dei residui di	L.	<u>2.296.079.909</u>

Fra la chiusura dell'esercizio 1962-63 e quella del 1963-64 si registrò, infatti, un incremento nei residui passivi di lire 15.512.637.245, corrispondente al 6,83 per cento, ed uno nei residui attivi di lire 13.216.557.336, pari all'11,15 per cento.

I residui attivi sono costituiti da somme riscosse e non versate per	L.	45.747.585.539
da somme rimaste da riscuotere per	»	85.938.692.633

Riguardo alle somme riscosse e non versate va messo in evidenza che l'importo predetto comprende la somma di lire 32.256.130.737 relativa ad entrate acquisite di fatto, nel corso dei vari anni, alla cassa dello Stato, ma la cui pertinenza di diritto è tuttora contestata dalla Regione e sulla cui definitiva attribuzione, secondo chiarimenti forniti dalla Amministrazione del bilancio, dovrà vertere il regolamento dei progressi rapporti finanziari fra Stato e Regione, giusta l'articolo 2 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 aprile 1948, n. 507, e ribadito di recente dall'articolo 11 del decreto legislativo 22 luglio 1965, n. 1074.

(1) Competenza	L.	156.182.614.970
Residui	»	118.423.071.660
		<hr/>
Totale accertamento entrate	L.	<u>274.605.686.630</u>
(2) Competenza	L.	173.788.858.687
Residui	»	209.972.033.268
		<hr/>
Totale accertamento spese	L.	<u>383.760.891.955</u>

Sono da menzionare, in considerazione del loro elevato importo, i residui passivi, riguardanti i seguenti capitoli di bilancio:

- n. 60 - Somma da versare allo Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1948, n. 507 e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, lire 30.000.000.000;
- n. 472 - Somma destinata alla costituzione del fondo per il credito agrario di esercizio istituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14, lire 20.000.000.000;
- n. 942 - Fondo destinato per la costruzione di case a tipo popolare, lire 9.408.181.844;
- n. 701-*bis* - Spesa per l'applicazione della legge regionale 4 giugno 1964, n. 11, per provvedere all'estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti ed alle categorie assimilate, lire 4.000.000.000;
- n. 667 - Spese per la costruzione di tratti funzionali compresi nel progetto dell'autostrada Palermo-Catania, lire 6.990.000.000;
- n. 682 - Contributi a favore degli Enti e degli Istituti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e della legge regionale 10 luglio 1952, n. 38, per la costruzione di alloggi a carattere popolare, lire 6.254.103.156;
- n. 531 - Spese per sussidi e premi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di competenza privata, nonché per studi e ricerche a termini dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e degli articoli 43, 46 e 47 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per anticipare la somma occorrente alla progettazione di opere private a servizio di più fondi a termini dell'articolo 26, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, lire 6.157.195.736;
- n. 659 - Somma destinata alla esecuzione di opere pubbliche relative alle vie urbane, ai servizi del sottosuolo ed ai servizi igienici in genere, lire 5.463.450.413;
- n. 658 - Fondo destinato per la concessione di contributi costanti a favore dei Comuni nelle spese per la esecuzione di opere rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, nonché a favore degli enti previsti dall'ultimo comma dell'articolo medesimo limitatamente alle spese per l'esecuzione di opere per edifici da adibire a preventori o tubercolosari, lire 3.976.214.031;
- n. 618 - Contributi a favore dell'Ente siciliano di elettricità (ESE) nella spesa per le opere e per gli impianti aventi per scopo la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione dell'energia elettrica nel territorio della Regione, lire 3.622.181.300.

PAGINA BIANCA

CONTO DEL PATRIMONIO

PAGINA BIANCA

I. — SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 il conto generale del patrimonio della Regione presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	246.650.722.593
Passività	»	251.207.236.393

Con una eccedenza passiva di L. 4.556.513.800

che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1962-63, in » 11.287.593.244

segna un miglioramento di L. 6.731.079.444

II. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE.

Le attività e passività finanziarie della Regione alla chiusura dell'esercizio 1963-64 ammontavano rispettivamente a lire 166.163.435.009 e a lire 248.296.507.323, con una eccedenza passiva di lire 82.133.072.314. Ponendo a raffronto tale eccedenza passiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1962-63 in lire 81.365.408.390 risulta che la situazione finanziaria nell'esercizio 1963-64 ha registrato un peggioramento di lire 767.663.924.

I dati inerenti alla situazione finanziaria alla chiusura degli esercizi 1962-63 e 1963-64 sono qui di seguito riportati con l'indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi finanziari durante l'esercizio 1963-64.

	Alla chiusura dell'esercizio 1962-63	Alla chiusura dell'esercizio 1963-64	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1963-64
<i>Attività finanziarie:</i>			
Fondo di cassa	30.414.805.946	34.236.445.587	+ 3.821.639.641
Crediti di tesoreria	229.642.000	240.711.250	+ 11.069.250
Residui attivi di bilancio	118.469.720.836	131.686.278.172	+ 13.216.557.336
Insieme delle attività finanziarie	149.114.168.782	166.163.435.009	+ 17.049.266.227
<i>Passività finanziarie:</i>			
Debiti di tesoreria	3.622.314.935	5.926.607.841	+ 2.304.292.906
Residui passivi di bilancio	226.857.262.237	242.369.899.482	+ 15.512.637.245
Insieme delle passività finanziarie	230.479.577.172	248.296.507.323	+ 17.816.930.151

III. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON FINANZIARIE.

Alla chiusura dell'esercizio 1963-64, le attività e le passività non finanziarie della Regione ammontavano rispettivamente a lire 80.487.287.584 e a lire 2.910.729.070 con una eccedenza attiva di lire 77.576.558.514.

Confrontando tale eccedenza con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1962-63 in lire 70.077.815.146 si rileva che durante l'esercizio 1963-64 in questo settore del patrimonio regionale, si è avuto un miglioramento di lire 7.498.743.368.

IV. — RISULTATO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1963-64.

Si è visto che il conto del patrimonio della Regione per l'esercizio 1963-64 si è chiuso con un miglioramento di lire 6.731.079.444 rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente.

Occorre esaminare, in questa sede, le componenti nette del detto miglioramento riportate nel conto delle rendite e delle spese (Sezione III del conto generale del patrimonio).

LA GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

Come può rilevarsi dalla « dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza ed il conto patrimoniale » (Sezione II del conto patrimoniale) le entrate accertate nell'esercizio 1963-64 in lire 156.182.614.970 comportarono nel settore del patrimonio non finanziario una diminuzione di attività di lire 223.270.851, per cui le entrate, depurate del totale di dette variazioni, ammontarono a lire 155.959.344.119.

A loro volta, le spese accertate nell'esercizio in lire 173.788.858.687 comportarono nel detto settore un aumento di attività di lire 7.703.753.737, onde le spese medesime, depurate del detto aumento, ammontarono a lire 166.085.104.950.

Oltre i dati sopra riportati, relativi alla gestione del bilancio per la competenza dell'esercizio 1963-64, sono compresi nel conto economico quelli concernenti:

LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Nella parte attiva del conto:

diminuzione nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	L.	16.477.099.856
cui vanno aggiunte le spese imputate ai residui per acquisto di beni e per estinzione di passività in	»	433.949.196
	L.	<u>16.911.049.052</u>

Nella parte passiva del conto:

diminuzione nei residui attivi per rettificazione e più esatti accertamenti	L.	46.649.176
entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazione di crediti ed accensioni di passività	»	7.559.601
	L.	<u>54.208.777</u>

I dati suesposti possono essere riepilogati come segue:

Rendite ed altri aumenti patrimoniali:

Entrate di competenza dell'esercizio 1963-64 depurate delle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio finanziario	L.	155.959.344.119
Diminuzione nella gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti	»	16.477.099.856
Spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività	»	433.949.196
	L.	<u>172.870.393.171</u>

Spese ed altre diminuzioni patrimoniali:

Spese di competenza dell'esercizio 1963-64 depurate delle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario	L.	166.085.104.950	
Diminuzioni nei residui attivi per rettificazione e più esatti accertamenti	»	46.649.176	
Entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazione di crediti ed accensioni di passività	»	7.559.601	L. 166.139.313.727
			<hr/>
Miglioramento patrimoniale come sopra indicato	L.	6.731.079.444	<hr/> <hr/>

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1963-64.

Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1963-64 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 1.430.400.000.

A seguito delle variazioni di bilancio, peraltro di natura compensativa, apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1963-64 risultarono stabilite in via definitiva, e sempre in pareggio, nella somma complessiva di lire 1.430.400.000.

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	1.381.082.919 (1)
Spese	»	1.390.580.656

Con un disavanzo accertato in L. 9.497.737

e pertanto la gestione di competenza dell'esercizio si è chiusa con un disavanzo accertato in lire 9.497.737.

I dati della gestione di competenza sopra riportati riguardano il bilancio nel suo complesso. Le risultanze della gestione relative a ciascuna categoria del bilancio sono esaminate qui di seguito.

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive:*

Per ciò che concerne detta categoria di bilancio la gestione di competenza presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	1.381.082.919 (1)
Spese	»	1.390.580.656

Disavanzo accertato in L. 9.497.737

che rappresenta un peggioramento nei confronti delle previsioni definitive risultate a pareggio.

Il sopraindicato peggioramento risulta determinato da componenti negative e positive, le une rappresentate da:

Minori entrate accertate per	L.	54.828.011
--	----	------------

(1) Escluso il maggiore accertamento attivo di lire 1.392.594 (art. 12) destinato alla copertura del disavanzo di gestione.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e le altre da:

Maggiori entrate accertate	L.	5.510.930	
Minori spese accertate per	»	39.819.344	L. 45.326.274
Con un supero delle prime sulle seconde per l'appunto di		L.	9.497.737

La maggiore entrata accertata, rispetto alle previsioni definitive, è quella che si riferisce al seguente articolo di bilancio:

n. 4 - Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa dell'Azienda, lire 5.510.930.

È da notare che l'articolo 12 - Contributo a pareggio a carico della Regione - presenta un maggiore accertamento attivo di lire 1.392.594 destinato alla copertura del disavanzo della gestione dell'Azienda accertato alla chiusura dell'esercizio 1963-64.

A detto maggiore accertamento di entrata si farà fronte mediante l'erogazione di un contributo di pari importo a carico del capitolo 546 del bilancio della Regione siciliana.

Per quanto concerne, invece, i minori accertamenti di entrata, rispetto alla previsione definitiva, è da rilevare che detti minori accertamenti si sono verificati sui seguenti articoli di bilancio:

- n. 1 - Redditi delle foreste e di eventuali donazioni e lasciti, lire 52.005.814;
- n. 10 - Entrate straordinarie diverse ed eventuali, lire 11.878.650;
- n. 2 - Fitti attivi, lire 884.635;
- n. 3 - Entrate ordinarie diverse, lire 58.912.

Per ciò che si riferisce, poi, alle economie accertate in confronto alle previsioni definitive della spesa, sono da menzionare per il loro elevato importo le seguenti:

lire 24.838.640 nei compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 3), lire 5.718.545 nell'apicoltura; potature; ripuliture e diradamenti; prevenzioni incendi ed aperture e manutenzione di viali di sicurezza; distruzione insetti e parassiti vegetali; mantenimento di scorte vive per il servizio delle foreste; amministrazione dei poderi; rilievi topografici, tassatori e confinazioni; spalatura neve; piscicoltura (articolo 26).

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali:*

Il consuntivo non presenta alcun accertamento riguardante tale categoria, i cui articoli, nel bilancio di previsione, figuravano per memoria.

CATEGORIA III. — *Operazioni per conto terzi:*

Per ciò che riguarda detta categoria i cui articoli, nel bilancio di previsione figuravano per memoria, la gestione di competenza dell'esercizio non presenta alcun accertamento.

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio, le risultanze complessive riguardanti la gestione dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori erano le seguenti:

Residui attivi	L.	1.317.899.050
Residui passivi	»	2.984.187.962
Con una eccedenza passiva di		L. 1.666.288.912

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Durante l'esercizio 1963-64 si sono verificate le seguenti variazioni rispetto alle consistenze al 1° luglio 1967:

Diminuzioni nei residui passivi:	
per economie accertate	L. 9.693.093
Diminuzioni nei residui attivi:	
per minori entrate accertate	» 1.587.950

Pertanto, rispetto all'eccedenza passiva accertata alla fine del precedente anno finanziario, la gestione dei residui degli esercizi precedenti si è chiusa con un miglioramento di L. 8.105.143

- Fra le economie appurate alla chiusura dell'esercizio, sono da segnalare le seguenti:
- Articolo 1 - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori, lire 9.449.410.
 - Articolo 11 - Spese per il funzionamento degli uffici, riscaldamento ed illuminazione, materiale di cancelleria e rilegatura; fornitura di materiali speciali, di stampati, di stampa e di carta bianca e per lettere; materiale per la pulizia dei locali, lire 101.085.
 - Articolo 16 - Imposte, sovrainposte, canoni e censi, lire 49.931.
 - Articolo 5 - Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 40.095.

Le variazioni in diminuzione verificatesi nei residui attivi riguardano i due seguenti articoli:

- Articolo 10 - Entrate straordinarie diverse ed eventuali, lire 982.000;
- Articolo 2 - Fitti attivi, lire 605.950.

III. — IL DISAVANZO DI GESTIONE.

Il disavanzo di gestione risultante nell'esercizio 1963-64, si determina come segue:

Disavanzo accertato nella gestione di competenza dell'esercizio . . .	L. 9.497.737
cui si contrappone il miglioramento accertato nella gestione dei residui degli esercizi precedenti	» 8.105.143
	L. 1.392.594 (1)

IV. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1963-64 presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

in conto competenza	L. 1.291.746.244
in conto residui	» 305.505.050
	L. 1.597.251.234

Pagamenti:

in conto competenza	L. 913.475.199
in conto residui	» 508.314.744
	L. 1.421.789.973

Con una eccedenza attiva di L. 175.461.321

(1) E da tenere presente che fra le entrate effettive vi è un contributo straordinario a pareggio, a carico della Regione, per lire 1.232.900.000 (art. 12).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

V. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1963-64.

Alla chiusura dell'esercizio 1963-64 i residui da riportare all'esercizio 1964 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	1.101.535.319
Residui passivi	»	2.943.285.552
<hr/>		
Con una eccedenza passiva di	L.	1.841.730.233
che, rispetto a quella esistente alla chiusura del precedente esercizio in	»	1.666.288.812
<hr/>		
pone in luce un peggioramento di	L.	175.461.321
<hr/> <hr/>		

VI. — LA SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 il conto generale del patrimonio della Azienda presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	4.794.601.194
Passività	»	2.943.334.787
<hr/>		
Con una eccedenza attiva di	L.	1.851.266.407
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1962-63 in	»	1.850.590.467
<hr/>		
segna un miglioramento di	L.	675.940

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate verificatesi dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, nelle consistenze patrimoniali accertate al 30 giugno 1963.

Per le attività:

<i>Aumenti:</i>		
nelle finanziarie	L.	1.687.980.563
nei crediti e titoli vari di credito	»	—
negli immobili, mobili e oggetti diversi	»	13.176.940
nel materiale scientifico ed artistico	»	500.000
<hr/>		
	L.	1.701.657.503
<i>Diminuzioni:</i>		
nelle finanziarie	L.	1.728.882.973
nei crediti e titoli vari di credito	»	13.001.000
<hr/>		
Diminuzione netta nelle attività	L.	40.226.470

Per le passività:

<i>Aumenti:</i>		
nelle sole passività finanziarie	L.	477.105.457
<i>Diminuzioni:</i>		
nelle sole passività finanziarie	»	518.007.867
<hr/>		
Diminuzione netta nelle passività	»	40.902.410
<hr/>		
Torna così il miglioramento patrimoniale come sopra indicato	L.	675.940
<hr/> <hr/>		

FONDO DI SOLIDARIETA NAZIONALE DELL'ESERCIZIO 1963-64

CONTO DEL BILANCIO

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1963-64.

Nel bilancio di previsione del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1963-64, le entrate e le spese erano stabilite, a pareggio, nella somma complessiva di lire 51.000.000.000.

Nessuna variazione alla previsione iniziale ha avuto luogo durante l'esercizio.

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	39.999.656.982
Spese	»	3.000.000.000

Con un avanzo finanziario accertato in . . . L. 36.999.656.982

Risultava, pertanto, a chiusura di esercizio, un miglioramento rispetto alla previsione definitiva di lire 36.999.656.982.

Tale miglioramento risulta determinato da soli elementi positivi rappresentati da maggiori accertamenti di entrata nei seguenti capitoli:

Cap. 1 - Fondo di solidarietà nazionale da versarsi dallo Stato, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455	L.	3.802.518.843
Cap. 3 - Ricupero e rimborsi vari	»	177.372.769
Cap. 4 - Interessi attivi sul conto di cassa	»	19.765.370
	L.	<u>3.999.656.982</u>

e da economie sul seguente capitolo:

Cap. 1 - Fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455	»	33.000.000.000
---	---	----------------

Torna così il miglioramento di L. 36.999.656.982

È da rilevare, infine, che tanto nell'entrata che nella spesa della III categoria - partite di giro - è stata operata la eliminazione dello stanziamento di lire 15.000.000.000 (capitolo 5 della entrata e capitolo 3 della spesa).

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

I residui degli esercizi anteriori, risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, sono stati ripresi nel 1963-64 per gli importi qui sotto indicati:

Residui attivi	L.	70.681.978.959
Residui passivi	»	43.932.842.632

Con una eccedenza attiva di L. 26.749.136.327

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dal consuntivo in esame si rileva che il sopraindicato importo dei residui attivi ha subito, durante l'esercizio 1963-64, una variazione in aumento per lire 4.352.407 (capitolo 3), mentre quello dei residui passivi ha subito, durante lo stesso esercizio, delle variazioni in diminuzione per un importo complessivo di lire 9.090.

Di conseguenza, le risultanze complessive della gestione in oggetto, alla chiusura dell'esercizio 1963-64, risultarono così stabilite:

Residui attivi	L.	70.686.331.366
Residui passivi	»	43.932.833.542

Con una eccedenza attiva di L. 26.753.497.824

e, pertanto, la gestione dei residui si è chiusa con un miglioramento di lire 4.361.497.

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1963-64 presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

in conto competenza	L.	3.197.138.139
in conto residui	»	33.858.161.807
	L.	37.055.299.946

Pagamenti:

in conto competenza	L.	712.304.995
in conto residui	»	6.880.642.304

Con una eccedenza attiva di L. 29.462.352.647

IV. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1963-64.

Alla chiusura dell'esercizio 1963-64 i residui da riportare all'esercizio 1964 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	73.630.688.402
Residui passivi	»	39.339.886.243

Con una eccedenza attiva di L. 34.290.802.159

la quale, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1962-63 in » 26.749.136.327

pone in luce un miglioramento di L. 7.541.665.832

FONDO DI CASSA - RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI

Le attività e le passività patrimoniali del Fondo alla chiusura dell'esercizio 1963-64 ammontavano rispettivamente a lire 155.230.737.727 e a lire 39.339.886.243 con una eccedenza attiva di lire 115.890.851.484.

Ponendo a raffronto tale eccedenza attiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1962-63 in lire 78.886.833.005, risulta che la situazione patrimoniale dell'esercizio 1963-64 ha avuto un miglioramento di lire 37.004.018.479, corrispondente all'importo complessivo degli accertamenti attivi nel conto della competenza e delle economie registrate in conto resti:

	Alla chiusura dell'esercizio 1962-63	Alla chiusura dell'esercizio 1963-64	Variazioni verificate durante l'esercizio 1963-64
<i>Attività:</i>			
Fondo di cassa	52.137.696.678	81.600.049.325	+ 29.462.352.647
Residui attivi	70.681.978.959	73.630.688.402	+ 2.948.709.443
Insieme delle attività	122.819.675.637	155.230.737.727	+ 32.411.062.090
<i>Passività:</i>			
Residui passivi	43.932.842.632	39.339.886.243	- 4.592.956.389
Differenza	78.886.833.005	115.890.851.484	+ 37.004.018.479

PAGINA BIANCA

ESERCIZIO 1964 (2° semestre)

CONTO DEL BILANCIO

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La legge statale 1° marzo 1964, n. 62, ha introdotto modifiche alla legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne il bilancio. In particolare le modifiche attengono:

- a) alla decorrenza dell'anno finanziario che viene ora a coincidere con l'anno solare;
- b) alla ripartizione e alla classificazione delle entrate e delle spese.

Le disposizioni di cui alla citata legge n. 62, hanno vigore con il bilancio decorrente dal 1° gennaio 1965, mentre per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 il bilancio è rimasto ancorato, per quanto attiene alla strutturazione tecnico-formale agli schemi prima vigenti.

Le modifiche introdotte con la citata legge statale n. 62 sono state rese applicabili nella Regione con la legge regionale di recezione n. 1 del 12 febbraio 1965.

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1964.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1964 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 63.313.650.000.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1964 risultarono stabilite in via definitiva e sempre a pareggio, nella somma complessiva di lire 86.864.051.262.

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	95.918.025.174
Spese	»	83.824.586.224

Con un avanzo finanziario accertato in . L. 12.093.438.950

Risultava, pertanto, a chiusura di esercizio un avanzo finanziario accertato in lire 12 miliardi 093.438.950.

I dati della gestione di competenza sopra esposti riguardano il bilancio nel suo complesso. Si esaminano qui di seguito le risultanze del bilancio stesso distintamente per categorie.

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive:*

Per ciò che concerne detta categoria di bilancio la gestione di competenza dell'esercizio 1964 presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	63.241.948.622
Spese	»	51.451.485.362

Con un avanzo di L. 11.790.463.260

Tenuto conto che la previsione definitiva dell'esercizio presentava un pareggio, l'avanzo accertato come sopra, in lire 11.790.463.260, indicava un miglioramento di pari importo.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tale miglioramento risulta determinato da componenti positive e negative, le une rappresentate da:

Maggiori entrate accertate per	L.	10.335.312.042
Minori spese (economie) per	»	2.798.054.835
	L.	13.133.366.877

e le altre da:

Minori entrate accertate per	L.	1.337.963.420
Eccedenza di spesa per	»	4.940.197
	»	1.342.903.617

Con un supero delle prime sulle seconde per l'appunto di	L.	11.790.463.260
---	----	----------------

L'eccedenza di spesa, di cui sopra è cenno, si riferisce al seguente capitolo:

n. 547 - Contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, lire 4.940.197.

Della suddetta eccedenza, giusta come è avvertito nella nota contenuta nel rendiconto, sarà proposta sanatoria dal Governo regionale mediante inserzione di apposita disposizione nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale.

Fra le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive sono da segnalare:

Nelle imposte dirette: lire 2.807.053.208 per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta sui redditi di ricchezza mobile sui prodotti negli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione (capitolo 25), lire 276.596.388 per imposta sui redditi delle azioni emesse dalle società aventi sede nella Regione e sui frutti dei titoli al portatore emessi nella Regione da società, istituti ed enti diversi dello Stato e della Regione (capitolo 199) e lire 964.437.765 per imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (capitolo 26);

Nelle tasse ed imposte indirette sugli affari: lire 1.377.692.819 per imposta di registro (capitolo 31), lire 844.314.477 per l'imposta sulle successioni e donazioni (capitolo 29), lire 608.464.552 per l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (capitolo 33) e lire 195.208.508 per redditi erariali sugli ingressi a spettacoli cinematografici (capitolo 45).

Per quanto si riferisce, invece, alle minori entrate accertate, sono degne di menzione quelle relative ai seguenti cespiti:

Imposta generale sull'entrata (capitolo 32), lire 481.427.175;

Imposta ipotecaria (capitolo 37), lire 138.065.440;

Proventi derivanti dalla coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi (capitolo 6), lire 118.076.315.

Per ciò che si riferisce alle economie accertate nei confronti alle previsioni definitive delle spese è da notare che nella sopra indicata cifra sono comprese, per un importo complessivo di lire 1.245.790.950 eliminazione di fondi inerenti a capitoli vari il cui stanziamento risultava, a chiusura di esercizio, interamente non utilizzato.

Sempre fra le economie, sono degne di menzione le seguenti: lire 121.627.750 nel fitto di locali e canoni di acqua (capitolo 183), lire 94.521.080 nel rimborso a comuni ed ai liberi consorzi degli oneri per i servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione (capitolo 195), lire 94.435.485 nei contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate dell'Amministrazione regionale (capitolo 347), lire 93.839.623 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori (capitolo 295), lire 71.000.000 nei contributi a favore di patronati ed enti giuridicamente riconosciuti per la istituzione ed il funzionamento di centri di servizi sociali (capitolo 696).

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali:*

Per ciò che riguarda detta categoria, i capitoli figuravano nel bilancio di previsione per memoria. Nel corso dell'esercizio nessuna variazione è stata apportata.

In sede consuntiva sono risultati accertamenti attivi per un importo complessivo di lire 2.899.140 nella vendita dei beni e affrancazioni di canoni.

CATEGORIA III. — *Partite di giro:*

Per questa categoria le previsioni definitive di bilancio figuravano, a chiusura di esercizio, per un importo complessivo di lire 32.619.451.262, a pareggio.

In sede consuntiva risultarono i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	32.673.177.412
Spese	»	32.373.100.862
		300.076.550
Maggiore accertamento di entrate	L.	300.076.550

e pertanto la competenza di detta categoria, per l'esercizio 1964, si chiude con un maggiore accertamento di entrata di lire 300.076.550.

Il predetto maggiore accertamento di entrata si è verificato nel seguente capitolo delle partite di giro vere e proprie e nella gestione dell'Azienda speciale per la celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia.

Cap. 176 - Somme da versarsi dal Ministero della difesa per la partecipazione alla spesa per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo	L.	300.000.000
Cap. 224 - Entrate per la gestione dell'Azienda speciale per la celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia	»	76.550
		300.076.550
Torna così il maggiore accertamento di	L.	300.076.550

Al sopraindicato maggiore accertamento di entrata in conto competenza dell'esercizio, corrisponde, come si evince dalle note segnate nel rendiconto medesimo, una minore entrata accertata, di pari importo, sul conto dei residui dei rispettivi capitoli.

È da notare, infine, che rispetto allo stanziamento del capitolo 805 - Spese per conto di terzi - e del capitolo 807 - Spese per la gestione dell'Azienda speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Regione - si sono verificati maggiori accertamenti di spesa, rispettivamente per lire 8.824.406 e lire 15.166.041.

Giusta quanto si avverte con le note in calce al consuntivo, tali eccedenze trovano compenso nei maggiori accertamenti dei corrispondenti capitoli di entrata (capitolo 183, capitolo 185).

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio, le risultanze complessive riguardanti la gestione dei residui dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori, erano le seguenti:

Residui attivi	L.	131.686.278.172
Residui passivi	»	242.369.899.482
		110.683.621.310
Con una eccedenza passiva di	L.	110.683.621.310

Le cifre relative a ciascun capitolo risultano riportate esattamente, nell'apposita sezione, ai capitoli corrispondenti del conto del bilancio per l'esercizio 1964.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Durante l'esercizio da ultimo citato, a seguito di più esatti accertamenti, sono state registrate variazioni alle consistenze al 1° luglio 1964, per i seguenti importi complessivi:

Nei residui passivi:

Diminuzioni L. 4.189.089.977

Nei residui attivi:

Diminuzioni L. 1.378.075.897

Aumenti » 1.229.280.157

Diminuzione netta nei residui attivi . . . » 148.795.740

La gestione dei residui degli esercizi precedenti si è chiusa, pertanto, con una miglioramento di L. 4.040.294.237

rispetto alla sopraindicata eccedenza passiva alla chiusura del precedente esercizio.

Fra le variazioni verificatesi durante l'esercizio in rapporto alla consistenza dei residui attivi al 1° luglio 1963, sono da segnalare le seguenti:

Aumenti:

Nelle tasse ed imposte indirette sugli affari: lire 736.756.292 per l'imposta generale sull'entrata (capitolo 32), lire 267.366.085 per i redditi erariali sugli ingressi agli spettacoli cinematografici (capitolo 45) e lire 55.312.450 per diritti erariali sugli ingressi agli spettacoli ordinari (capitolo 46).

Diminuzioni:

Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, capitolo 65, lire 179.208.923;
Imposta di registro, capitolo 31, lire 62.389.802.

Le variazioni effettive in diminuzioni verificatesi nei residui passivi durante l'esercizio, sempre in rapporto alla consistenza iniziale, ammontano a lire 4 miliardi 189.089.977. Tale somma comprende l'importo totale delle eliminazioni dei residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono per lire 392.091.182, e comprende altresì l'importo delle economie appurate a chiusura di esercizio per lire 3.796.998.795.

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione di bilancio per l'esercizio 1964 si concretarono, per quanto concerne l'entrata, in un ammontare di versamenti di lire 68.649.001.452 e, per quanto si riferisce alla spesa, in un totale di pagamento di lire 72.910.128.622, con una eccedenza passiva di lire 4.261.127.170.

Le operazioni medesime, in relazione agli esercizi ai quali si riferivano, furono imputate al bilancio come segue:

Versamenti:

in conto competenza L. 50.481.356.416
in conto residui » 18.167.645.036

L. 68.649.001.452

Pagamenti:

in conto competenza L. 51.588.404.057

in conto residui » 21.321.724.565 » 72.910.128.622

Eccedenza passiva come sopra L. 4.261.127.170

Per quanto concerne i versamenti si osserva che il loro importo complessivo rappresenta il 30,18 per cento dell'ammontare totale degli accertamenti di entrata (1).

Per ciò che si riferisce, invece, ai pagamenti si nota che la sopraindicata cifra corrisponde al 22,64 per cento dell'ammontare complessivo degli impegni (2).

Sempre in materia di pagamenti è da notare che per quelli riguardanti la competenza dell'esercizio il loro importo è stato di lire 51.588.404.057 su un totale di impegni di lire 83 miliardi 824.586.224 (61,54 per cento); per ciò che attiene, invece, ai residui, i pagamenti in conto dei medesimi ammontano a lire 21.321.724.565 su un totale di impegni di lire 238.180.809.505 (8,95 per cento).

IV. — RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1964.

Alla chiusura dell'esercizio 1964, i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui passivi	L.	249.095.267.107
Residui attivi	»	158.806.506.154

Con una eccedenza passiva di L. 90.288.760.953

che, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente, in » 110.683.621.310

indica un miglioramento nella situazione dei residui di L. 20.394.860.357

Fra la chiusura dell'esercizio 1963-64 e quella dell'esercizio 1964, si registrò un incremento nei residui attivi di lire 27.120.227.982, corrispondente al 20,59 per cento, e una diminuzione nei residui passivi di lire 2.274.632.375, pari allo 0,94 per cento.

I residui attivi sono costituiti da:

Somme riscosse e non versate per	L.	51.914.607.842
Somme rimaste da riscuotere per	»	106.891.898.312

Riguardo alle somme riscosse e non versate va messo in evidenza che l'importo predetto comprende la somma di lire 35.929.369.500 relativa ad entrate acquisite di fatto, nel corso dei vari anni, alla cassa dello Stato, ma la cui pertinenza di diritto è tuttora contestata dalla Regione e sulla cui definitiva attribuzione, secondo chiarimenti forniti dall'Amministrazione del bilancio, dovrà vertere il regolamento dei progressi rapporti finanziari tra Stato e Regione, giusta l'articolo 2 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 aprile 1958, n. 507 e ribadito di recente dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1965, n. 1704.

Sono da menzionare, in considerazione del loro elevato importo, i residui passivi, riguardanti i seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo 63. — Somme da versare allo Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 507 e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, lire 30.000.000.000;

(1) Competenza	L.	95.918.025.174
Residui	»	131.537.482.432

Totale accertamento entrata . . . L. 227.455.507.606

(2) Competenza	L.	83.824.586.224
Residui	»	238.180.809.505

Totale accertamento spesa . . . L. 322.005.395.729

Capitolo 475. — Somma destinata alla costituzione del Fondo per il credito agrario di esercizio istituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1962, n. 14, lire 20.000.000.000;

Capitolo 793. — Anticipazioni varie, lire 12.356.153.495;

Capitolo 701 *bis*. — Spese per l'applicazione della legge regionale 4 giugno 1964, n. 11, concernente l'estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti e alle categorie assimilate, lire 9.000.000.000;

Capitolo 929. — Fondo destinato per la costruzione di case a tipo popolare, lire 8 miliardi 747.157.234;

Capitolo 669. — Spese per la costruzione di tratti funzionali compresi nel progetto dell'autostrada da Palermo-Catania, lire 6.990.000.000;

Capitolo 683. — Contributi a favore degli Enti e degli Istituti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, per la costruzione di alloggi a carattere popolare, lire 6.297.757.410.

CONTO DEL PATRIMONIO

PAGINA BIANCA

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I. — SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1964 il conto generale del patrimonio della Regione presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	269.455.005.914
Passività	»	257.941.794.571
Con una eccedenza attiva di		L. 11.513.211.343
che, rispetto a quella passiva esistente alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963/1964, in	»	4.556.513.800
Segna un miglioramento di	L.	16.069.725.143

II. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE.

Le attività e passività finanziarie della Regione alla chiusura dell'esercizio 1964 ammontavano rispettivamente a lire 188.645.042.872 e a lire 254.644.381.999, con una eccedenza passiva di lire 65.999.339.127. Ponendo a raffronto tale eccedenza passiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1963-64, in lire 82.133.072.314, risulta che la situazione finanziaria nell'esercizio 1964 ha registrato un miglioramento di lire 16.133.733.187.

I dati inerenti alla situazione finanziaria alla chiusura degli esercizi 1963-64 e 1964 sono qui di seguito riportati con la indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi finanziari durante l'esercizio 1964.

	Alla chiusura dell'esercizio 1963-64	Alla chiusura dell'esercizio 1964	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1964
<i>Attività finanziarie:</i>			
Fondo di cassa	34.236.445.587	29.600.224.218	- 4.636.221.369
Crediti di tesoreria	240.711.250	238.312.500	- 2.398.750
Residui attivi di bilancio	131.686.278.172	158.806.506.154	+ 27.120.227.982
Insieme delle attività finanziarie	166.163.435.009	188.645.042.872	+ 22.481.607.863
<i>Passività finanziarie:</i>			
Debiti di tesoreria	5.926.607.841	5.549.114.892	- 377.492.949
Residui passivi di bilancio	242.369.899.482	249.095.267.107	+ 6.725.367.625
Insieme delle passività finanziarie	248.296.507.323	254.644.381.999	+ 6.347.874.676
Differenza fra le attività e passività	- 82.133.072.314	- 65.999.339.127	+ 16.133.733.187

III. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON FINANZIARIE.

Alla chiusura dell'esercizio 1964, le attività e le passività non finanziarie della Regione ammontavano rispettivamente a lire 80.809.963.042 e a lire 3.297.412.572 con una eccedenza attiva di lire 77.512.550.470.

Confrontando tale eccedenza con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1963-64 in lire 77.576.588.514, si rileva che durante l'esercizio 1964, in questo settore del patrimonio regionale si è avuto un peggioramento di lire 64.008.044.

IV. — RISULTATO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1964.

Si è visto che il conto del patrimonio della Regione per l'esercizio 1964 si è chiuso con un miglioramento di lire 16.069.725.143 rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente.

Occorre esaminare, in questa sede, le componenti nette del detto miglioramento riportato nel conto delle rendite e delle spese (Sezione III del Conto generale del patrimonio).

LA GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

Come può rilevarsi dalla « Dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza ed il conto patrimoniale » (Sezione II del conto patrimoniale) le entrate accertate nell'esercizio 1964 in lire 95.918.025.174 comportarono nel settore del patrimonio non finanziario una diminuzione di attività di lire 103.224.191, per cui le entrate, depurate del totale di dette variazioni, ammontarono a lire 95.814.800.983.

A loro volta, le spese accertate nell'esercizio in lire 83.824.586.224 comportarono nel detto settore un aumento di attività di lire 115.175.308 onde le spese medesime, depurate del detto aumento, ammontarono a lire 83.709.410.916.

Oltre ai dati sopra riportati, relativi alla gestione del bilancio per la competenza dell'esercizio 1964, sono compresi nel conto economico quelli concernenti:

LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Nella parte attiva del conto:

diminuzioni nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	L.	3.796.998.795
cui vanno aggiunte le spese imputate ai residui per acquisti di beni e per estinzione di passività	»	321.253.525
	L.	<u>4.118.252.320</u>

Nella parte passiva del conto:

diminuzione nei residui attivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	L.	148.795.740
entrate imputate ai residui per vendite di beni, esazioni di crediti ed accensioni di passività	»	5.121.504
	L.	<u>153.917.244</u>

I dati esposti possono essere riepilogati come segue:

Rendite ed altri aumenti patrimoniali:

Entrate di competenza dell'esercizio 1964 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario	L.	95.814.800.983
diminuzioni nella gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti	»	3.796.998.795
spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività	»	321.253.525
		<hr/>
	L.	99.933.053.303

Spese ed altre diminuzioni patrimoniali:

Spese di competenza dell'esercizio 1964 depurate delle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario	L.	83.709.410.916
diminuzioni nei residui attivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	»	148.795.740
entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazione di crediti ed accensione di passività	»	5.121.504
		<hr/>
	»	83.863.328.160
Miglioramento come sopra indicato	L.	16.069.725.143
		<hr/> <hr/>

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964

(periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964)

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1964.

Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1964 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 712.000.000.

A seguito delle variazioni di bilancio peraltro di natura compensativa, apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1964 risultarono stabilite in via definitiva e sempre a pareggio nella somma complessiva di lire 712.000.000.

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	669.625.044 (1)
Spese	»	679.563.606
		<hr/>
Con un disavanzo accertato in	L.	9.938.606
		<hr/> <hr/>

e pertanto la gestione di competenza dell'esercizio si è chiusa con un disavanzo accertato in lire 9.938.606.

I dati della gestione di competenza sopra riportati riguardano il bilancio nel suo complesso. Le risultanze della gestione relative a ciascuna categoria del bilancio sono esaminate qui di seguito.

(1) Escluso il maggiore accertamento attivo di lire 4.940.197 (art. 12) destinato alla copertura del disavanzo di gestione.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive:*

Per ciò che concerne detta categoria di bilancio, la gestione di competenza presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	669.625.004 (1)
Spese	»	679.563.610
		9.938.606

Disavanzo accertato in L. 9.938.606

che rappresenta un peggioramento nei confronti delle previsioni definitive risultate a pareggio.

Il sopraindicato peggioramento risulta determinato da componenti negative e positive, le une rappresentate da:

Minori entrate accertate per L. 44.093.856

e le altre da:

maggiori entrate accertate per	L.	1.718.860	
minori spese accertate per	»	32.436.390	» 34.155.250

Con un supero delle prime sulle seconde per l'appunto di L. 9.938.606

Le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive sono quelle che si riferiscono ai due seguenti articoli di bilancio:

n. 3 - Entrate ordinarie diverse, lire 862.917;

n. 2 - Fitti attivi, lire 855.943.

È da notare che l'articolo 12 - Contributo a pareggio a carico della Regione - presenta un maggiore accertamento attivo di lire 4.490.197 destinato alla copertura del disavanzo della gestione dell'Azienda, accertato alla chiusura dell'esercizio 1964. A detto maggiore accertamento di entrata si farà fronte mediante la erogazione di un contributo, di pari importo, a carico del capitolo 547 del bilancio della Regione siciliana.

Per quanto concerne, invece, i minori accertamenti di entrata, rispetto alle previsioni definitive, è da rilevare che detti minori accertamenti si sono verificati sui seguenti articoli di bilancio:

n. 4 - Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa dell'Azienda, lire 22.480.129;

n. 1 - Redditi delle foreste e di eventuali donazioni e lasciti, lire 17.160.255;

n. 10 - Entrate straordinarie diverse ed eventuali, lire 4.453.472.

Per ciò che si riferisce poi alle economie accertate in confronto alle previsioni definitive della spesa, sono da menzionare per il loro elevato importo le seguenti:

lire 19.742.435 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo e al personale inquadrato nei ruoli transitori (articolo 1), lire 6.035.290 nei compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 3).

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Il consuntivo non presenta alcun accertamento riguardante detta categoria, i cui articoli, nel bilancio di previsione, figuravano per memoria.

CATEGORIA III. — *Operazioni per conto terzi.*

Per ciò che riguarda detta categoria, i cui articoli nel bilancio di previsione, figuravano per memoria, la gestione di competenza dell'esercizio non presenta alcun accertamento.

(1) Escluso il maggiore accertamento attivo di lire 4.940.197 (art. 12) destinato alla copertura del disavanzo di gestione.

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio, le risultanze complessive riguardanti la gestione dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori erano le seguenti:

Residui attivi	L.	1.101.535.319
Residui passivi	»	2.943.285.552
		L. 1.841.750.233

Durante l'esercizio 1964 si sono verificate delle variazioni in diminuzione nei soli residui passivi, rispetto alla consistenza al 1° luglio 1964, per un importo di lire 4.998.409.

Pertanto, rispetto alla eccedenza passiva accertata alla fine del precedente anno finanziario, la gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti si è chiusa con un miglioramento di lire 4.998.409.

Fra le economie appurate alla chiusura dell'esercizio, sono da segnalare le seguenti:

articolo 1 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori, lire 1.965.362;

articolo 24 — Manutenzione ordinaria di fabbricati demaniali, opifici, linee telefoniche, radio-telefoniche, elettriche, strade, ponti e fossi, siepi, chiudende e cartelli indicatori, sorgive ed acquedotti, bandite di caccia; esercizio e manutenzione di vivai, lire 1.012.878;

articolo 3 — Compensi per lavoro straordinario al personale, lire 768.662;

articolo 13 — Fitto di locali e canoni di acqua, lire 720.000;

articolo 11 — Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato addetto alla pulizia dei locali degli uffici. Indennità di licenziamento, lire 256.590;

articolo 10 — Spese per il funzionamento degli uffici; riscaldamento ed illuminazione, materiali di cancelleria e rilegature; fornitura di materiali speciali, di stampati, di stampa e di carta bianca e per lettere, materiale per la pulizia dei locali, lire 131.180;

articolo 12 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche, lire 115.945.

III. — IL DISAVANZO DI GESTIONE.

Il disavanzo di gestione risultante nell'esercizio 1964, si determina come segue:

disavanzo accertato nella gestione di competenza dell'esercizio . . .	L.	9.938.606
cui si contrappone il miglioramento accertato nella gestione dei residui	»	4.998.409
		L. 4.940.197 (1)

IV. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1964 presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

in conto competenza	L.	635.002.954
in conto residui	»	89.049.775
		L. 724.052.729

Pagamenti:

in conto competenza	L.	443.670.593
in conto residui	»	384.551.389

Con una eccedenza passiva di L. 104.169.253

(1) È da tener presente che fra le entrate effettive vi è un contributo straordinario a pareggio, a carico della Regione, per lire 600.000.000 (art. 12).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

V. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1964.

Alla chiusura dell'esercizio 1964 i residui da riportare all'esercizio 1965 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	1.052.047.791
Residui passivi	»	2.789.628.771
		1.737.580.980
Con una eccedenza passiva di	L.	1.737.580.980
che, rispetto a quella esistente alla chiusura del precedente esercizio in »		1.841.750.233
		104.169.253
pone in luce un miglioramento di	L.	104.169.253

VI. — LA SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1964 il conto generale del patrimonio dell'Azienda presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	4.643.288.013
Passività	»	2.789.678.006
		1.853.610.007
Con una eccedenza attiva di	L.	1.853.610.007
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1963/1964 in »		1.851.266.407
		2.343.600
segna un miglioramento di	L.	2.343.600

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate verificatesi dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1964, nelle consistenze patrimoniali accertate al 1° luglio 1964:

Per le attività:

Aumenti:

nelle finanziarie	L.	763.614.976
nei crediti e titoli vari di credito	»	—
negli immobili, mobili e oggetti diversi	»	6.448.586
		770.063.562

Diminuzioni:

nelle finanziarie	L.	917.271.757
nei crediti e titoli vari di credito	»	4.104.986
negli immobili, mobili e oggetti diversi	»	—
		921.376.743
Diminuzione netta nelle attività	L.	151.313.181

Per le passività:

Aumenti:

nelle sole finanziarie	L.	235.893.017
----------------------------------	----	-------------

Diminuzioni:

nelle sole passività finanziarie	»	389.549.798
--	---	-------------

Diminuzione netta nelle passività	»	153.656.781
---	---	-------------

Torna così il miglioramento come sopra indicato di	L.	2.343.600
--	----	-----------

FONDO DI SOLIDARIETA NAZIONALE DELL'ESERCIZIO 1964

(Periodo 1° luglio - 31 dicembre)

CONTO DEL BILANCIO

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1964.

Nel bilancio di previsione del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1964, le entrate e le spese erano stabilite rispettivamente in lire 21.000.000.000 e lire 19.000.000.000, con un avanzo finanziario di lire 2.000.000.000.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali ha avuto luogo durante l'esercizio.

In sede consuntiva sono risultati soltanto accertamenti attivi per un ammontare complessivo di lire 25.883.856.597.

Risultava, pertanto, a chiusura di esercizio, un miglioramento rispetto alle previsioni definitive di lire 23.883.856.597.

Tale miglioramento risulta determinato da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da maggiori accertamenti di entrata sui seguenti capitoli:

n. 1. - Fondo di solidarietà nazionale da versarsi dallo Stato, di cui allo articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto 15 maggio 1946, n. 455	L.	4.971.447.021
n. 3. - Ricuperi e rimborsi vari	»	73.473.386
	L.	<u>5.044.920.407</u>

e da economie appurate nel seguente capitolo:

n. 1. - Fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455	»	19.000.000.000
	L.	<u>24.044.920.407</u>

e gli altri da un minore accertamento sul seguente capitolo dell'entrata:

n. 4. - Interessi attivi sul conto di cassa	»	161.063.810
	L.	<u>23.883.856.597</u>

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

I residui degli esercizi anteriori risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, sono stati ripresi nel 1964 per gli importi qui sotto indicati:

Residui attivi	L.	73.630.688.402
Residui passivi	»	39.339.886.243
	L.	<u>34.290.802.159</u>

Dal consuntivo in esame si rileva che il sopraindicato importo dei residui attivi ha subito, durante l'esercizio 1964, una variazione in aumento per lire 361.839 (capitolo 3) e una in di-

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

minuzione per lire 231.438.559 (capitolo 2), mentre l'importo dei residui passivi ha subito, durante lo stesso esercizio, delle variazioni in diminuzione per un importo complessivo di lire 6.338.

Di conseguenza, le risultanze complessive della gestione in oggetto, alla chiusura dell'esercizio 1964, risultarono così stabilite:

Residui attivi	L.	73.399.611.632
Residui passivi	»	39.339.879.905
		34.059.731.777
Con una eccedenza attiva di	L.	34.059.731.777

e pertanto la gestione dei residui si è chiusa con un peggioramento di lire 231.070.382.

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1964, presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

in conto competenza	L.	1.912.409.576
in conto residui	»	14.097.092.839
		16.009.502.415

Pagamenti:

in conto competenza	L.	—
in conto residui	»	3.008.113.600
		3.008.113.600
Con una eccedenza attiva di	L.	13.001.388.815

IV. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1964.

Alla chiusura dell'esercizio 1964 i residui da riportare all'esercizio 1965 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	83.273.965.864
Residui passivi	»	36.331.766.305
		46.942.199.559

la quale, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1963/1964 in » 34.290.802.159

pone in luce un miglioramento di L. 12.651.397.400

FONDO DI CASSA - RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI

Le attività e le passività patrimoniali del Fondo alla chiusura dell'esercizio 1964 ammontavano rispettivamente a lire 177.875.404 e lire 36.331.766.305 con una eccedenza attiva di lire 141.543.637.799.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ponendo a raffronto tale eccedenza attiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1963-64 in lire 115.890.851.484, risulta che la situazione patrimoniale dell'esercizio 1964 ha avuto un miglioramento di lire 25.652.786.215, corrispondente all'importo complessivo degli accertamenti attivi del conto della competenza detratto il peggioramento registrato in conto resi:

	Alla chiusura dell'esercizio 1963-64	Alla chiusura dell'esercizio 1964	Variazioni verificate durante l'esercizio 1964
<i>Attività:</i>			
Fondo di cassa	81.600.049.325	94.601.438.140	+ 13.001.388.815
Residui attivi	73.630.688.402	83.273.965.864	+ 9.643.277.462
Insieme delle attività	155.230.737.727	177.875.404.004	+ 22.644.666.277
<i>Passività:</i>			
Residui passivi	39.339.886.243	36.331.766.305	- 3.008.119.938
Differenza	115.890.851.484	141.543.637.699	+ 25.652.786.215

PAGINA BIANCA

PARTE II. (*)

**CONSIDERAZIONI GENERALI SUI BILANCI PREVENTIVI
E SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

(*) *N. B.* — Non si riportano le tabelle indicate nel testo.

PAGINA BIANCA

TITOLO I.

I BILANCI PREVENTIVI

PREMESSE. — NORME CONTENUTE NELLE LEGGI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO. — VARIAZIONI DI BILANCIO. — LE GESTIONI FUORI BILANCIO. — I RESIDUI. — SISTEMI DI PAGAMENTO.

PAGINA BIANCA

I BILANCI PREVENTIVI

Premesse.

Come già detto nella precedente relazione, la legge statale 1° marzo 1961, n. 62, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico profonde innovazioni in materia di bilancio per quanto concerne in particolare: l'adozione dell'anno solare per la decorrenza dell'esercizio finanziario; l'unificazione della legge di bilancio; la classificazione delle entrate e delle spese in base alla loro analisi funzionale ed economica.

Per quanto concerne la decorrenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre e conseguente adeguamento dei termini di presentazione al Parlamento del bilancio preventivo e del rendiconto, non sono sorti problemi giuridici di rilievo, mentre notevoli problemi sono scaturiti dall'adozione del nuovo sistema di classificazione della materia del bilancio. La legge n. 62, infatti, ha sostituito alla tradizionale classificazione « patrimoniale-aziendalistica », una classificazione economica e funzionale, da attuare a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.

La classificazione economica del contenuto del bilancio si basa sulla fondamentale distinzione fra una parte corrente ed una parte in conto capitale: la prima comprende i movimenti finanziari attinenti alla produzione ed al normale funzionamento dei vari servizi, nonché al trasferimento di mezzi finanziari non connessi a finalità produttive, mentre la seconda comprende le operazioni che hanno una diretta influenza sull'entità del capitale.

Tenuto conto che, secondo la nuova classificazione, le entrate vengono considerate non più quali movimenti finanziari positivi producenti diminuzione di attività o aumento di passività, ma quale risultato dell'attività diretta alla produzione dei mezzi necessari per il raggiungimento di determinati fini, mentre le spese vengono considerate quale risultato della attività diretta all'impiego dei mezzi acquisiti per il diretto raggiungimento dei predetti fini, è chiaro che le difficoltà per strutturare il bilancio secondo lo spirito della nuova legge, la quale peraltro all'articolo 1 si limita ad enunciare la nuova classificazione senza precisarne il contenuto, sono non lievi, attesa la non sempre facile separazione delle entrate e spese correnti da quelle in conto capitale.

La disciplina contenuta nella citata legge n. 62 del 1964 è stata recepita dal legislatore regionale con la legge 12 febbraio 1965, n. 1, onde le medesime difficoltà sopra cennate sono state rilevate anche in sede regionale.

I bilanci di previsione degli esercizi finanziari in esame non furono approvati nel termine stabilito dall'articolo 19 dello Statuto siciliano e neppure in tempo utile per l'inizio dell'esercizio finanziario.

Per l'esercizio 1962-63 fu autorizzato l'esercizio provvisorio ad anno finanziario inoltrato (legge regionale 20 agosto 1962, n. 21) e lo stesso dicasi per gli esercizi 1963-64 e 1964 (secondo semestre) i cui esercizi provvisori vennero autorizzati rispettivamente con legge regionale 18 settembre 1963, n. 30 e 26 giugno 1964, n. 15.

Ora, a parte i fondati dubbi sull'applicabilità nella Regione siciliana dell'istituto dell'esercizio provvisorio, previsto in campo statale dalla norma racchiusa nel secondo comma dell'articolo 81 della Costituzione, non estensibile, in quanto norma costituzionale dell'ordinamento dello Stato, alle Regioni (sentenza Corte costituzionale n. 32 del 9 giugno 1961), debbesi rilevare, in ogni caso, che l'esercizio provvisorio in sé determina negative ripercussioni sulla normale attività delle varie amministrazioni, costrette a ritardare l'impostazione del programma di gestione, con riflessi altrettanto negativi sulla consistenza dei residui formantisi a fine esercizio.

Norme contenute nelle leggi di approvazione del bilancio.

La legge annuale di approvazione del bilancio preventivo contiene diverse categorie di norme, fra cui la prima e fondamentale è quella concernente l'autorizzazione a gestire il bilancio.

Altra categoria è costituita da quelle intese ad integrare e rendere operanti nell'esercizio alcune norme della legge di contabilità generale dello Stato, nonché quelle norme che autorizzano erogazioni di spesa in relazione a provvedimenti legislativi sostanziali che rimandano alla legge di bilancio la determinazione quantitativa delle singole spese ed infine altre norme che autorizzano spese e conseguenti stanziamenti senza connessione con precedenti norme sostanziali.

Quest'ultima categoria di norme ed in particolare quegli stanziamenti non sorretti da norme sostanziali, che si presentano nel bilancio come semplici iscrizioni di capitoli di spesa, a parte l'indirizzo della Corte costituzionale circa la inidoneità di dette iscrizioni a modificare l'ordinamento giuridico, denotano la deviazione del principio, secondo cui una spesa può essere operante se ed in quanto una precisa volontà legislativa ne abbia previsto l'attuazione.

Ben vero che taluni stanziamenti trovano legittimazione nelle norme concernenti i fini istituzionali delle varie Amministrazioni, ma la genericità dei fini istituzionali non sempre può essere addotta a giustificazione di siffatti stanziamenti, specialmente quando trattasi di spese che, per loro natura, sono discrezionali.

Esempi di tal fatta si rilevano, con riguardo allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1967, dai capitoli 506, 507, 508 e 512, i cui stanziamenti, ammontanti alla complessiva somma di lire 450 milioni, e destinati, fra l'altro, all'organizzazione di seminari sui problemi dell'economia siciliana e sui rapporti con quella nazionale, sulla migliore utilizzazione delle risorse economiche, sulla programmazione economica e sulla pianificazione urbanistica, non trovano riscontro in norme sostanziali che ne disciplinano le modalità d'impiego.

Ad analoghe e più responsabili considerazioni si presta inoltre lo stanziamento di lire 1.800.000.000 iscritto al capitolo 76 dello stato di previsione predetto destinato al pagamento di interessi da corrispondere al Fondo di solidarietà nazionale conseguenti al mancato versamento delle somme dovute al Fondo dalla Regione e da questa ingiustificatamente trattenute negli esercizi dal 1960-61 al 30 giugno 1966.

La Corte non ha mancato, in sede di esame dei relativi provvedimenti, di rappresentare di volta in volta la inoperosità di detti stanziamenti, al fine di provocare l'intervento del legislatore.

Variazioni di bilancio.

Non sempre le previsioni iniziali corrispondono alla concreta realizzazione di quanto il bilancio, inteso come atto di autorizzazione a contenuto limitativo, si propone di raggiungere. Sicché in taluni capitoli delle spese si manifestano inevitabilmente delle insufficienze di stanziamento che occorre colmare.

Da qui la necessità di opportuni ritocchi, diretti ad adeguare le previsioni medesime alle effettive esigenze che, nel corso dell'esercizio, si presentano.

A parte le variazioni di bilancio, aventi portata particolare, in quanto si riferiscono a provvedimenti legislativi emanati nel corso dell'esercizio e aventi per oggetto l'autorizzazione a nuove e maggiori spese, l'ordinamento giuridico prevede appositi strumenti amministrativo-contabili, senza bisogno di specifici continui interventi dell'organo legislativo.

A tali esigenze può provvedersi a mezzo di atti del potere esecutivo, nella cui attività è configurabile una vera e propria delega derivante in modo permanente dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, che consentano prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute, prelevamenti dai cosiddetti fondi speciali, nonché iscrizioni in bilancio di somme ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità sopraccitata.

I prelevamenti della prima specie possono essere disposti a favore dei capitoli di spesa racchiusi in un apposito elenco allegato allo stato di previsione, per cui siffatti provvedimenti incontrano dei limiti non solo nell'ammontare dello stanziamento del fondo, ma anche nella tassativa elencazione dei capitoli aventi per oggetto spese obbligatorie e d'ordine.

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, attesa la loro caratteristica, soggiacciono ad una particolare procedura che conferisce ai relativi provvedimenti una maggiore garanzia.

Stabilisce, infatti, l'articolo 42 della legge di contabilità generale che detti provvedimenti debbono essere convalidati dall'organo legislativo, il cui intervento si pone, come è stato ricordato in altra sede, come un vero e proprio atto di controllo sulle modifiche introdotte dal Governo, nel corso dell'esercizio, alla legge di autorizzazione del bilancio, ond'è che « la mancata convalida rende invalidi i corrispondenti provvedimenti di variazione e la conseguente erogazione delle spese ».

L'articolo 136 del Regolamento di contabilità stabilisce, altresì, le condizioni che debbono concorrere perché una spesa, la cui necessità sorga in corso di esercizio, sia considerata imprevista, e cioè:

a) l'assoluta imprevedibilità all'atto della presentazione e della discussione del bilancio; b) l'assoluta necessità ed improrogabilità; c) la non continuità del relativo impegno negli esercizi futuri.

La dimostrazione di tali condizioni deve essere contenuta in una relazione idonea a provare la sussistenza di detti requisiti, ma si è dovuto rilevare che non sempre una dimostrazione siffatta accompagna i provvedimenti e in taluni casi la relazione non è stata rispondente a criteri di piena chiarezza, in quanto, per ciascuna delle assegnazioni per le quali è stata chiesta l'autorizzazione al prelevamento, è stata adottata l'espressione generica di « indilazionabili esigenze prima non prevedibili ».

Ora, come è stato osservato nelle precedenti relazioni, se una simile dichiarazione può essere considerata sufficiente nei confronti di quelle spese la cui imprevedibilità ed indilazionabilità è possibile dedurre dall'oggetto delle spese, non può dirsi altrettanto per le spese riguardanti compensi di varia natura a favore del personale. E a tal riguardo la Corte non può che richiamare, ancora una volta, l'attenzione degli organi responsabili sul punto, dato che la ricorrenza costante di un tale comportamento non può che snaturare le finalità che sono proprie del fondo in parola.

A particolari considerazioni si prestano poi le variazioni di bilancio concernenti la utilizzazione dei fondi speciali, per i riflessi sul disavanzo finanziario che la rilevante entità di detti fondi può cagionare a seconda dell'intera o parziale utilizzazione dei fondi stessi.

Ben vero che le variazioni di bilancio introdotte mediante l'uso dei fondi speciali hanno lo stesso effetto di quelle concernenti l'uso dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per le spese impreviste, però mentre l'iscrizione dei fondi di riserva è prevista e regolata dalla legge di contabilità, ciò non può dirsi per l'iscrizione nel bilancio dei fondi speciali.

Il prospetto che segue evidenzia l'ammontare di detti fondi quali risultano allogati negli esercizi in considerazione ed in quelli successivi fino al 1967.

ESERCIZIO	Capitolo	Ammontare	Spese
1962-63	65	5.165.154.500	Spese ordinarie
1963-64	66	3.284.597.683	Spese ordinarie
1964-2° semestre	69	915.690.950	Spese ordinarie
1965	85	<i>per memoria</i>	—
	607	4.334.636.900	Conto capitale
1966	85	3.782.000.000	Spese correnti
	543	800.500.000	Conto capitale
1967	84	4.895.000.000	Spese correnti
	553	934.500.000	Conto capitale
Totale fondi speciali		24.112.080.033	

Essendo tali fondi degli stanziamenti per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative in corso, essi in sostanza si traducono nella iscrizione in bilancio di spese, prima ancora che il provvedimento che le autorizza diventi operante, procedimento che, secondo un autorevole orientamento, non sarebbe conforme al precetto costituzionale sulla copertura di nuove o maggiori spese derivanti da leggi.

Il fenomeno in campo regionale assume particolare rilievo perché, sovente, le nuove leggi autorizzative di spesa si fondano sul noto espediente dei prestiti come fonte di copertura.

In tema di variazioni di bilancio disposte con legge, volte ad adeguare gli stanziamenti iniziali di spesa all'effettivo andamento degli impegni, si deve segnalare che, mentre negli esercizi considerati ed in quelli successivi fino al 1965, i relativi provvedimenti legislativi sono intervenuti nel corso degli esercizi medesimi, non altrettanto può dirsi per l'esercizio 1966 e 1967, in quanto le relative variazioni allo stato di previsione della spesa, per un importo di oltre 8 miliardi, sono state introdotte tardivamente.

Per il 1966 legge regionale 7 gennaio 1967, n. 1 e per il 1967 legge regionale 22 aprile 1968, n. 10.

A parte la notevole tardività con cui è stato varato, questo ultimo provvedimento prevede, fra l'altro (articolo 7), la possibilità di assumere impegni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa.

Ora, prescindendo dal considerare la sussistenza di una aperta violazione del principio dell'annualità del bilancio, il fenomeno desta per sé non poche preoccupazioni e pertanto la Corte non può esimersi dal richiamare l'attenzione degli organi responsabili sui gravi inconvenienti che una simile prassi comporta sulla osservanza dei termini di parificazione e di presentazione al Parlamento del rendiconto generale, senza dire che il problema potrebbe essere esaminato sotto il profilo della operatività di variazioni intervenute ad esercizio scaduto e quindi fuori dal limite consentito per l'assunzione degli impegni, anche con riferimento alla norma contenuta nell'articolo 25 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sulla Corte dei conti.

Dall'esame analitico delle singole variazioni contenute nella predetta legge non può farsi a meno di notare che su parecchie spese, delle quali si autorizza l'incremento, sorge qualche perplessità, come quelle concernenti i gettoni di presenza, compensi speciali (incremento di 40 milioni), rette di ospedalità (300 milioni), ecc.

Le gestioni fuori bilancio.

Nelle precedenti relazioni, la Corte pose in evidenza il fenomeno delle gestioni fuori bilancio, attuate, per effetto di norme regionali, attraverso la istituzione di fondi di rotazione, concorso in interessi, contabilità speciali ecc., sottolineando la anomalia di siffatti procedimenti di spesa attraverso cui, in sostanza, si sottraggono ai normali controlli imponenti somme.

Si premette al riguardo che, come è stato osservato in altra sede, con la dizione « gestioni fuori bilancio » si intendono comunemente fenomeni giuridicamente ben diversi. Ferma restando l'esigenza di comprendere in tale generica dizione qualsiasi gestione di pubblico denaro che si svolge al di fuori dei normali canali e quindi dei controlli della Corte e del Parlamento, si possono individuare tre tipi di gestione fuori bilancio: 1) gestioni create dalle Amministrazioni al di fuori di qualsiasi autorizzazione legislativa; 2) gestioni di fondi, direttamente o indirettamente provenienti dal bilancio, sulla base di specifiche norme legislative; 3) gestioni autorizzate da norme legislative e per le quali è previsto un organo interno di controllo (collegio sindacale), del quale talvolta è chiamato a far parte un magistrato della Corte dei conti.

Pur tenendo presente che i tre tipi di gestione costituiscono anomalie nell'attività finanziaria dell'Amministrazione, in quanto sottraggono alla determinazione degli organi, previsti dall'ordinamento, l'impiego ed il controllo di somme cospicue, è da ritenere che solo il primo tipo è conseguenza di irregolarità amministrative.

Tuttavia, il fenomeno si presenta nella sua piena gravità, fenomeno che, se non ricondotto entro limiti ammissibili, avrà come conseguenza il graduale isterilimento dei controlli giuridici e politici.

Ben vero che talune gestioni fuori bilancio potrebbero apparire garantite dalla presenza nell'organo di revisione di un magistrato della Corte dei conti, ma siffatta presenza, pur se tende a garantire il funzionamento dell'organo di controllo interno, non realizza appieno l'esigenza del controllo dianzi prospettata.

SITUAZIONE DELLE GESTIONI FUORI BILANCIO.

— *Presidenza della Regione:*

Legge 10 dicembre 1965, n. 10 — articoli 1 e 2.

Concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 2,25 per cento per operazioni di credito industriale o minerario lire 200 milioni all'anno per gli esercizi dal 1966 al 1975 L. 2.000.000.000

— *Assessorato Regionale dell'Agricoltura:*

Legge 22 giugno 1957, n. 34 — articoli 12, 14 e 15.

Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti consentiti dagli Istituti esercenti il credito agrario all'Istituto della vite e del vino (inizialmente lire 40.000.000) con legge di bilancio elevato a » 50.000.000

Legge 12 maggio 1959, n. 21 modificata con legge 18 luglio 1961, n. 13.

Somma da versare all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) per la costituzione del fondo di rotazione (nel complesso) » 3.000.000.000

— *Assessorato Regionale dell'Industria e Commercio:*

Legge 5 agosto 1957, n. 51 — articolo 1 lett. a) e articolo 4 e successive modificazioni e integrazioni.

Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di iniziative industriali (spesa annualmente fissata con la legge di bilancio) » 1.650.000.000

Legge 25 giugno 1963, n. 16, articolo 7 nn. 1 e 2 e articolo 12, 4° comma.

Somma da versare all'IRFIS per la costituzione di un fondo a gestione separata destinata alla concessione di contributi, ecc. » 500.000.000

Legge regionale 4 gennaio 1963, n. 2 — articolo 6.

Somma destinata per la costituzione del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (nel complesso) » 20.000.000.000

Legge 5 novembre 1965, n. 34 — articolo 2, 1° comma.

Somma destinata per l'aumento del fondo di garanzia presso la Cassa regionale per il credito all'artigianato » 900.000.000

Legge 5 novembre 1965, n. 34 — articolo 2, 2° comma.

Somma destinata alla Cassa artigiana di un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti alle imprese artigiane » 800.000.000

— *Assessorato del Lavoro e della Cooperazione:*

Legge 18 marzo 1959, n. 7.

Somma da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati (erogazioni che risalgono all'esercizio 1958/1959) » 1.200.000.000

I residui.

Il sistema del bilancio di competenza — per il quale le entrate vengono considerate in relazione all'accertamento e le spese in relazione all'impegno — comporta necessariamente, dopo la chiusura dell'esercizio, la presenza di residui attivi (entrate accertate e non riscosse) e passivi (spese impegnate e non pagate).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto concerne le spese, oltre ai residui derivanti da impegni assunti entro la fine dell'esercizio (residui propri), altri ve ne sono — cosiddetti impropri — o « di stanziamento », derivanti dall'applicazione della norma racchiusa nel secondo comma dell'articolo 36 della legge di contabilità generale — nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62 — secondo cui « i residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento ».

La ricordata legge 1° marzo 1964, n. 2, dispone che i residui così detti di stanziamento siano tenuti distinti dagli altri residui passivi, distinzione che consente una più vasta valutazione degli oneri effettivamente assunti da quelli la cui assunzione è stata soltanto potenziale.

Ora, l'imponente mole dei residui passivi, nel tempo accumulatisi, denota il perdurare di un fenomeno che presenta aspetti di una certa gravità sia amministrativa che contabile e soprattutto funzionale, di rilevante entità.

È noto infatti che i residui passivi rappresentano una specie di sfasamento tra la gestione di competenza, che è l'insieme degli obblighi di pagamenti, e la gestione di cassa, che è, invece, il corrispettivo di codesti obblighi. Vero è che le cause che determinano la formazione di ingenti residui passivi sono molteplici, ma è anche vero che trattasi di inconvenienti che possono essere gradualmente eliminati.

Nel prospetto che segue sono indicati i residui passivi risultanti a fine esercizio 1966, secondo la distribuzione tra le varie Amministrazioni.

Mancano i dati relativi al 1967 per l'impossibilità materiale di rilevarli, attese le variazioni allo stato di previsione della spesa di detto esercizio, introdotte con la legge regionale 22 aprile 1968, n. 10.

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1966

AMMINISTRAZIONE	Spese impegnate e non pagate	Disponibilità da capitoli aggiunti	TOTALE
<i>Spese correnti:</i>			
Presidenza della regione	48.586.363.161	35.840.200	48.622.203.361
Assessorato regionale agricoltura e foreste	7.248.440.439	693.504.890	7.941.945.329
Assessorato regionale degli Enti locali .	4.502.100.082	—	4.502.100.082
Assessorato regionale per le finanze . .	11.588.278.733	36.550.781	11.624.829.514
Assessorato regionale per l'industria ecc.	879.765.736	—	879.765.736
Assessorato regionale dei lavori pubblici .	2.337.512.305	—	2.337.512.305
Assessorato regionale del lavoro	2.907.681.455	—	2.907.681.455
Assessorato regionale pubblica istruzione	2.327.363.008	—	2.327.363.008
Assessorato regionale della sanità	1.284.554.824	—	1.284.554.824
Assessorato regionale dello sviluppo ecc. .	1.009.843.695	—	1.009.843.695
Assessorato regionale del turismo	1.181.093.383	—	1.181.093.383
	83.852.996.821	765.895.871	84.618.892.692

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

AMMINISTRAZIONE	Residui propri	Residui di stanziamento	TOTALE
<i>Spese in conto capitale:</i>			
Presidenza della regione	1.732.893.541	2.003.487.254	3.736.380.795
Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste	43.804.161.316	26.322.334.234	70.126.495.550
Assessorato regionale degli Enti locali	—	90.000.000	90.000.000
Assessorato regionale delle finanze	1.690.014.078	218.155.997	1.908.170.075
Assessorato regionale dell'industria e commercio	3.823.553.572	3.494.343.585	7.317.897.157
Assessorato regionale dei lavori pubblici	59.499.189.983	5.904.019.337	65.403.209.320
Assessorato regionale del lavoro	267.436.098	58.767.276	326.203.374
Assessorato regionale della pubblica istruzione	108.169.270	100.000.000	208.159.270
Assessorato regionale della sanità	3.357.196.541	105.166.500	3.462.363.041
Assessorato regionale sviluppo economico	113.330.792	4.560.000.000	4.673.330.792
Assessorato regionale del turismo	3.676.031.891	1.192.617.932	4.868.649.823
TOTALE	118.071.967.082	44.048.892.115	162.120.859.197
<i>Riepilogo:</i>			
Titolo I - Spese correnti	83.852.996.821	765.895.871	84.618.892.692
Titolo II - Spese in conto capitale	118.071.967.082	44.048.892.115	162.120.859.197
Spese per partite di giro	3.356.984.041	7.489.947.459	10.846.931.500
TOTALE	205.281.947.944	52.304.735.445	257.586.683.389

Sistemi di pagamento.

I sistemi di pagamento più in uso delle spese a carico del bilancio sono: 1) mandati diretti, 2) accreditamenti.

Sul piano giuridico-contabile, il mandato diretto costituisce, secondo la vigente legge sulla contabilità generale, la forma tipica normale di pagamento delle spese in vista delle cautele che la circondano, cautele che qui sono realizzate al massimo grado, sia perché l'Amministrazione è costretta a valutare preventivamente ed in tutti i suoi aspetti il debito erariale e sia per la preventiva e completa garanzia offerta dal sistema organico di controllo cui i singoli mandati sono sottoposti prima dell'effettivo pagamento in favore dei relativi creditori.

Di fronte a questi innegabili vantaggi occorre riconoscere che la complessità del procedimento non sempre si concilia con l'esigenza della tempestività di taluni pagamenti, onde la necessità di ricorrere ad altro sistema di pagamento, cioè l'accreditamento.

Indubbiamente il sistema di pagamento con ordinativi su ordini di accreditamenti risponde alla obiettiva esigenza di porre i funzionari responsabili in condizione di effettuare, con tempestiva sollecitudine, spese, le quali essendo prestabilite per legge, non comportano discrezionalità nelle erogazioni.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

È da rilevare, tuttavia, che l'adozione del sistema di accreditamento non sempre trova giustificazione in obiettive necessità scaturite da una diversa natura delle spese.

Ai sensi dell'articolo 56 della legge di contabilità generale, alla forma di pagamento dell'accreditamento a favore di funzionari delegati può farsi ricorso nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, sia in conto competenza che in conto residui, per le spese in essa disposizione elencate.

La diversa disciplina che nella Regione siciliana è stata data alla materia con la legge regionale 2 agosto 1954, n. 33, mal si accorda agli scopi che stanno alla base di siffatta forma di pagamento, essendo ricomprese spese per le quali il pagamento mediante mandato diretto sarebbe più connaturale.

Tuttavia gli effetti negativi o positivi di una siffatta disarmonia, sono in misura proporzionale alla tempestività con cui i funzionari delegati presentano i relativi rendiconti.

Infatti, un esame tempestivo dei rendiconti dei fondi accreditati renderebbe questo sistema di pagamento più conveniente per gli innegabili vantaggi derivanti dalla sollecita procedura dei pagamenti. Senonché, proprio a causa del crescente volume delle spese non rendicontate (vedi prospetto che segue), questa forma di pagamento, i cui presupposti si fondano sulla tempestività del controllo, svilisce le finalità cui è stata preordinata.

ESERCIZIO 1962-63.

AMMINISTRAZIONE	PAGAMENTI CON		° Pagamenti con O. A.
	Mandati diretti	Ordini di accreditamento	
Presidenza della regione:			
Bilancio	49.709.765.245	279.380.459	0,56
Assessorato agricoltura e foreste:			
Bilancio	7.613.977.724	4.723.684.177	31
Fondo di solidarietà nazionale	3.072.732.264	283.923.696	
Assessorato Enti locali:			
Bilancio	1.895.603.445	5.964.414.942	75,88
Assessorato delle finanze:			
Bilancio	6.737.298.445	7.331.950.378	52,11
Fondo di solidarietà nazionale	—	13.895.820	100
Assessorato industria e commercio:			
Bilancio	1.032.793.537	131.912.765	11
Assessorato lavori pubblici:			
Bilancio	6.872.421.836	6.826.256.502	49,6
Fondo di solidarietà nazionale	4.070.983.487	2.153.912.316	34,6
Assessorato lavoro e cooperazione:			
Bilancio	7.135.485.028	16.034.052	0,22
Assessorato della pubblica istruzione:			
Bilancio	2.044.073.744	6.432.559.490	73
Assessorato sanità:			
Bilancio	4.024.743.510	6.912.500	0,17
Assessorato sviluppo economico:			
Bilancio	3.063.631.890	9.959.059	0,32
Fondo di solidarietà nazionale	—	—	—
Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti:			
Bilancio	1.876.169.540	19.440.000	1,02
Fondo di solidarietà nazionale	510.606.970	11.144.030	2,56
TOTALI	99.660.286.665	34.205.380.186	25,55

ESERCIZIO 1963-64.

AMMINISTRAZIONE	PAGAMENTI CON		Pagamenti con O. A.
	Mandati diretti	Ordini di accreditamento	
Presidenza della regione:			
Bilancio	44.762.781.775	782.135.133	1,71
Assessorato regionale agricoltura e foreste:			
Bilancio	10.874.905.459	6.584.867.134	34
Fondo di solidarietà nazionale	2.238.068.658	172.281.701	
Assessorato Enti locali:			
Bilancio	2.281.708.200	5.566.525.055	70,92
Assessorato delle finanze:			
Bilancio	7.453.557.495	7.058.927.924	48,60
Fondo di solidarietà nazionale	—	—	
Assessorato industria e commercio:			
Bilancio	14.649.600.966	163.537.594	0,11
Assessorato dei lavori pubblici:			
Bilancio	6.083.049.006	7.133.369.471	53,9
Fondo di solidarietà nazionale	2.709.567.730	1.896.328.695	42,3
Assessorato lavoro e cooperazione:			
Bilancio	5.862.906.337	121.126.765	2
Assessorato pubblica istruzione:			
Bilancio	2.833.730.915	8.700.227.947	75
Assessorato della sanità:			
Bilancio	2.317.678.405	13.352.758	0,5
Assessorato sviluppo economico:			
Bilancio	8.135.631.920	82.842.412	1,001
Fondo di solidarietà nazionale	123.349.550	—	—
Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti:			
Bilancio	2.519.918.950	135.420.000	0,51
Fondo di solidarietà nazionale	342.941.415	23.633.655	0,64
TOTALI	113.189.396.781	38.434.579.244	25,34

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESERCIZIO 1964 (luglio-dicembre).

AMMINISTRAZIONE	PAGAMENTI CON		Pagamenti con O. A.
	Mandati diretti	Ordini di accreditamento	
Presidenza della regione:			
Bilancio	24.314.746.270	406.056.865	1,64
Assessorato agricoltura e foreste:			
Bilancio	4.387.946.601	3.831.301.860	} 40
Fondo di solidarietà nazionale	1.184.334.040	23.943.355	
Assessorato Enti locali:			
Bilancio	1.284.662.795	2.396.820.108	65,10
Assessorato finanze:			
Bilancio	2.616.334.385	5.935.116.038	69,41
Fondo di solidarietà nazionale	—	6.180.000	100
Assessorato industria e commercio:			
Bilancio	3.712.607.687	38.168.294	1
Assessorato lavori pubblici:			
Bilancio	2.313.549.975	2.238.943.386	49,2
Fondo di solidarietà nazionale	418.380.600	864.620.000	67,4
Assessorato del lavoro e cooperazione:			
Bilancio	2.113.091.784	1.286.450	0,6
Assessorato della pubblica istruzione:			
Bilancio	970.319.765	3.547.837.582	78
Assessorato della sanità:			
Bilancio	1.737.428.898	3.110.000	0,1
Assessorato sviluppo economico:			
Bilancio	8.046.576.730	45.825.953	0,56
Fondo di solidarietà nazionale	42.591.515	139.983.000	76,60
Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti:			
Bilancio	1.258.840.145	107.067.068	7,84
Fondo di solidarietà nazionale	307.988.875	10.092.215	3,17
TOTALI	54.709.400.065	19.606.352.174	37,90

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SITUAZIONE DEI RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 1967

Esercizio finanziario 1967.

AMMINISTRAZIONE	Importo complessivo delle somme accreditate	Importo complessivo dei rendiconti presentati all'amministrazione	Somme ancora da rendicontare all'amministrazione	Importo complessivo dei rendiconti pervenuti alla Corte	Azioni promosse contro funzionari inadempienti
Presidenza	942.170.690	783.380.525	158.790.165	759.164.099	—
Assessorato agricoltura e foreste	11.261.475.279	10.208.382.945	1.053.092.334	4.096.629.164	—
Assessorato Enti locali	5.660.633.000	2.897.396.609	2.763.236.391	2.132.602.115	—
Assessorato finanze	7.742.862.675	5.074.098.902	2.668.763.773	2.971.333.070	—
Assessorato igiene e sanità	43.062.631	35.946.101	7.116.530	19.299.211	—
Assessorato industria e commercio	197.308.280	148.225.090	49.083.190	84.325.205	—
Assessorato lavoro e cooperazione	77.749.115	25.639.745	52.109.370	2.898.695	—
Assessorato lavori pubblici:					
Bilancio	4.182.307.825	2.491.157.542	1.691.150.283	2.263.728.021	—
Fondo di solidarietà nazionale	660.701.324	334.486.000	326.215.324	293.560.000	—
Assessorato sviluppo economico:					
Bilancio	113.943.670	85.355.317	28.588.353	61.381.017	—
Fondo di solidarietà nazionale	730.357.910	725.255.100	5.102.810	725.255.100	—
Assessorato turismo:					
Bilancio	102.219.005	58.136.650	44.082.355	58.136.650	—
Fondo di solidarietà nazionale	705.082.645	142.137.410	562.945.235	134.254.680	—
Assessorato pubblica istruzione	9.112.826.129	8.571.060.014	541.766.115	2.242.031.137	—
TOTALI	41.532.700.178	31.580.657.950	9.952.042.228	15.844.598.164	—

PAGINA BIANCA

TITOLO II.

L'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NELL'ESERCIZIO 1967

PREMESSE. — I LAVORI PUBBLICI REGIONALI. — L'ASSISTENZA E BENEFICENZA: — L'INDUSTRIA E COMMERCIO. — GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA. — GLI INTERVENTI MEDIANTE CONTRIBUTI. — GLI INTERVENTI MEDIANTE FIDEIUSSIONI. — ATTIVITÀ CONTRATTUALE. — IL DEMANIO REGIONALE.

PAGINA BIANCA

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Premesse.

La competenza ad amministrare mezzi pubblici, oltre a derivare come tale da un complesso normativo di diverso livello, è ancorata al bilancio con tutti i rapporti che a quest'ultimo si collegano. Da ciò ne discende la distinzione fra competenza amministrativa, in generale, ed effettivo esercizio della medesima per l'erogazione della spesa: mentre la prima discende da norme legislative e regolamenti ed è valida a tempo indeterminato, la seconda è subordinata, da un lato alla esistenza di norme sostanziali che autorizzano l'erogazione di una o più spese e dall'altro all'annuale approvazione della legge di bilancio.

Questa integrazione fra norme sostanziali e legge di bilancio costituisce appunto una caratteristica fondamentale del problema costituzionale della disciplina del bilancio nella più recente evoluzione dello Stato di diritto, sicché l'esistenza di una norma legislativa sostanziale si pone come causa giuridica della spesa, mentre lo stanziamento in bilancio si pone in rapporto di strumentalità rispetto alla forma.

È da rilevare, tuttavia, la tendenza ad introdurre spese in bilancio senza specifiche norme legislative sostanziali, ma facendo riferimento al generico perseguimento dei fini istituzionali di questa o di quella Amministrazione.

Tale tendenza, per quanto possa essere giustificata sotto un profilo pratico di adeguamento alle mutevoli esigenze amministrative, non sembra del tutto conforme alle limitazioni poste dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Necessario corollario del « bilancio » è l'esame e approvazione parlamentare dei risultati della relativa gestione, volti allo scopo di esaminare se e come sia stato perseguito l'indirizzo politico inizialmente approvato con la deliberazione del bilancio preventivo, se siano stati perseguiti i fini fissati dalla legislazione vigente e se siano state violate le statuizioni di bilancio.

Infatti, nel nostro sistema di contabilità generale è previsto un accostamento fra il rendiconto immediatamente precedente ad un dato anno finanziario ed il preventivo immediatamente successivo a quest'ultimo, basato sul presupposto di un esame parlamentare del rendiconto scaduto prima ancora che venisse iniziato l'esame e la discussione del bilancio dell'esercizio futuro. E ciò perché, l'Assemblea dovrebbe trovare indispensabili elementi di giudizio per il futuro bilancio, sia dall'esame del rendiconto ad essa sottoposto, sia dall'esame della relazione della Corte dei conti sul modo col quale le Amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo e finanziario e sia, soprattutto, dalla discussione parlamentare intorno ai risultati ed alle eventuali manchevolezze ed inconvenienti da eliminare.

Da ciò consegue che il controllo della Corte dei conti si inserisce fra le garanzie obiettive, in quanto, come è stato acutamente osservato « sua finalità istituzionale è di garantire nell'ordinamento giuridico e per spontanea reazione dell'ordinamento stesso, la legittimità degli atti del Governo e la rispondenza, in particolare, degli atti di gestione del bilancio alle leggi ed ai regolamenti. Questa è nella sua linea storica la precipua funzione della Corte dei conti, organo di controllo esterno ed autonomo, da vari autori ritenuto, non senza fondamento, anche organo di collaborazione del Parlamento nella sua prerogativa di controllo sull'azione dell'Esecutivo ».

Proprio questi aspetti contribuiscono a determinare l'esigenza che il controllo sia esterno, indipendente ed obiettivo. Ma è da avvertire, subito, che la vigente disciplina del controllo della Corte dei conti risponde solo parzialmente a tali finalità. Vi sono, infatti, molte zone d'ombra, nell'ambito della finanza pubblica, escluse da detto controllo, come ad esempio le molteplici gestioni così dette « fuori bilancio », che dovrebbero essere vietate o quanto meno disciplinate in modo da ricondurle nell'alveo del controllo.

Alle considerazioni testè dette si deve soggiungere che il bilancio regionale, al pari di quello statale, racchiude in sé il programma di azione politica che la Giunta regionale può e deve svolgere in un dato esercizio finanziario e per il quale sia intervenuta l'approvazione dell'Assemblea regionale. Analogamente a quanto avviene per lo Stato, il voto sul bilancio regionale acquista un significato squisitamente politico, in quanto costituisce un mezzo per obbligare la Giunta a seguire un dato indirizzo ed a vietare l'indirizzo opposto.

Nella precedente relazione sono state formulate talune osservazioni generali sull'atteggiamento o, potrebbe dirsi, sulla posizione psicologica degli organi regionali di Governo nei confronti della funzione di controllo della Corte.

Perché il controllo da questa esercitato, al fine di riportare la gestione pubblica nell'ambito della correttezza e della normalità, non perda ogni valore, non appare superfluo riprendere il discorso sui temi ivi accennati.

In uno Stato di diritto la legge deve valere come regola di condotta non solo per i cittadini ma anche per i pubblici poteri, rispetto alla cui attività il diritto oggettivo si pone come limite giuridico.

La necessità che gli atti compiuti dalla pubblica amministrazione siano sempre convogliati e diretti al raggiungimento dei fini dalla legge predeterminati impone l'attivazione di un controllo, che tale direzione degli atti garantisca, evitando deviazioni ed abusi.

L'ordinamento vigente assegna, come si è detto sopra, questa precipua funzione alla Corte dei conti, la quale la esercita in posizione neutra e disinteressata, in modo cioè da assicurare l'obiettiva osservanza dell'ordinamento giuridico, la conformità degli atti alla legge, indipendentemente da qualsiasi interesse generale e particolare della pubblica amministrazione.

Sul punto l'efficacia della Corte non è da misurare solo in relazione alla quantità delle osservazioni mosse in sede di esame dei singoli provvedimenti amministrativi o dalla negata registrazione di atti che contengano violazioni delle norme in vigore, bensì dalla costanza con la quale, pur nella trasformazione evolutiva dei compiti dell'Ente controllato, ha fermato o tentato di fermare nocive deviazioni dal modo con cui il pubblico denaro viene erogato.

È, perciò, auspicabile che alla Corte si guardi come un collaboratore sollecito, pur nella preminente posizione assegnatale dalla Costituzione, alla migliore applicazione dei precetti dell'ordinamento giuridico, la cui attività, il più delle volte, è diretta a chiarire al Governo ai fini di una più fattiva collaborazione i motivi della illegittimità di un provvedimento.

Si è ritenuto anteporre queste brevi premesse all'esposizione analitica della gestione delle spese per le opportune considerazioni che l'organo legislativo trarrà su quanto sarà detto qui di seguito, significando che l'attività dell'Amministrazione regionale si è concretata in una duplice forma di interventi; interventi diretti nei vari settori dell'economia isolana e interventi indiretti, effettuati mediante erogazioni concessorie di contributi e di prestazioni fideiussorie rivolte a facilitare la provvista di capitali.

Riguardo ai primi assumono poi particolare rilievo quelli operati nel settore dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del lavoro, cooperazione e previdenza e dell'assistenza sociale.

Lavori pubblici.

Con la legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, recante provvidenze di carattere finanziario per un ammontare di lire 46.450.000.000, sono stati destinati all'esecuzione di opere pubbliche stradali, del sottosuolo e a opere marittime ben lire 13.300.000.000. La successiva legge regionale 12 aprile 1967, n. 37, al fine di rendere più sollecitamente attuabili gli interventi previsti dalla legge suindicata per il settore della viabilità e delle opere marittime autorizzava l'utilizzazione delle disponibilità di cassa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Analogha autorizzazione recava la legge regionale 30 marzo 1967, n. 29 per sopperire alle esigenze di spesa di lire 1.200.000.000 per la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali, integrativi di quelli statali previsti dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126. In tale contesto si inseriscono le leggi regionali: 30 marzo 1967, n. 30, integrativa dei contributi statali trentacinquennali concessi per l'esecuzione di opere pubbliche ospedaliere; 12 aprile 1967, n. 44 che prevede l'integrazione di lire 2.000.000.000 dello stanziamento disposto con l'arti-

colo 5 della legge 29 luglio 1966, n. 21 per la costruzione di alloggi destinati ai sinistrati delle città di Agrigento e Marsala; 30 novembre 1967, n. 55, recante provvidenze in favore dei Comuni siciliani, nonché interventi di carattere straordinario a favore dei Comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967.

Riguardo a quest'ultimo intervento legislativo ammontante a lire 30 miliardi, 2 miliardi risultano destinati alla costruzione di alloggi, anche del tipo prefabbricato e relative infrastrutture, per sinistrati dei movimenti tellurici ed il restante stanziamento alla esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti locali; e cioè acquedotti, fognature, scuole, impianti di illuminazione, vie urbane e strade esterne, ambulatori, mercati ed opere in genere di urbanizzazione tecnica e sociale.

In deroga al vigente sistema normativo, la legge in argomento ha apportato notevoli innovazioni, sia per quanto attiene alla misura del compenso di progettazione e direzione delle opere, sia per quanto riguarda l'esperienza delle gare di appalto e la stipulazione dei relativi contratti e sia per i limiti di competenza degli interventi consultivi e tecnici, necessari solo per le opere superiori a lire 300 milioni.

Sul settore in argomento la Corte non ha mancato di porre in evidenza casi frequenti di violazione di legge rilevati in sede di esperimenti di gara effettuati dagli Enti locali, nonché deficienze nella progettazione delle opere che hanno comportato il ricorso alla redazione di perizie suppletive e di varianti, con conseguenti riflessi sul costo delle opere stesse, sul ritardo nella consegna dei lavori e sulle relative operazioni di collaudo.

Per le varianti, poi, approvate sulla base delle contabilità finali dei progetti eseguiti, è stata richiamata l'attenzione dell'Amministrazione sulla frequenza con cui si è ricorso alla sanatoria per l'approvazione di mutamenti ai progetti già approvati e finanziati. Tale procedura, come già rilevato nelle precedenti relazioni, denota l'irregolare tendenza ad assumere un procedimento che invece dovrebbe essere usato in casi eccezionali, giustificati dalla impossibilità di seguire utilmente il procedimento normale.

E ciò perché, oltre alla violazione in sé e per sé delle precise disposizioni di legge, che stabiliscono l'*iter* amministrativo in materia di esecuzioni di opere pubbliche, la sanatoria in questa materia contrasta con la *ratio* di queste disposizioni, che è quella di garantire, attraverso il vaglio preventivo di appositi organi tecnici ed amministrativi, che l'attività dell'Amministrazione sia indirizzata nel modo migliore, così da assicurare i risultati rispondenti al pubblico interesse e meno costosi. Senza dire che anche in questi casi è inammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva degli organi, in quanto il parere deve sempre precedere l'emissione dell'atto, se vuole raggiungere il fine di dare consiglio all'autorità tenuta a convocarlo.

Nella sanatoria, invece, avviene che gli organi consultivi e la stessa Amministrazione attiva, messi di fronte al fatto compiuto e consapevoli delle conseguenze che deriverebbero da una pronuncia negativa, non sono di fatto più liberi nei loro pareri o determinazioni e perciò questi atti perdono ogni valore sostanziale, riducendosi a mera formalità.

Il delicato settore della gestione dei lavori comporta l'obbligo da parte dell'Amministrazione di un'assidua vigilanza sugli enti e sugli uffici esecutivi chiarendo la responsabilità cui si espongono i funzionari per la loro negligenza ed in particolare, nei casi in cui i progetti risultino redatti con imperizia, l'Amministrazione non deve sottrarsi al dovere di procedere nei confronti dei progettisti applicando le sanzioni previste dalla legge, compito, peraltro, che diventa più agevole quando i progetti vengono affidati agli uffici tecnici degli Enti. Un atteggiamento troppo indulgente avrebbe l'effetto di incoraggiare la mancanza di scrupolo professionale con evidente danno per l'Amministrazione e per la buona gestione dei lavori.

Tuttora non chiara si presenta la delimitazione delle attribuzioni tra Stato e Regione, principalmente in materia di demanio marittimo.

Interessante controversia è insorta con riguardo ai porti della IV classe in relazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 37 del 1958, secondo cui, posto che i beni del Demanio marittimo interessano la difesa ed i servizi pubblici nazionali, il potere di disporne spetta solo allo Stato fino a quando non vengano delimitati gli interessi nazionali rispetto a quello della Regione in ordine all'attuazione dell'articolo 12 dello Statuto regionale.

La Corte ha ritenuto che detti porti, così come gli altri, appartengono al demanio dello Stato se non in ragione della loro funzione specifica, per il fatto che, come parti del lido del mare e quindi anche del confine dello Stato, sono indispensabili ai servizi di polizia costiera, doganale, della navigazione ed eventualmente anche alla difesa dello Stato; funzioni tutte di interesse generale della Nazione e quindi riservate all'autorità statale.

Proprio in vista della tutela di tali interessi nazionali, l'esecuzione di opere nei porti di IV classe, sebbene ne sia riconosciuto l'interesse locale, è soggetta al controllo dello Stato, controllo che viene attuato, prima con l'approvazione dei progetti da parte del Ministero dei lavori pubblici d'intesa con l'autorità marittima e, se necessario, con l'autorità militare, e poi con la vigilanza degli Uffici del Genio civile sull'esecuzione dei lavori.

Dal carattere nazionale dei servizi, che tale controllo ha di mira, e dalla loro estraneità alle materie elencate negli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto regionale siciliano, discende che il controllo stesso può essere esercitato dalla Regione solo come attività statale decentrata e secondo le direttive del Governo nazionale. Entro tali limiti e con tale carattere vanno riguardati gli interventi regionali nella materia in argomento.

Assistenza e beneficenza.

L'articolo 14 dello Statuto regionale comprende tra le materie demandate alla competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana la materia della pubblica beneficenza e delle opere pie.

La carenza delle relative norme di attuazione hanno reso finora inapplicabile il disposto contenuto nell'articolo 20 dello Statuto regionale, né tale deficienza ha colmato l'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, il cui articolo 30 demanda alle Commissioni provinciali di controllo il riscontro tutorio sugli atti del libero consorzio, dei comuni e degli altri Enti locali, in quanto il decreto presidenziale 19 luglio 1966, n. 977, recante le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Enti locali, pur estendendo la competenza delle Commissioni ad Enti diversi dai comuni, dai liberi Consorzi e dai Consorzi di servizi, e precisamente a quegli Enti già sottoposti, in base alle leggi precedenti, alla vigilanza e alla tutela del Prefetto e della Giunta provinciale amministrativa, non fa alcun cenno agli Enti diversi da quelli sopraindicati, per cui gli Enti di assistenza e beneficenza restano tuttora sottoposti, anche per ciò che riguarda gli organi e le forme di controllo, alla disciplina prevista dalle rispettive leggi organiche.

La Corte costituzionale ha statuito, infatti, che la titolarità del potere amministrativo, conseguente alla titolarità del potere legislativo, non può da sola legittimarne l'esercizio fino a quando non siano intervenute apposite norme di attuazione.

Il mancato passaggio dei poteri ha, indubbiamente, comportato l'impossibilità, da parte della Regione, di inserirsi in maniera determinante nell'attività assistenziale, talché i provvedimenti legislativi regionali recanti provvidenze assistenziali hanno assunto carattere integrativo rispetto alle analoghe provvidenze statali, con conseguenti riflessi negativi su un problema altamente sociale. La negatività di una siffatta situazione appare più evidente ove si consideri che l'Autorità statale spesso provvede ad adempimenti propri ma con finanziamenti regionali, determinando un sistema anomalo di interferenze, dovuto all'incertezza delle rispettive competenze.

Manca un piano organico di interventi sia nel settore dei ricoveri dei minori, dei vecchi e degli inabili al lavoro, sia negli altri settori di interventi in materia assistenziale, né si ritiene che a ciò possa provvedersi, atteso che la legislazione regionale vigente è costituita da norme a contenuto esclusivamente finanziario.

Giova ricordare le leggi: 14 dicembre 1953, n. 65, che regola i più svariati interventi assistenziali; 23 marzo 1953, n. 23, che prevede la concessione di contributi per la costruzione di case di riposo; 27 dicembre 1958, n. 57 e 8 gennaio 1960, n. 2, concernenti il ricovero di minori e vecchi inabili; 21 ottobre 1957, n. 58, recante norme sull'erogazione di un assegno mensile a favore dei vecchi lavoratori senza pensione e dei minorati fisici e psichici irrecuperabili, in ordine alle quali va rilevato che la promiscuità delle provvidenze in esse previste e

la frammentaria disciplina sono causa di disfunzione e di disorientamenti, che certamente non giovano al corretto uso dei cospicui mezzi destinati al settore.

Fra l'altro non è chiara la ragione di mantenimento in due distinte rubriche, quella degli Enti locali e quella dei lavori pubblici, di stanziamenti volti al medesimo fine (capitolo 642 bis Enti locali e capitolo 675 lavori pubblici) mentre va considerato se non risponda meglio al tipo di interventi attuabile da parte della Regione la limitazione dell'intervento stesso alla sola concessione di contributi, stante che le opere, ancorché realizzate con i fondi posti interamente a carico della Regione, restano in proprietà degli enti beneficiari.

Ad analoga censura non sfugge la legge 14 dicembre 1953, n. 65, la cui attuazione ha determinato una proliferazione di enti ed istituzioni, privi di una seria base patrimoniale e senza sicure prospettive di sopravvivenza, fittiziamente sorti al solo scopo di beneficiare di contributi e sussidi.

Riguardo poi ai ricoveri si segnala la necessità che siano apportate sostanziali modifiche alla legislazione vigente, e particolarmente alla legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28 ed 8 gennaio 1960, n. 2, nonché al regolamento che, peraltro, emanato nel lontano 1953 (6 maggio 1953) per la esecuzione della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, ora non più in vigore, è richiamato dalla legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28, solo per le parti compatibili con le disposizioni contenute nella citata legge n. 28, contenendo in un maggiore rigore amministrativo gli interventi e predisponendo mezzi idonei ad alleggerire la procedura da osservare, specialmente per la proroga delle rette assunte o disposte nei precedenti esercizi finanziari.

La tavola I evidenzia i dati più salienti sugli interventi operati nel settore considerato.

Industria e commercio.

L'Assessorato dell'industria e del commercio è, tra i vari rami dell'Amministrazione regionale, uno dei meglio ordinati, sia riguardo all'organizzazione, sia riguardo all'organicità e completezza delle leggi che ne disciplinano l'attività.

È munito di una serie di corpi collegiali e consultivi, specifici ed altamente qualificati, fra i quali: il Consiglio regionale delle miniere, il Comitato consultivo dell'industria, il Comitato consultivo del commercio, il Comitato regionale dei prezzi.

Quanto alla legislazione relativa a questo settore amministrativo, già nelle norme di attuazione dello Statuto (decreto del Presidente della Regione 5 novembre 1949, n. 1182) si nota maggiore precisione rispetto alle analoghe norme emanate per le altre materie.

L'Amministrazione è dotata di strumenti legislativi idonei al perseguimento dei propri fini istituzionali e fra le leggi assumono particolare rilievo quelle concernenti i rapporti di ricerca e di coltivazione dei giacimenti minerari.

Come sarà detto trattando della situazione dell'Ente minerario siciliano, il problema più difficile, soprattutto per i riflessi sociali, che l'Assessorato dell'industria e del commercio ha dovuto affrontare in questi ultimi anni, è quello della crisi delle miniere di zolfo, dipendente principalmente dall'alto costo del minerale rispetto al mercato internazionale e dovuto alla natura dei giacimenti siciliani, all'arretratezza dei sistemi di coltivazione e di estrazione del minerale.

Per fronteggiare detta crisi sono intervenute diverse provvidenze fideiussorie a garanzia di mutui contratti per l'ammodernamento di miniere; mutui di favore con concorso degli interessati, per la necessità di esercizio nel periodo di ammodernamento; contributi in capitale per necessità di esercizio in ordine all'attuazione dei piani di sistemazione, concorso negli interessi di prefinanziamenti e di prestiti straordinari per il pagamento delle retribuzioni al personale.

Riguardo a questi provvedimenti è da notare che, col progressivo sopravvento delle finalità sociali, essi andarono sempre più trascurando il carattere economico delle miniere, con conseguente venir meno delle cautele necessarie non solo per garantire la Regione da possibili danni patrimoniali derivanti dal mancato recupero delle somme mutuate, ma anche per assicurare il buon uso delle provvidenze e l'utile impiego delle somme stesse.

Infatti il cospicuo ammontare di tali garanzie, per un verso ha costituito espressione dello stimolo ulteriore al processo di incentivazione del credito ed a quello di riorganizzazione

aziendale su basi spiccatamente industriali, per altro verso, ripropone il problema circa i riflessi negativi sul piano economico-sociale, connessi al recupero coatto delle somme pagate in garanzia a seguito delle insolvenze della maggior parte delle imprese zolfifere dichiarate decadute o addirittura fallite.

È perciò augurabile che si addivenga presto ad una soluzione radicale del problema dell'industria zolfifera siciliana.

Nel settore del commercio la forma del contributo è stata prevalente su quella della spesa diretta, specie nell'attività rivolta all'organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni in Sicilia ed alla partecipazione ad analoghe manifestazioni nazionali ed estere allo scopo di propagandare i prodotti dell'Isola.

Interventi in agricoltura.

L'articolo 14 lettera a) dello Statuto speciale per la Regione siciliana ha attribuito alla Regione una competenza primaria in materia di agricoltura e foreste, e quindi ha riconosciuto ad essa compiti di particolare rilievo in considerazione di circostanze ambientali.

In tale contesto si inseriscono i numerosi provvedimenti legislativi volti ad agevolare i prestiti agrari di esercizio, l'incremento delle macchine agricole, l'ammasso volontario di mosti e uve da mosto, l'ammasso della manna, nonché tutti quegli altri provvedimenti che riguardano il settore della bonifica, della riforma agraria e della piccola proprietà contadina.

Come rilevato nelle precedenti relazioni, la parte più notevole, per importanza della materia e per numero di atti, dell'attività di controllo, riguardo a detto ramo dell'Amministrazione regionale, viene assorbita dai provvedimenti relativi alla bonifica integrale.

Non è il caso di soffermarsi di nuovo, in questa sede, sulle questioni particolari già esposte, dato che i termini con cui esse vanno ripresentandosi non variano molto. Mette conto, invece, fermare l'attenzione su questioni di carattere generale per i connessi riflessi d'ordine finanziario.

La politica dei lavori, se nel passato era strettamente legata alla esigenza della massima occupazione, specialmente nelle zone depresse, una siffatta prospettiva via via è andata attenuandosi, per analoghe finalità operate in altri settori, onde la necessità che gli interventi di bonifica siano distribuiti in funzione economica.

Lo scopo potrà raggiungersi con la predisposizione di piani generali che tengano conto delle condizioni ambientali, degli aspetti funzionali e delle condizioni di abitabilità e di tutti quegli altri accorgimenti idonei per l'utile impiego della spesa.

Il sistema legislativo vigente esige che prima di impiegare il denaro pubblico nella realizzazione di lavori, siano accuratamente valutate le circostanze di fatto ed i fattori tecnici ed economici, così da scegliere il progetto che meglio concilia le varie esigenze; lavoro che richiede studi preliminari, pareri di organi tecnici ed amministrativi e si conclude con l'atto del Capo dell'Amministrazione che approva il progetto prescelto e ne dichiara l'esecutorietà. È chiaro che la legge, dopo aver stabilito tante cautele per la spendita del pubblico denaro, non può consentire che queste siano eluse a discrezione degli organi esecutivi.

La consuetudine degli enti concessionari di opere di bonifica di mettere in esecuzione varianti ed aggiunte alle opere senza la preventiva formale approvazione da parte dell'Amministrazione concedente, rivela il perdurare di un comportamento contrario alle precise norme procedurali di cui sopra è cenno, passibile di adeguate sanzioni.

Altro aspetto importante delle opere di bonifica in concessione, peraltro già rilevato nelle precedenti relazioni, è quello della liquidazione a consuntivo effettuata a mezzo di apposite commissioni liquidatrici, che operano in base al costo dei lavori risultanti dagli stati di avanzamento, al costo dei finanziamenti occorsi in relazione a ciascuna opera nonché in base al costo del funzionamento dell'Ente concessionario.

Il sistema è anomalo perché in questa forma di liquidazione il controllo della Corte non è immediato, in quanto dei titoli originari delle spese da liquidare, si ha conoscenza solo indirettamente. In tal modo sfuggono al dovuto riscontro notevolissime somme.

Interventi mediante contributi.

Nel riferire sull'attività di gestione svolta dall'Amministrazione regionale, la Corte, nella precedente relazione, non mancò di segnalare le carenze normative nonché gli indirizzi non sempre armonici e finalisticamente producenti di una siffatta attività.

Tenuto conto delle finalità che sono insite in tale forma di interventi, occorre che le iniziative rivolte a promuovere, incrementare ed incentivare particolari settori dell'economia isolana siano convenientemente coordinati e programmati al fine di renderle economicamente efficienti, ma soprattutto per evitare dispersioni, insufficienze e sprechi ingiustificati.

Partitamente considerati, gli interventi concessori di contributi nel settore dell'agricoltura vengono rivolti al miglioramento della produzione agricola, alla tutela economica dei prodotti, al potenziamento del settore idraulico forestale in relazione alla distribuzione dell'energia elettrica nei comprensori dei consorzi di bonifica, alla costruzione di case coloniche, ad opere di miglioramento fondiario ed al rimboschimento.

In campo turistico le erogazioni più notevoli riguardano i contributi nelle spese per l'esercizio di collegamenti continuativi di prevalente interesse isolano per un importo ammontante a lire 419.250.000 (Tavola II), i contributi straordinari a favore delle Associazioni turistiche Pro-loco, nonché i contributi per iniziative attinenti alla propaganda a favore del turismo in Sicilia, a manifestazioni e attività turistiche, culturali, teatrali, ricreative e sportive di richiamo turistico (lire 406.312.000 - Tavola III).

Per l'aspetto piuttosto rilevante del fenomeno va poi segnalata la miriade di contribuzioni a favore dei più disparati beneficiari ed in particolare delle numerosissime società calcistiche dell'Isola la cui attività, essendo tipicamente locale, andrebbe meglio confortata con interventi comunali e ad analoghe osservazioni si prestano le contribuzioni a favore delle ditte concessionarie di linee extraurbane, il cui cospicuo importo, ammontante a lire 303 milioni 548.184, non può non indurre a serie perplessità (Tavola IV).

In tale criterio si inserisce, infine, la erogazione di cospicui contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome di Acireale, di Sciacca, e di Agrigento e delle Aziende di cura e soggiorno e di quelle turistico-alberghiere a favore delle quali le contribuzioni gravanti sul bilancio 1967 ammontano a lire 70.675.000 (Tavola V).

Interventi mediante fideiussioni.

Come si è detto innanzi, le prestazioni fideiussorie e le concessioni di garanzie sussidiarie sono rivolte alla provvista di capitali per favorire lo sviluppo produttivo nei vari settori dell'economia isolana.

Degne di particolare rilievo sono le garanzie concesse dalla Regione per gli ammassi volontari del grano duro, della manna e dell'uva.

In particolare, l'ammasso volontario del grano duro ha subito un notevole incremento come diretta conseguenza della prestata garanzia per una maggiore anticipazione di prezzo nella misura di lire 100 per ogni quintale di grano ammassato, avente caratteristiche ben determinate. L'importo di lire 4.750.000.000 garantito ai sensi della legge regionale 7 luglio 1960, n. 24 è riferito al periodo dal 1957 al 1964, onde limitando l'intervento fideiussorio all'1 per cento dell'importo globale non dovrebbero aversi effetti negativi per l'eventuale recupero da effettuarsi.

Inoltre, ai sensi delle leggi regionali 9 marzo 1962, n. 11 e 2 maggio 1963, n. 28, la Regione ha anche prestato la propria fideiussione sulle anticipazioni erogate dagli Istituti di credito per l'ammasso volontario delle uve.

L'esposizione globale della concessa garanzia di lire 3.451.000.000, riferita alle annate agrarie dal 1961-62 al 1963-64, ha determinato, nei riflessi mediati, positivi effetti in tutto il settore viticolo, presentando sintomi di effettiva e generale ripresa, però a tale aspetto positivo si accompagna la incertezza del recupero che, alla stregua delle vigenti norme di legge, la Regione possa effettuare a seguito degli interventi in garanzia.

A tal proposito, non possono sfuggire all'attenzione dell'interprete le fideiussioni della Regione per il rimborso dei finanziamenti concessi alle imprese zolfifere siciliane (lire 5 mi-

liardi 445.395.475); dei mutui contratti dagli ospedali per il ripiano dei propri bilanci e della situazione debitoria (lire 6.987.253.492); dei prestiti che l'ESA contrae per fare fronte agli impegni assunti per l'attuazione degli interventi e delle attività inerenti alla gestione ordinaria (lire 2.000.000.000); dei mutui che i Comuni della Sicilia ottengono dalla Cassa depositi e prestiti (lire 164.402.000); dei mutui che l'ESE contrae per l'esecuzione di opere non rientranti nel programma di cui alla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 (lire 4.200.000.000); del controvalore netto delle azioni SOFIS acquisite dall'ESPI (lire 5.031.365.449) e per il rimborso dei prestiti contratti con gli Istituti esercenti il credito in favore dei coltivatori diretti (lire 103.319.138).

Si devono inoltre segnalare le fidejussioni sulle operazioni finanziarie aventi per scopo la copertura di spese relative ad opere ed impianti dell'ESE (lire 19.000.000.000); sulle obbligazioni emesse dall'IRFIS ai fini dello sviluppo industriale (lire 4.000.000.000); sulle obbligazioni emesse dalla SOFIS per investimenti di pubblico interesse (lire 10.000.000.000); sulle operazioni dell'ESPI per l'acquisto di azioni delle società collegate con la SOFIS (lire 10 miliardi 387.683.500) e inoltre le fidejussioni della Regione per l'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni, dall'ESCAL e dall'IACP per la costruzione di alloggi di tipo popolare (lire 29.193.907.686).

Concorrono, infine, ai gravosi impegni regionali le garanzie sussidiarie concesse dalla Regione per il recupero della maggiore anticipazione di lire mille a quintale corrisposto ai produttori vinicoli per un importo di lire 3.426.905.762, trasformato in contributo in virtù della legge regionale 12 aprile 1967, n. 36, nonché gli interventi in garanzia per le operazioni che la SOFIS effettuerà per sopperire alle esigenze delle società collegate (lire 8.750.000.000).

Inoltre provvidenze di particolare rilievo sono state quelle predisposte in favore delle cooperative edilizie alle quali, in applicazione del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 20, l'Amministrazione regionale ha concesso direttamente mutui occorrenti all'acquisto ed alla costruzione di alloggi.

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 1959, n. 8 sono stati assunti impegni trentacinquennali per il pagamento degli interessi gravanti sui mutui concessi dagli Istituti di credito, cosicché l'ammontare dei mutui direttamente concessi ai beneficiari e quelli autorizzati tramite le cooperative edilizie risultarono per complessive lire 14.599.115.092.

Un discorso a parte meritano gli interventi volti a sopperire alle necessità funzionali degli Enti locali isolani (Comuni e Province) e degli Enti ospedalieri dell'Isola mediante anticipazioni soggette a recupero.

Nella precedente relazione, la Corte ha evidenziato le rilevanti ripercussioni che il progressivo deterioramento dell'esposizione creditoria a tale titolo determina sulla situazione finanziaria generale della Regione, soprattutto perché gli Enti locali difficilmente potranno trovarsi nella condizione di restituire le somme loro anticipate.

Le cause di un così massiccio indebitamento da parte dei Comuni e delle Province sono principalmente da ricercarsi nell'elefantiasi burocratica, provocata non dalla funzionalità dei servizi, ma dalla germinazione normativa e dall'intento di infittire sempre più le schiere dei dipendenti. Gli organici si sono raddoppiati ed il risultato non è da attribuire solo alle accresciute esigenze dei Comuni. Il problema della produttività in campo amministrativo nell'ambito degli Enti locali continua ad essere ignorato anche nella semplice sede ricognitiva.

Il dissesto finanziario degli Enti locali isolani ha raggiunto tale gravità da imporre rimedi urgenti. Tutti i Comuni sono con bilanci deficitari e tale situazione si va sempre più aggravando per l'eccessiva dilatazione delle spese, dovute in gran parte all'aumento delle retribuzioni al personale.

È poi indispensabile la rigorosa revisione dell'andamento delle Aziende municipalizzate, evitando, nel contempo, che l'istituto della municipalizzazione venga esteso a settori dei quali è ormai accertata l'inutilità economica.

Fenomeni, quelli testè illustrati, che incidono fortemente sull'economia regionale.

La tavola VI dà una visione abbastanza chiara di una siffatta situazione, ove si consideri che la Regione ha erogato al 31 dicembre 1967 ben lire 338.564.057.000 con una copertura in atto, per mancato recupero, di lire 90.795.493.000.

L'attività contrattuale dell'Amministrazione regionale.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi all'attività svolta dall'Amministrazione regionale nell'esercizio 1967.

Va rilevato, al riguardo, che il sistema di scelta dell'altra parte contraente in campo regionale trova particolare disciplina nella legge 18 luglio 1961, n. 10. In virtù di detta legge che, fra l'altro, in deroga alle norme contenute nel Regolamento di contabilità di Stato, ha introdotto, in materia di offerta, il sistema della cosiddetta « media corretta », la licitazione privata è stata assunta a metodo normale di contrattazione, seguito dalla trattativa privata, mentre risulta quasi del tutto abbandonato l'appalto concorso.

A considerazioni particolari si prestano poi i frequenti casi, di cui innanzi è fatto cenno, confermativi di una non sempre adeguata accuratezza, nelle compilazioni dei progetti, che talora risultano redatti sulla base di indagini insufficienti e di analisi e calcoli non del tutto precisi. Sintomatico in proposito è il ricorrente fenomeno delle perizie di variante, alcune delle quali approvate in sanatoria, nonché delle perizie suppletive.

Non va, tuttavia, sottaciuto come a dar causa a tali inconvenienti non poco concorrono la scarsità del personale tecnico, con la conseguenza di dover spesso ricorrere all'opera di liberi professionisti con notevoli oneri di progettazione, l'urgenza di esecuzione di talune opere e la mancanza quindi del tempo indispensabile per esatti rilievi e, infine, la circostanza che, sovente, anche un'accurata progettazione non trova sempre una puntuale rispondenza nella fase esecutiva, dovuta a ragioni d'ordine vario.

Attività varie.

Come è stato segnalato nella precedente relazione, l'Amministrazione regionale ha fatto largo uso della facoltà prevista dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferendo incarichi per l'effettuazione di studi speciali sui problemi giuridici, economici e sociali in rapporto all'autonomia siciliana aventi di mira finalità volte a creare strumenti idonei per la elaborazione di programmi generali ed anche settoriali afferenti all'attività delle singole Amministrazioni. Tuttavia non è dato conoscere in che misura gli elaborati abbiano contribuito alla programmazione economica.

In tale contesto si inquadra la varietà di Commissioni, Collegi, Comitati operanti presso ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, organismi, taluni dei quali istituiti per esigenze a carattere contingente, ripropongono il problema della loro sopravvivenza.

Nelle tavole VII e VIII sono analiticamente specificate le erogazioni effettuate nell'esercizio 1967 per studi e ricerche nonché le Commissioni e Comitati operanti nella Regione.

Il demanio regionale.

In materia di patrimonio immobiliare della Regione, l'Amministrazione del demanio ha fornito, dietro richiesta della Corte, una relazione nella quale si fa presente che, per quanto riguarda il demanio marittimo, non è stato ancora effettuato alcun trasferimento dallo Stato alla Regione, mentre sono in corso iniziative per il passaggio dei poteri ed il conseguente trasferimento dei beni nel quadro di cui all'articolo 43 dello Statuto siciliano.

Per le acque pubbliche è in corso di approntamento, presso la Direzione generale del demanio del Ministero delle finanze, l'elenco delle acque pubbliche da trasferire dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1961, n. 1825. Dalla data del decreto approvativo di detti elenchi sarà trasferita alla Regione la completa titolarità e disponibilità dei beni di che trattasi. Nelle more, l'Amministrazione ha chiesto, fin dal 25 maggio 1964, alle Intendenze di finanza delle province dell'Isola, il catasto delle relative utenze previsto dall'articolo 5 del testo unico 11 febbraio 1933, n. 1775. Ma di tali dati, malgrado ripetutamente sollecitati, fino ad oggi sono pervenuti soltanto quelli relativi alle province di Catania, Ragusa, Trapani e in parte per la provincia di Enna.

Per il demanio stradale, costituito dalle strade costruite con i fondi regionali, da quelle derivanti dalla trasformazione di trazzere in rotabili e da quelle indicate nell'articolo 6 della

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

AMMINISTRAZIONE Oggetto del contratto	Asta pubblica		Licitazione privata	
	N.	Importo	N.	Importo
<i>Presidenza:</i>				
Lavori		—		—
Forniture		—	8	44.558.000
Affitti passivi		—		—
<i>Assessorato finanze e demanio:</i>				
Lavori		—	5	60.456.975
Forniture		—	33	157.450.641
Affitti passivi		—		—
Contratti portierati		—		—
<i>Assessorato degli Enti locali:</i>				
Forniture		—		—
<i>Assessorato turismo e spettacolo:</i>				
Lavori		—	10	361.517.048
Forniture		—	3	30.888.282
<i>Assessorato agricoltura:</i>				
Lavori		—	27	605.001.490
Forniture		—		—
<i>Assessorato industria e commercio:</i>				
Acquisto attrezzatura		—		—
Convenzioni		—		—
<i>Assessorato sanità:</i>				
Comuni per pulizie straordinarie		—		—
Comuni per lavori		—		—
Comuni per disinfestazioni		—		—
Enti ospedalieri vari - Forniture		—	2	2.319.500
Ospedali civili - Lavori	2	425.572.500		—
<i>Assessorato pubblica istruzione:</i>				
Lavori		—	9	78.758.148
Forniture		—	5	84.784.860
Convenzioni		—		—
<i>Assessorato lavori pubblici:</i>				
Lavori		—	235	4.042.445.352

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Trattativa privata		Appalto concorso		Lavori e servizi in economia			
				a cottimo		amministrazione diretta	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
1	880.000		—		—		—
20	41.476.995		—		—		—
10	19.879.000		—		—		—
7	21.378.325	1	12.000.000	1	7.142.000	4	24.380.000
28	92.362.993	8	68.217.950		—		—
25	298.621.960		—		—		—
12	20.477.000		—		—		—
15	111.006.005		—		—		—
2	8.026.340		—		—	7	62.796.110
82	167.607.429		—		—	4	11.128.060
	—		—		—		—
97	114.308.890		—		—		—
4	2.150.065		—		—		—
7	24.447.200		—		—		—
	—		—	49	76.201.800		—
	—		—	1	3.200.000		—
	—		—	1	10.930.000		—
3	6.480.000		—		—		—
	—		—		—		—
32	35.126.287		—	1	5.224.450		—
45	79.035.200		—	1	1.117.000		—
15	118.783.509		—		—		—
1	4.510.000		—		—	3	17.421.610

legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e articolo 1 legge regionale 14 giugno 1957, n. 32, la tenuta dei registri e il relativo aggiornamento è affidata all'Ufficio regionale della strada, istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Per le miniere, il cui elenco è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 1713, sono stati già redatti i relativi verbali di trasferimento, tranne per le miniere della provincia di Palermo, essendo in corso presso quella Intendenza di finanza la raccolta dei dati catastali e l'espletamento delle formalità necessarie ai quali sono interessati il Corpo regionale delle miniere e l'Ufficio tecnico erariale di Palermo.

Per quanto attiene, poi, ai terreni ed ai fabbricati, l'Amministrazione fa presente che sono stati acquistati con fondi regionali terreni per un totale di Ha 22.231,46,38 e per un importo di lire 3.798.619.922, privi di reddito; e fabbricati comprendenti vani 3.123 e 291 accessori per un importo complessivo di lire 9.734.963.561. Parte di detti immobili sono destinati ad uso governativo (Uffici finanziari di Paternò, sede Assessorato industria - sede Presidenza della Regione - sede Assessorato sviluppo economico - abitazione Prefetto - Musei ecc.) e pertanto non danno reddito e altri non sono ancora utilizzati (Castello Utveglio - Albergo dei Templi di Agrigento - Palazzo De Simone ecc.).

È da segnalare, infine, che, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 467 del 22 febbraio 1967, è stato approvato un primo elenco dei beni patrimoniali disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione, comprendente 296 beni, la maggior parte costituita da piccoli appezzamenti di terreno, alvei abbandonati e quindi sclassificati e da un consistente gruppo di beni costituenti l'arenile di Capo d'Orlando in corso di alienazione a favore degli attuali affittuari.

TITOLO III.

IL PERSONALE REGIONALE

CONSIDERAZIONI GENERALI. — CONSIDERAZIONI SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. — CONSIDERAZIONI
SUL FONDO DI QUIESCENZA.

PAGINA BIANCA

IL PERSONALE REGIONALE

Il personale della Regione siciliana in servizio al 31 dicembre 1967 ascende, come evidenziato nella tabella IX, a 6.965 unità, contro una previsione di organico di 7.141 unità e con una spesa complessiva, per stipendi, aggiunta di famiglia, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, aumenti periodici e variazioni nello stato giuridico ed economico, nonché per contributi di quiescenza, previdenza e assistenza a carico della Regione, di lire 21.743.000.000 (escluse le spese per compensi per lavoro straordinario, indennità, missioni eccetera).

La legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, nell'intento di affrontare in modo definitivo il problema del reclutamento del personale, mentre da una parte regolarizzò le assunzioni non posteriori al 31 dicembre 1957 mediante inquadramento in appositi ruoli speciali non di ruolo, dall'altra vietò, munendo il divieto della sanzione di nullità dei provvedimenti derogativi, con conseguente responsabilità personale e solidale a carico dei loro autori, nuove assunzioni di personale non di ruolo, di salariati, di cottimisti, di diurnisti e di personale comunque denominato. In correlazione stabili che ogni nuova assunzione dovesse farsi per pubblico concorso e quindi subordinatamente alla disponibilità di posti in organico.

Il fatto che il legislatore regionale sia stato indotto a porre all'Amministrazione un divieto in forma così tassativa e intransigente, sta per sé a dimostrare l'entità e la gravità del fenomeno che si era voluto arginare.

Tuttavia, tali precise statuizioni non hanno trovato riscontro in talune Amministrazioni regionali, laddove si consideri il massiccio reclutamento di personale effettuato dall'Amministrazione forestale centrale ed i relativi uffici periferici.

Ond'è che il fenomeno, lungi dal subire arresti, è diventato ancor più dilagante.

Riprova di ciò si ha nelle leggi 14 aprile 1967, n. 47 e 14 aprile 1967, n. 48, entrambe riguardanti il riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ove ha trovato stabile sistemazione il personale dei ruoli periferici provvisori dell'Amministrazione delle foreste, il personale provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali, nonché il personale già inquadrato in soprannumero, in applicazione dell'articolo 13 della legge 13 aprile 1959, n. 15.

Malgrado la generale avvertita esigenza di eliminare dalle Amministrazioni posizioni di incertezza, le leggi regionali in discorso hanno ripristinato i ruoli speciali transitori per ivi collocare il personale in esubero rispetto alla nuova tabella organica ed in particolare quello dell'Azienda delle foreste e dell'Istituto sperimentale zootecnico.

Anche nei confronti delle citate leggi la relativa normativa si presenta frammentaria, lacunosa e priva di coordinamento, si da rendere quanto meno disagiata l'opera dell'interprete.

Un tipico effetto del fenomeno che si rivela dalla disarmonia della legislazione regionale si ricava dalla situazione delle scuole professionali regionali, le cui leggi istitutive, già risalenti al 1950 e riordinate nel 1965, hanno avuto attuazione solo nel 1967, con l'espletamento di concorsi speciali per titoli riservati al personale incaricato a tutto l'anno scolastico 1958-59.

I concorsi in parola, banditi per la copertura dei posti in organico di direttori (n. 50), segretari (n. 51), applicati di segreteria (n. 8), insegnanti di cultura generale e di materie varie (n. 207), capi tecnici (n. 169), istruttori pratici (n. 472) e bidelli (n. 217) sono stati espletati in un periodo in cui le scuole professionali funzionavano in regime di provvisorietà. Dette scuole, infatti, malgrado l'esplicito dettato dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1965, n. 15, non hanno avuto finora definitiva strutturazione, il che fa ritenere che i provvedimenti amministrativi, di cui sopra è cenno, abbiano avuto come unico scopo la sistemazione del personale incaricato senza, peraltro, che ciò rispondesse ad effettive esigenze delle scuole.

È da segnalare, altresì, che gli incarichi sono stati, a suo tempo, conferiti senza tenere conto delle graduatorie degli aspiranti e senza il necessario accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Considerazioni sul trattamento di quiescenza.

Come evidenziato nella precedente relazione, il sistema posto in materia dal legislatore regionale costituisce un complesso organico che si discosta profondamente dalla normazione vigente per lo Stato, le cui differenziazioni consistono nella commisurazione della pensione al 100 per cento dell'ultima retribuzione annua dopo 35 anni di servizio effettivamente prestatato o riconosciuto utile o riscattato; nell'attribuzione della tredicesima mensilità ai pensionati, nonostante che quest'ultima voce concorra a formare la base pensionabile, di modo che sostanzialmente il beneficio della tredicesima mensilità viene corrisposto due volte; nella previsione di un particolare congegno per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita.

Rimandando a quanto sarà detto in seguito sulle questioni di carattere generale trattando del Fondo di quiescenza, occorre qui far cenno a qualche questione particolare di cui la Corte si è occupata in sede di attività di controllo.

La controversia ha avuto origine dall'anormale situazione determinata nelle pensioni regionali dal sovrapporsi degli effetti del conglobamento, con adeguamento retributivo, disposto dal 1° gennaio 1963 ed esteso dalla legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11, alle pensioni, e degli effetti del meccanismo di adeguamento automatico di queste all'indice del costo della vita, restaurato dall'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 23 febbraio 1962; meccanismo che per la prima volta è scattato, con decorrenza 1° gennaio 1964, determinando un aumento delle pensioni regionali in misura del 14,33 per cento, pari all'aumento dell'indice del costo della vita in Sicilia intercorso tra il 1° gennaio 1962 (data base) ed il 31 dicembre 1963.

La questione, che si incentrava sulla interpretazione dell'articolo 4, secondo comma della legge citata, attesa la poco chiara formulazione della norma, è stata risolta positivamente con notevoli difficoltà ed è, perciò, auspicabile che il sistema di adeguamento delle pensioni sia tenuto presente dal legislatore regionale in occasione di future variazioni retributive, onde evitare l'insorgere di inevitabili contestazioni che ovviamente si ripercuotono sulla certezza dei diritti.

Considerazioni sul fondo di quiescenza.

Il Fondo, istituito con l'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, è stato riordinato e disciplinato con la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

Detto Fondo, costituito in gestione autonoma, è destinato al pagamento delle pensioni, dirette, indirette e di reversibilità, nonché delle indennità per una sola volta in luogo di pensione, nei casi e nelle misure di cui alla citata legge 23 febbraio 1962, n. 2; al pagamento degli assegni vitalizi, previsti dall'articolo 7, n. 1 e dall'articolo 10 della stessa legge; al pagamento delle indennità di buonuscita spettanti al personale che cessa dal servizio, o ai relativi eredi, con le eventuali maggiorazioni previste dall'articolo 11; al pagamento degli oneri, indicati nell'articolo 8 della legge sopra menzionata, derivanti dalle polizze di assicurazione per la copertura dei rischi indicati nello stesso articolo. Provvede inoltre a prestazioni assistenziali aggiuntive in favore del personale salariato e dei relativi familiari; al pagamento di assegni facoltativi; al ricovero, educazione ed istruzione degli orfani, in particolari condizioni di bisogno, dei dipendenti anche se cessati dal servizio; all'assistenza scolastica integrativa di quella prestata dai patronati; alla erogazione di assegni di natalità e di nuzialità in favore del personale; alla erogazione di piccoli prestiti al personale in servizio; alla corresponsione di borse di studio e allo svolgimento di attività culturali e ricreative nell'interesse dei dipendenti.

La dotazione patrimoniale del Fondo, inizialmente determinata dall'importo complessivo delle ritenute operate sugli emolumenti del personale sino alla data del 24 febbraio 1962, nonché da una quota di pari importo a carico della Regione, è alimentato da un contributo di quiescenza pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70

per cento a carico della Regione e per il 5,30 per cento a carico del dipendente; da un contributo previdenziale del 4 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 2 per cento a carico della Regione e per il 2 per cento a carico del personale in servizio; da un contributo assistenziale del 5 per cento della retribuzione annua contributiva di cui il 2,75 per cento a carico della Regione ed il 2,25 per cento a carico del personale in servizio; da un contributo a carico del dipendente per fondo credito pari a 0,50 per cento della retribuzione annua contributiva e da contributi vari della Regione per le finalità previste dalla legge.

La norma istitutiva dispone altresì che le disponibilità finanziarie eccedenti le normali necessità, siano investite in titoli dello Stato o della Regione ovvero garantiti da tali Enti; in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito di diritto pubblico o presso le Casse di risparmio, oppure in beni immobili da cedere in locazione ad Enti pubblici.

Il Fondo, la cui rappresentanza legale è devoluta al Segretario generale della Presidenza della Regione, è retto da un Consiglio di amministrazione al quale, fra l'altro, compete deliberare sul regolamento interno del Fondo; sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; sul programma previdenziale ed assistenziale ed in particolare sugli investimenti delle disponibilità finanziarie, eccedenti le normali necessità.

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria è demandato ad un collegio di revisori, scelti fra persone appartenenti all'Amministrazione regionale.

Da quanto precede si nota che il Fondo funziona con gestione autonoma presso la Presidenza della Regione, è dotato di propri organi di amministrazione (Consiglio di amministrazione e Comitato esecutivo) ai quali sono conferiti tutti i poteri in ordine all'attività amministrativa svolta in funzione dei compiti assegnati dalla legge, ha un organo di controllo interno sulla gestione amministrativa e finanziaria.

La rappresentanza del Fondo è conferita al suo presidente che, inoltre, firma e stipula gli atti e le convenzioni che impegnano il Fondo stesso. Il bilancio preventivo ed i consuntivi non fanno parte del bilancio regionale e non sono neanche soggetti all'approvazione della Assemblea regionale. Ciò malgrado il Fondo non ha personalità giuridica di diritto pubblico, e non avendo neppure quella di diritto privato, è stato configurato (vedi C.G.A., decisione 363 del 13 luglio 1967) « una branca dell'Amministrazione regionale ».

Ma qual'è la sua natura giuridica? La risposta al quesito presenta non lievi difficoltà, dovute al fatto che nel Fondo, mentre da un lato si riscontrano i caratteri di un organo dell'Amministrazione regionale, data la sua incorporazione nell'Amministrazione stessa (articolo 7 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28), dall'altro gode di un'autonomia patrimoniale che si accompagna ad un'autonomia funzionale con ampi poteri dispositivi di spesa.

Invero, è un problema giuridico che non potrebbe non essere risolto che in termini di diritto positivo, problema nel quale il rapporto tra forma e sostanza andrebbe visto in quel solo modo che è richiesto dall'aspetto giuridico del fenomeno, intendendo per forma la configurazione data all'Ente dalla legislazione vigente e sostanza l'insieme dei modi e delle forme in cui si esplica la sua azione.

Da ciò consegue che, se la ricerca ha per oggetto i criteri che valgano a stabilire nel Fondo i caratteri che sono propri di una persona giuridica pubblica secondo la legge istitutiva, sono accettabili come tali quei criteri che si siano espressi nella configurazione giuridica data all'Ente, mentre sono da respingersi quegli altri che vi siano rimasti estranei. Onde appaiono determinanti, ai fini in argomento, non le attribuzioni che gli sono state riconosciute, bensì il modo con cui esso è qualificato nelle norme ad esso attinenti.

La denominazione apposta dal legislatore e l'inserimento del Fondo tra gli Uffici della Presidenza della Regione avvalorerebbe una siffatta tesi, con le conseguenze con essa compatibili. Eventuali conclusioni in contrasto con il dettato legislativo sarebbero quindi da ritenere inesatte. Se la qualificazione dell'Ente deve trarsi dalla configurazione che gli è data nel diritto positivo, sarebbe errato voler desumere la sua natura giuridica dal modo di atteggiarsi delle potestà conferitegli. Astrarre dal complesso della disciplina giuridica del Fondo il momento dell'attività per elevarlo a criterio qualificativo della sua natura, non sembra conducente, soprattutto perché gli strumenti giuridici a disposizione dello stesso non sono da

ritenersi di per sé indicativi della sua posizione nell'ordinamento, semmai possono essere considerati solo come elementi di detta posizione e quindi da riguardarsi nel concorso di tutti gli altri elementi che questa costituiscono.

Connesso ad una soluzione siffatta sarebbe il problema della legittimità costituzionale delle norme istitutive, attesa l'inammissibilità che una così cospicua attività resti sottratta al controllo di cui all'articolo 23, secondo comma, dello Statuto siciliano.

Per quanto sopra si pone inderogabile l'esigenza di dare ordine alla materia, compreso l'aspetto finanziario, onde consentire l'espletamento razionale dei molteplici compiti istituzionali assegnati al Fondo, non ultimo quello di assicurare l'adeguata copertura alle spese che nel prossimo futuro saranno di ingente entità.

Né può dirsi che tale garanzia sussista per effetto degli investimenti delle disponibilità finanziarie, in quanto trattasi di incrementi di entrata (vedi prospetto che segue) che in ogni caso non sono da ritenersi sufficienti ad eliminare il divario.

FITTI ATTIVI.

Fondi Rustici:

— Ex terreno AGIP L. 208.000

Fabbricati:

— Via Abela n. 5: piani 4° e 5° » 5.250.000
 — Via Abela n. 5: piano 6° » 3.117.000
 — Via Abela n. 5: piano 7° » 2.350.000
 — Via Notarbartolo - angolo Via Leopardi » 60.000.000
 — Piazza Ottavio Ziino » 40.000.000
 — Via Trinacria » 55.000.000
 — Via L. Settembrini » 7.860.000

Totale . . . L. 173.785.000

Le entrate annuali del Fondo sono precisate dall'articolo 30 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, che stabilisce i contributi, ripartiti in aliquote a carico dell'Amministrazione e del personale, per quiescenza, previdenza, assistenza e fondo credito.

Le percentuali dei predetti contributi non sembrano adeguate in rapporto al notevole miglioramento nelle prestazioni per quiescenza, previdenza ed assistenza poste a carico del Fondo. Esse sono rimaste inalterate anche dopo l'emanazione della legge 1° febbraio 1963, n. 11, che, confermando la misura della base pensionabile nel 100 per cento della retribuzione in servizio, migliorando sensibilmente la misura dell'indennità di buonuscita elevata da 1/25 ad 1/12 della retribuzione annua per ogni anno di servizio ed apportando - con disposizioni integrative - altri miglioramenti sia nel trattamento di quiescenza che in quello di previdenza, ha comportato un ulteriore notevole aggravio di oneri per il Fondo.

Per avere un quadro dei maggiori oneri a carico del Fondo occorre considerare che, in base alla legislazione regionale, incidono sulla gestione del Fondo stesso, rispetto ai trattamenti statali, le spese relative alle maggiorazioni delle quote di aggiunta di famiglia, quelle che derivano dalla diversa misura delle anzianità di servizio richieste per la maturazione del diritto a pensione, dalle differenti misure delle pensioni indirette o di reversibilità, dalla diversa commisurazione degli assegni vitalizi, dal riconoscimento senza alcun corrispettivo, al personale inquadrato per opzione nei ruoli regionali, del servizio prestato presso lo Stato o presso Enti locali, dal mancato afflusso al Fondo delle quote di rivalsa a carico dell'Amministrazione statale e dei predetti Enti, o, nell'ipotesi migliore, da entrate di rivalsa che coprono una percentuale molto bassa degli oneri che determina il riconoscimento di tali servizi.

Secondo calcoli effettuati dal Fondo, le maggiori incidenze, determinate per effetto di quanto sopra, possono determinarsi come segue:

al 30 giugno 1964 il Fondo, per circa 100 pensionati, aveva subito esborsi, per lire 290.000.000 per le pensioni e per lire 320.000.000 per le indennità di buonuscita, in più rispetto alle entrate riscosse per gli stessi pensionati;

per l'anno 1975, in cui si prevede una massa di 800 pensionati con una pensione media annuale di 2.900.000 lire, gli esborsi del Fondo saranno dell'ordine di 2 miliardi 350 milioni, e cioè per un importo superiore alle prevedibili entrate per contributi del Fondo stesso per quell'esercizio.

La concessione praticamente senza alcuna limitazione, dell'assistenza sanitaria e farmaceutica al personale regionale, unita all'aumento generale dei costi del servizio (affidato per convenzione all'ENPDEDP), ha determinato un rilevante accrescimento degli oneri relativi che il contributo assistenziale, nella misura attuale (5 per cento), consente di coprire solo in parte. Tale entrata infatti consente una spesa media annuale capitaria, tenuto conto del numero di assistiti, di lire 65.000, mentre per la stipula della nuova convenzione con l'Ente assistenziale, sulla base dei consuntivi degli anni decorsi, è richiesta una quota di lire 115.000, notevolmente sproporzionata all'entrata.

Un'altra disposizione, la cui applicazione determina rilevanti oneri per il Fondo senza assicurarne la copertura, è quella dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, che consente la rivalutazione delle pensioni ogni qualvolta l'indice medio del costo della vita superi del 12 per cento i dati relativi alla situazione del 1° gennaio 1962. Per effetto di tale norma è prevista la rivalutazione delle pensioni con effetto dal 1° gennaio 1964 nella misura di oltre il 14 per cento e si prevedono ulteriori rivalutazioni per le scadenze semestrali successive. Il maggior onere relativo a tutto l'anno 1966 è stato calcolato oltre 200 milioni di lire.

È da tenere inoltre presente che il carico di contributi di quiescenza, di previdenza ed assistenza e fondo credito per i dipendenti statali è, in atto, superiore a quello dei dipendenti regionali (a carico degli statali: 6 per cento ritenute tesoro, 2,50 per cento ritenuta per Opera previdenza, 0,50 per cento per fondo credito e 1,60 per cento per assistenza sanitaria; in tutto 10,60 per cento contro il 10,05 corrisposto dai dipendenti regionali).

Sulla situazione finanziaria del Fondo di quiescenza, influisce anche la rilevante misura capitaria del costo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica affidata ad un Ente pubblico convenzionato a norma dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, misura capitaria che è la risultante dei consuntivi delle prestazioni erogate negli scorsi anni gravato del costo degli oneri generali a carico dell'Ente convenzionato.

Diversamente da quanto avviene per le altre categorie di assistibili, per le quali gli Enti assistenziali provvedono alle prestazioni di competenza, richiedendo soltanto agli Enti interessati i contributi nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, e ciò in quanto, per legge, hanno l'obbligo di iscrivere le predette categorie, per i dipendenti regionali l'iscrizione ad uno degli Enti assistenziali è, per gli Enti stessi, soltanto facoltativa, per cui il Fondo è costretto a contrattare l'iscrizione e non può rifiutarsi di accettare condizioni che pongano a carico del Fondo stesso tutti gli oneri relativi all'assunzione del servizio da parte dell'Ente assistenziale non soltanto quelli la cui copertura è assicurata dai contributi introitati a tale titolo.

Si aggiunge che gli Enti, nella loro attività, sono condizionati dall'osservanza di prescrizioni e limitazioni vigenti sul piano nazionale che non sempre si conciliano col trattamento disposto dal legislatore regionale per il personale della Regione, e che da ciò deriva, per il Fondo, la necessità di provvedere — direttamente — alle integrazioni delle prestazioni erogate dall'Ente convenzionato.

Un altro aspetto che va segnalato è quello che riguarda gli investimenti immobiliari.

Le disponibilità del Fondo eccedenti le necessità ordinarie, a norma dell'articolo 22 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, e degli articoli 6 e 17 dello Statuto, possono essere impiegate in investimenti mobiliari (acquisto di titoli di Stato e della Regione ovvero garantiti dagli stessi; depositi fruttiferi) ed in investimenti immobiliari (nel limite del 50 per cento delle disponi-

bilità), con preferenza per l'acquisto o la costruzione di immobili da cedere in locazione per la destinazione, preferibilmente, a sede di Uffici dell'Amministrazione regionale, di Enti pubblici o a servizi di istituto del Fondo stesso.

Gli investimenti immobiliari costituiscono perciò un adempimento obbligatorio degli amministratori del Fondo, diretto a salvaguardare i mezzi finanziari disponibili accantonati, dalle oscillazioni dei valori monetari e, nel contempo, ad assicurare un redditizio impiego di tali disponibilità.

Il settore in cui il Fondo, per direttive della legge, è tenuto ad operare è quello degli immobili da locare per sedi di Uffici di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

Da ciò consegue che, essendo gli utili degli investimenti una delle fonti ordinarie di finanziamento delle attività del Fondo destinate a finalità statutarie, si rende necessario che anche tale particolare settore sia compiutamente disciplinato.

Altra avvertita esigenza, peraltro più volte segnalata dal Consiglio di amministrazione del Fondo, è quella che si giunga ad una totale definizione dei rapporti tra Regione e Fondo, e tra Regione e Stato in relazione ai recuperi delle quote dovute da quest'ultimo e dagli Enti locali per i servizi prestati dal personale successivamente transitato alla Regione (articolo 33, primo e secondo comma della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2).

Motivo di particolare segnalazione è, infine, il problema posto dall'articolo 29 della legge istitutiva, lettere *a*) e *b*), in base al quale la dotazione iniziale del Fondo avrebbe dovuto essere costituita dall'importo complessivo delle ritenute operate sugli emolumenti del personale e dai relativi interessi, e da una quota di pari importo a carico della Regione, adempimenti ai quali, sembra che sarebbe stato provveduto solo in parte.

Nelle tabelle X, XI e XII vengono evidenziati gli oneri derivanti dall'articolo 4, commi secondo e terzo della legge istitutiva, nonché gli importi dovuti al Fondo per quote di pensione a carico dello Stato e della CPDEL e quelli per indennità di buonuscita a carico dell'ENPAS e dell'INADEL non versati dagli stessi.